

CAMERA DEI DEPUTATI N. 842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, PERRONE, CACCIA, AGRUSTI, ANDREOLI, ARTESE, BONETTI, CICCARDINI, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, MELELEO, MONACI, BISAGNO, RABINO, LUSETTI

Presentata il 15 luglio 1987

Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inadeguatezza della normativa vigente in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è tanto nota che non abbisogna di alcun commento. Non v'è alcun dubbio, quindi, sulla necessità che questa proposta si concretizzi al più presto in legge dello Stato.

L'attuale normativa si compone di un complesso di disposizioni varate in tempi diversi e più volte modificate, che determinano — sia tra le diverse Forze armate sia nell'ambito della stessa Forza armata — notevoli differenze nelle modalità di reclutamento, stato e avanzamento, che non possono essere più tollerate.

D'altra parte, a vent'anni dall'avvenuta unificazione delle tre distinte amministrazioni militari nell'attuale Ministero della difesa, è indispensabile che una volta per tutte si pervenga all'unificazione delle norme legislative, al fine di eliminare disparità di trattamento nei riguardi del personale militare.

Per quanto riguarda l'avanzamento, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, in oltre trent'anni di applicazione, ha messo in luce limiti e carenze specie nei confronti del corretto funzionamento dei ruoli organici e delle regolari progressioni di carriera. Essa, pur fondata su criteri e procedimenti tecnicamente validi, per poter funzionare in modo ottimale, richiedeva l'esistenza di ruoli omogenei e a pieno

organico. In contrasto con tale esigenza, all'atto dell'entrata in vigore della legge, la situazione di molti ruoli era caratterizzata da accentuate eterogeneità e disarmonie dovute alle forti differenze di provenienza, preparazione ed età del personale di ciascun ruolo. Inoltre, il volume organico dei ruoli non coincideva, per eccesso o per difetto, con l'esistenza, in relazione alle immissioni nel servizio permanente operate durante la guerra e non smaltite adeguatamente con i provvedimenti di sfollamento a domanda.

Di tali inconvenienti non si tenne debito conto in sede di elaborazione della legge che, in conseguenza, risultò priva di adeguate norme transitorie, atte a disciplinare il trapasso dalla precedente legislazione a quella nuova e ad assicurare, in tempi accettabili, la stabilizzazione dei ruoli.

Altri fattori peggiorativi sono stati:

l'andamento irregolare dei reclutamenti, influenzati in modo determinante dalle mutevoli esigenze ordinarie, dalle modifiche strutturali dei ruoli e dalla situazione socio-economica del Paese;

la spirale delle numerosissime modifiche (oltre 100 in 30 anni) apportate spesso con criteri e visioni settoriali che, per sanare situazioni contingenti non oltre procrastinabili, creavano in prospettiva nuovi e più vistosi elementi di turbativa al disegno originario del legislatore.

Sono così emerse, a mano a mano, anomalie come le accelerazioni di carriera in alcuni ruoli dovute a improvvise vacanze organiche, ristagni di carriera in altri ruoli nei quali si verificavano eccedenze rispetto agli organici, sensibili alterazioni dei tassi di avanzamento per cui il criterio della scelta risultava svuotato di significato o diventava eccessivamente selettivo.

Oggi, quasi come logica conseguenza di tale confusa situazione, ruoli analoghi e con funzioni similari di una stessa Forza armata o di Forze armate diverse presentano notevoli differenze nei profili di carriera, tassi di avanzamento, moda-

lità di progressione nelle carriere, gradi di vertice e limiti di età.

Altri aspetti della normativa vigente hanno disatteso le finalità del legislatore.

Tale normativa infatti:

ha carattere interforze solo sul piano formale, in quanto, senza motivazioni valide, detta molte norme particolari diverse per ciascuna Forza armata;

è impostata soprattutto con eccessiva rigidità sul criterio della inscindibilità del binomio, non indispensabile, ruolo-materia che ha comportato l'istituzione di ruoli con volume organico modesto suscettibili di notevoli disfunzioni anche al verificarsi di turbative limitate;

contiene un numero eccessivo di norme di dettaglio per cui si è manifestata troppo vincolante.

In merito alle norme sullo stato di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, si è sentita l'esigenza di modificarle, pur se in modo limitato, in conseguenza della rielaborazione della legge di avanzamento e, in particolare, per l'eliminazione delle norme concernenti il collocamento nella posizione di « a disposizione », con la quale oggi l'ufficiale viene tolto definitivamente dai quadri organici ma continua ad essere provvisto di impiego.

Per tutto quanto precede, in una visione innovativa più rispondente ai tempi e proiettata nel futuro, è stata ravvisata la necessità di elaborare una nuova legge che, per risolvere nella sua interezza la problematica in questione, comprenda:

norme organiche interforze sul reclutamento degli ufficiali per l'omogenea alimentazione dei diversi ruoli;

norme di aggiornamento sullo stato giuridico degli ufficiali;

nuove norme sull'avanzamento che, nell'indispensabile ottica interforze, eliminino le sperequazioni, diano maggiori certezze alle carriere, tutelino più adeguatamente ed equamente gli interessi dell'amministrazione e dei singoli, preservando

naturalmente quei contenuti della vigente legislazione che hanno validità e attualità.

SCOPI.

Il progetto di legge è volto al raggiungimento delle seguenti finalità fondamentali:

completare la ristrutturazione dei ruoli raggruppandoli, per quanto possibile, secondo le funzioni fondamentali da essi assolte in seno all'organismo militare e con l'equilibrata distribuzione dei volumi organici complessivi in relazione alle effettive esigenze funzionali;

definire le fonti di alimentazione dei ruoli degli ufficiali secondo criteri di unicità ed omogeneità e prevedere, ai fini del regolare funzionamento della meccanica di avanzamento, i moduli massimi di alimentazione di ciascun ruolo e le fonti integrative di immissione da attivare a tempo opportuno;

tutelare l'amministrazione mediante nuove norme di avanzamento che consentano progressioni di carriera oggettivamente legate alle prestazioni di servizio;

assicurare alla generalità del personale — salvo demerito — carriere regolari minime garantite e ai migliori l'accesso ai massimi vertici, confermando, comunque, il sistema d'avanzamento normalizzato e tutti gli altri contenuti della vigente normativa che conservano validità ed attualità e realizzando, in ambito interforze, profili di carriera equivalenti per ruoli preposti a funzioni similari, fatte salve le esigenze funzionali di ciascuna Forza armata;

eliminare o modificare le situazioni che, senza presentare alcun vantaggio per l'amministrazione, contribuiscono a ingenerare incertezza ed inquietudine nel personale, come il collocamento « a disposizione » e le condizioni di impiego precario (ufficiali di complemento);

ridurre al minimo le possibilità di influenza di quei fattori che, in passato, hanno determinato incidenze negative sul

funzionamento dei ruoli e sulla regolarità delle progressioni di carriera, attraverso la definizione di adeguate norme transitorie volte a disciplinare il corretto passaggio alla nuova normativa.

CRITERI.

a) *Ruoli.*

I ruoli sono stati raggruppati secondo le funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione militare, riducendone per quanto possibile il numero (ad esempio, per l'Esercito sono previsti solo 12 ruoli in luogo dei 20 originari) e correggendo situazioni di squilibrio dovute a differente configurazione di alcuni degli attuali ruoli, simili però per funzioni e tipo di reclutamento.

In sintesi, tenuto conto delle esigenze funzionali, vengono previsti:

ruoli normali comprendenti gli attuali ruoli delle Armi per l'Esercito, del Corpo di stato maggiore per la Marina, naviganti normale e servizi normale per l'Aeronautica, normali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nonché quelli dei Corpi tecnico-logistici, per i quali è d'obbligo il possesso di un diploma di laurea (medicina, farmacia, ingegneria, giurisprudenza, eccetera) oppure l'abilitazione specifica equipollente conseguita con la frequenza delle accademie militari e delle scuole di applicazione;

ruoli speciali, fiancheggiatori dei ruoli normali, corrispondenti a quelli attualmente alimentati da ufficiali di complemento e da sottufficiali in possesso di particolari titoli. Al riguardo, costituisce innovazione l'istituzione di ruoli speciali anche per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza;

ruoli analoghi a quello attualmente previsto per la sola Marina (CEMM), anch'essi fiancheggiatori dei ruoli normali, istituiti per consentire ad una adeguata aliquota di sottufficiali, dotati di esperienza e di ottimi requisiti, la prosecuzione della carriera in qualità di ufficiali.

Con i ruoli normali, ai quali sono imposti notevoli oneri di studio e di impiego, si intende costituire l'ossatura base della Forza armata e soddisfare essenzialmente i fabbisogni dei gradi dirigenziali; con i ruoli fiancheggiatori si vuole assicurare la disponibilità di ufficiali dei gradi intermedi e, con il concorso del personale di complemento, quella degli ufficiali subalterni. È da precisare, per altro, che tali ristrutturazione non crea una barriera tra i due blocchi di ruoli, in quanto è stata prevista la possibilità di effettuare trasferimenti dai ruoli fiancheggiatori ai ruoli normali che, pur se con maggiori oneri, consentono di adire i vertici della gerarchia.

b) *Reclutamento.*

Le fonti di alimentazione e, quindi, le modalità per le immissioni, con i gradi di sottotenente e di tenente, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente sono state unificate in ambito interforze.

È stato previsto che i ruoli normali siano alimentati in via principale attraverso le accademie militari, presso le quali i frequentatori, al termine dei corsi previsti, acquisiscono un titolo di studio equiparato a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguibili con ciclo di studi di pari durata presso le università dello Stato. Ciò consente ai giovani ufficiali, collocati in congedo per malattie o ferite contratte in servizio, di utilizzare i complessi studi effettuati ai fini della partecipazione a concorsi per l'immissione nelle carriere direttive delle amministrazioni civili.

Nei ruoli normali dei Corpi tecnico-logistici per altro le immissioni potranno avvenire tramite accademia o, in alternativa, con nomina diretta al grado di tenente di giovani laureati.

Per questo caso è stato previsto, in relazione agli oneri sostenuti in proprio per gli studi, un premio di arruolamento (da restituire in caso di mancato completamento della ferma contratta) ed

un'anzianità pregressa pari alla durata legale del ciclo di studi della laurea posseduta diminuita di tre anni; e ciò per compensare non solo gli anni impiegati in più rispetto al ciclo quadriennale ma anche quello perduto per lo sviluppo delle procedure concorsuali.

Per l'accesso ai ruoli speciali sono state previste riserve soltanto per ufficiali di complemento vincolati alle ferme biennali e per i sottufficiali in possesso di titoli di studio di scuola media superiore mentre l'immissione nei ruoli tipo CEMM è destinata ai marescialli maggiori.

Infine, allo scopo di evitare il ripetersi di condizioni di impiego precario, è stata confermata, per gli ufficiali di complemento, l'istituzione di una ferma biennale non rinnovabile in luogo di altre ferme prolungate di diversa durata, confermando così l'innovazione introdotta dalla legge 20 settembre 1980, n. 574.

c) *Progressione di carriera.*

La progressione di carriera è stata prevista in modo omogeneo, eliminando alcune sperequazioni tra ruoli che derivano da analoghi *iter* formativi, e nell'intento di assicurare a tutti gli ufficiali un obiettivo minimo di carriera, e cioè:

ruoli normali (Armi dell'Esercito, Corpo tecnico dell'Esercito, Corpo di stato maggiore della Marina, Corpo del genio navale, Corpo delle armi navali, Ruolo naviganti dell'Aeronautica, Corpo del genio aeronautico):

vertice: generale di armata;

minimo di carriera: colonnello, quasi per tutti;

ruoli normali (Arma dei carabinieri, Corpi, Ruolo servizi dell'Aeronautica, Guardia di finanza):

vertice: generale di corpo di armata;

minimo di carriera: colonnello, quasi per tutti;

ruoli speciali:

vertice: colonnello;

• minimo di carriera: tenente colonnello (colonnello alla vigilia);

ruoli tecnico-operativi e tecnico-amministrativi, Corpo specialisti della Marina, Ruolo specialisti dell'Aeronautica:

vertice: maggiore;

minimo di carriera: capitano (maggiore alla vigilia).

d) *Limiti di età.*

I limiti di età sono quelli previsti nella tabella A. Al riguardo si è cercato di realizzare una certa uniformità tra ruoli corrispondenti e di ridurre al minimo le differenziazioni, pure necessarie, tra blocchi di ruoli.

e) *Volumi organici.*

Nello studio della situazione organica complessiva delle Forze armate, salvo qualche aggiustamento, si è tenuto a base il criterio di lasciare inalterato il numero massimo della consistenza organica dei vari gradi previsto dalla vigente normativa, già ben dimensionato alle esigenze funzionali complessive.

I cennati aggiustamenti riguardano in particolare:

un aumento del numero dei generali di brigata (+ 8,3 per cento) e dei colonnelli (+ 2,9 per cento), quasi del tutto compensato da una diminuzione dei generali di corpo d'armata (- 8,2 per cento) e dei generali di divisione (- 0,7 per cento). Tale incremento si è reso necessario per la modifica della forma di avanzamento dei contrammiragli (a scelta anziché ad anzianità), per il potenziamento del ruolo delle capitanerie di porto per renderlo adeguato ai molteplici e crescenti compiti attribuitigli, per la ristrutturazione del ruolo servizi dell'Aeronautica (scisso in ruolo normale e ruolo speciale), intesa a valorizzare le caratteristiche operative, nonché per il limitato incremento dei limiti di età e il miglioramento dei profili di carriera;

un contenuto incremento degli organici dei gradi non dirigenziali, pari a circa il 5 per cento, derivante soprattutto dalle già acquisite dotazioni dei ruoli ufficiali tipo CEMM, previste dal provvedimento organico sui sottufficiali (legge 10 maggio 1983, n. 212);

una diversa ripartizione delle consistenze organiche tra i vari ruoli, in relazione alla nuova struttura dei ruoli stessi.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza l'incremento nel numero dei generali (+ 7 per cento) e dei colonnelli (+ 33,3 per cento) deriva dai gravosi compiti istituzionali previsti dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794. Esso, quindi, consegue dalla ristrutturazione dei ruoli e dall'ovvia esigenza di assicurare, agli stessi, profili di carriera analoghi a quelli del personale delle altre Forze armate.

AVANZAMENTO.

Per il sistema di avanzamento si è fatto riferimento a quello previsto nella precedente normativa, con alcuni adattamenti volti ad assicurare la completa regolarità nello sviluppo delle carriere e l'acquisizione - in assenza di demerito - degli obiettivi minimi prima citati. Esso è alquanto rigido, ma rimane sempre quello più valido, ove si tenga conto della necessità di mantenere una struttura marcatamente piramidale pur garantendo soddisfacenti obiettivi minimi di carriera.

In sintesi, il sistema si fonda sui seguenti elementi principali:

tempi di permanenza in ciascun grado ai fini della prima valutazione fis-

tempo di permanenza in ciascun grado ai fini della prima valutazione fis-

sato nel numero di anni meglio rispondente all'esigenza di ottenere il più elevato rendimento nei gradi. Essi normalmente risultano allineati tra ruoli corrispondenti; eventuali piccole diversità derivano, oltre che dai limiti di età, dalle caratteristiche dei ruoli stessi, nei quali si riscontrano sostanziali differenze strutturali e d'impiego (*iter* formativo, grado vertice, obiettivi minimi di carriera, incarichi, eccetera);

accesso alla prima valutazione per blocchi di ufficiali che abbiano svolto, nel grado rivestito, lo stesso numero di anni di servizio;

promozioni, negli avanzamenti a scelta, in numero fisso annuale;

avanzamento per taluni gradi con il criterio della scelta, per altri dell'anzianità e, solo per quello di capitano, della scelta abbinata all'anzianità.

In merito alle forme di avanzamento, considerato che ciascun grado della gerarchia ha esigenze numeriche inferiori a quelle del grado precedente, si è confermata, con i necessari correttivi, la selezione prevista dall'attuale ordinamento, perché è certamente interesse dell'istituzione e dei singoli far progredire i migliori. Così, accanto all'avanzamento a scelta in alcuni gradi si avrà l'avanzamento ad anzianità in altri e, nel grado di capitano, l'abbinamento dell'avanzamento a scelta con quello ad anzianità.

In particolare, sono state previste promozioni solo ad anzianità nei gradi di tenente e maggiore; promozioni a scelta nei gradi di tenente colonnello e di generale; promozioni a scelta e ad anzianità nel grado di capitano.

È stato necessario prevedere soltanto una eccezione, che riguarda l'avanzamento a scelta dei tenenti dei ruoli CEMM, voluto al fine di consentire per tali ruoli una adeguata selezione.

Al riguardo, inoltre, si fa rilevare che il nuovo sistema d'avanzamento modifica

sostanzialmente le norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che:

prevedono che qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente previste per l'anno, non si raggiunga la consistenza massima del grado, i rimanenti posti siano colmati promuovendo a scelta i tenenti colonnelli collocati a disposizione (dopo la terza valutazione) da almeno due anni;

risultano poco eque, in quanto l'entità dei predetti posti non è costante ma varia in relazione alla situazione dei colonnelli in ruolo e, sovente, non trovano possibilità di attuazione.

La nuova normativa elimina disparità di trattamento, in quanto prevede ugualmente la rivalutazione dopo un certo numero di anni ma destina alla stessa una aliquota fissa delle promozioni a scelta previste per l'avanzamento al grado di colonnello.

Infine, allo scopo di garantire che nelle promozioni a scelta gli ufficiali prescelti risultino effettivamente i migliori e che i criteri di scelta conservino nel tempo uniformità e concretezza, si è provveduto non solo ad indicare con chiarezza gli elementi da valutare ed a costituire commissioni con ufficiali di altissimo rango designati secondo il criterio prevalente dell'anzianità in ruolo, ma anche a prevedere l'emanazione di apposito regolamento per la definizione di un'equa metodologia da seguire nella valutazione.

L'accesso alla valutazione per blocchi di ufficiali che abbiano svolto, nel grado rivestito, lo stesso numero di anni di servizio, consente, in sostanza, la formazione delle aliquote degli ufficiali in prima valutazione in relazione all'anzianità di grado e non sulla base di frazioni predefinite ed applicate all'effettiva esistenza in ruolo, evitando che particolari

situazioni organiche possano determinare ricorrenti accelerazioni o ristagni di carriera.

Circa i particolari della meccanica di avanzamento, appare opportuno precisare che le promozioni possono essere effettuate soltanto a copertura di un corrispondente numero di vacanze nel grado superiore. Pertanto, poiché la formazione delle vacanze per cause normali (promozioni ed età) ed accidentali (decessi, dimissioni, ecc.) può risultare irregolare, il provvedimento stabilisce che nel caso in cui le vacanze superino in un anno il numero delle promozioni da effettuare dal grado inferiore, esse non siano colmate, ma rinviate all'anno successivo e, per contro, ove le vacanze risultino insufficienti, le nuove norme prevedono che:

fino al grado di tenente colonnello (capitano per i ruoli tipo CEMM), le ulteriori vacanze vengano formate collocando in soprannumero tanti tenenti colonnelli (o capitani) quante siano le vacanze necessarie. E ciò, senza che il personale subisca danno alcuno sia per il trattamento economico sia per l'impiego;

per il grado di colonnello e per quelli di generale, le ulteriori vacanze necessarie siano formate collocando in aspettativa per riduzione di quadri, sino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, un numero di ufficiali pari a quello delle vacanze da formare. A detto personale è data, tuttavia la possibilità di optare per la cessazione dal servizio permanente con l'attribuzione di tutti i benefici di cui avrebbero goduto se fossero rimasti in servizio sino al limite di età.

Tale meccanismo consente di evitare turbative nell'avanzamento nell'eventualità che le vacanze determinatesi non corrispondano alle promozioni fisse annuali, che sotto il profilo teorico sono rapportate alla media delle vacanze stesse.

Fra le altre norme a corollario del proposto sistema di avanzamento si sottolineano:

la decorrenza di tutte le promozioni dal 1° luglio dell'anno al quale si riferiscono. Ciò, al fine di evitare soprattutto le sperequazioni oggi esistenti per le diverse decorrenze di anzianità degli iscritti nei quadri di avanzamento dello stesso anno, effettuare le valutazioni entro il primo semestre dell'anno, semplificare le procedure tecnico-amministrative ed agevolare la pianificazione degli impieghi;

la revisione dell'attuale normativa sulla non idoneità all'avanzamento risulta troppo punitiva nei riguardi del personale dichiarato definitivamente non idoneo. Infatti, fatta eccezione per pochi casi, l'inidoneità all'avanzamento comporta l'allontanamento dal servizio analogamente a quanto è previsto per la ben più grave inidoneità alle funzioni del grado. Il nuovo provvedimento prevede, per tutti i gradi, effetti giuridicamente e socialmente più appropriati come il trattenimento in servizio fino al limite di età del grado rivestito, ad eccezione che per i gradi di sottotenente e di tenente — esclusi quelli dei ruoli tipo CEMM — per i quali si è ritenuto opportuno confermare di massima le norme in vigore;

iscrizione in quadro di avanzamento in ordine di graduatoria di merito per tutti i valutati a scelta, con conseguente abrogazione dell'istituto dei vantaggi di carriera attualmente previsto soltanto per l'Esercito e per la Guardia di finanza.

PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE.

L'attuale legislazione prevede periodi minimi obbligatori di comando e di attribuzioni specifiche ai fini dell'avanzamento. Ciò ha comportato un'eccessiva rotazione negli incarichi, specie ai gradi intermedi ed elevati, con effetti estremamente dannosi per la funzionalità delle unità.

La soluzione che si propone contempla le esigenze dell'amministrazione e quelle degli interessati, anche ai fini della loro professionalità. Viene infatti richiesto il periodo di comando (o di attribuzioni specifiche), anziché per gradi, per gruppi di gradi, prevedendo di regola che il periodo minimo possa essere svolto anche nel grado inferiore. Tale soluzione, che in sostanza, conserva l'istituto dell'obbligo del comando, consentirà di impiegare presso unità a livello superiore a quello di compagnia soltanto gli ufficiali più idonei, con comprensibili vantaggi per l'istituzione e per la stabilità degli incarichi.

ISTITUTI DELL'« A DISPOSIZIONE » E DELL'« ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DEI QUADRI ».

Il trasferimento nell'« a disposizione » non è più previsto. La sua eliminazione, oltre a non determinare alcun effetto negativo, risulta necessaria sia per poter sottoporre il personale interessato ad ulteriori valutazioni dopo la terza sia per evitare di mantenere in una posizione di secondo piano ufficiali validi e giudicati idonei all'avanzamento, pur se non iscritti in quadro perché non compresi nel numero delle promozioni tabellari.

I provvedimenti contenuti nelle norme predisposte, quali la ristrutturazione dei ruoli, la definizione di permanenze minime ai fini dell'avanzamento, una più funzionale ripartizione delle consistenze massime dei generali e dei colonnelli tra i ruoli, hanno consentito di poter eliminare tale istituto e di modificare anche quello dell'« aspettativa per riduzione dei quadri », previsto dalla legge sullo stato, che è stato applicato, a seguito dell'approvazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nei confronti sia degli ufficiali promossi nell'« a disposizione » sia degli ufficiali promossi nel servizio permanente effettivo.

Infatti, è prevista la permanenza nella posizione di « aspettativa per riduzione di quadri » — con il trattamento economico stabilito per i pari grado in servizio — sino al limite di età del grado rivestito.

Tuttavia, si è ritenuto necessario definire, per gli eventuali casi di eccedenza concessi con il verificarsi di particolari situazioni, una normativa volta a consentire la possibilità di esodo, a domanda e a non più di quattro anni dal limite di età, con transito diretto nell'ausiliaria e con trattamento economico corrispondente a quello che agli interessati sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del limite di età. Tale normativa, per motivi di equità, è stata estesa agli ufficiali degli altri gradi.

AUSILIARIA E RISERVA.

Le norme vigenti hanno prodotto un'inflazione nei gradi che oltre tutto ha determinato una loro dequalificazione. Per contenere il fenomeno in limiti accettabili le nuove norme prevedono promozioni solo nei casi di effettivo richiamo in servizio, disposto per inderogabili necessità.

Si è provveduto altresì a riordinare le permanenze nell'ausiliaria e nella riserva e ad adeguare il trattamento economico connesso con le predette posizioni.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE.

Illustrati i fondamentali elementi del provvedimento e le motivazioni di base all'origine della sua elaborazione, è possibile passare all'esame dettagliato dell'articolato.

Il progetto di legge consta di 128 articoli raggruppati in cinque parti — ruoli, reclutamento, avanzamento, modificazioni alle norme sullo stato, norme di delega e finali — e di 11 tabelle.

Parte prima — Ruoli.

La parte prima (articoli da 1 a 5) indica i ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle tre Forze armate (articoli 1, 2 e 3) e della Guardia di finanza (articolo 4) nonché quelli delle categorie in congedo; modifica sostanziale rispetto al passato è l'eliminazione dei ruoli degli ufficiali « a disposizione ».

Per l'Esercito viene completata la ristrutturazione dei ruoli avviata dalla legge 20 settembre 1980, n. 574. L'articolazione finale prevede soltanto 12 ruoli, rispetto ai 20 iniziali, e comporta nella sostanza:

l'unificazione dei ruoli di commissariato e di sussistenza (Corpo di commissariato) e dei ruoli medici, farmacisti e veterinari (Corpo sanitario);

la ristrutturazione del ruolo del Corpo automobilistico (Corpo dei trasporti e dei materiali);

la scissione del ruolo dell'Arma dei carabinieri in normale e speciale;

l'istituzione del ruolo speciale dei Corpi tecnico-logistici;

l'istituzione, già prevista dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, di due ruoli tipo CEMM per i provenienti dai sottufficiali (ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi).

La Marina passa dagli attuali 17 ruoli a 12: la modifica è determinata dall'inclusione del ruolo farmacisti in quello dei medici (Corpo sanitario) e dall'unificazione dei cinque ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel ruolo unico del Corpo degli specialisti che viene ripartito, per altro, in cinque servizi corrispondenti ai soppressi ruoli.

L'Aeronautica passa da 11 ruoli a 10, mediante l'unificazione di tre ruoli del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici) e la scissione del ruolo servizi in normale e speciale, mentre per la Guardia di finanza è prevista la scissione del ruolo ufficiali in normale e speciale nonché la costituzione del ruolo tecnico-operativo.

La scissione dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza deriva dalla necessità di uniformare i parametri dei profili di carriera senza apportare incrementi considerevoli alla disponibilità di ufficiali dei gradi vertice e senza

ridurre quella essenziale dei gradi ai livelli intermedio ed inferiore.

Con l'articolo 5 viene precisato che per Forze armate si intendono l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e che ai gradi dell'Esercito corrispondono quelli delle altre Forze armate e della Guardia di finanza.

Parte seconda - Reclutamento - Titolo I.

Il titolo primo detta le disposizioni fondamentali che presiedono al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, unificando tutte le norme in materia vigenti per il personale delle tre Forze armate e della Guardia di finanza.

Il capo primo del titolo (capitoli da 6 a 11) attiene alle norme comuni a tutti i ruoli.

Vengono precisati (articolo 6) i requisiti di ordine generale che devono possedere i concorrenti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito dell'idoneità, è stata ribadita l'esigenza di far riferimento a quello della idoneità fisiopsico attitudinale, avendo l'esperienza confermato che, a seconda delle funzioni particolari di ciascun ruolo, è necessario che l'ufficiale possieda determinate attitudini e che le stesse vengano opportunamente accertate.

L'età minima è stabilita in 18 anni sia perché essa rappresenta l'accesso alla maggiore età sia perché, tenuto conto della durata degli studi che consentono il conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado, non è possibile, prima di tale età, maturare i requisiti per acquisire la nomina; l'età massima, che varia sulla base della provenienza e dei ruoli, sarà indicata di volta in volta allorché si tratterà dei singoli ruoli.

Affermato il principio che la nomina ad ufficiale in servizio permanente avviene con i gradi di sottotenente e tenente, secondo quanto stabilito dalla legge per i vari ruoli e mediante il superamento dei previsti concorsi o corsi (articolo 7), si rinvia ad appositi decreti del

Presidente della Repubblica l'indicazione dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi o ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

E ciò, sempre al fine di conferire maggior elasticità ad una normativa che è spesso soggetta a modifiche in relazione all'evoluzione dell'ordinamento scolastico del Paese ed a nuove esigenze di preparazione tecnico-culturale dei quadri militari; esigenza questa già avvertita in passato e soddisfatta per la maggior parte dei casi in modo analogo.

Per le stesse motivazioni si è ritenuto opportuno, invece, affidare a decreti ministeriali le disposizioni particolareggiate concernenti l'ammissione ai predetti istituti o la nomina diretta e l'indicazione dei corsi delle accademie o delle scuole di applicazione e dei concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Inoltre, sono precisate (articolo 8): fonti di reclutamento dalle quali le Forze armate e la Guardia di finanza traggono i propri ufficiali in servizio permanente nonché (articolo 9) le decorrenze delle promozioni e l'ordine di iscrizione in ruolo dei sottotenenti e tenenti provenienti dalle predette fonti. Per quanto riguarda, in particolare, i tenenti reclutati mediante concorso a nomina diretta e, quindi, in possesso di diploma di laurea conseguito a proprie spese, è stato previsto, quale elemento incentivante, il recupero non solo degli anni impiegati per completare i cicli legali di studio di durata superiore a quattro anni, ma anche di quello necessario per lo sviluppo delle procedure concorsuali; all'atto della nomina a tenente si attribuirà, in sostanza, una anzianità giuridica pregressa pari al ciclo legale della laurea posseduta dimiuito di tre anni.

Per gli allievi dei corsi dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare è previsto (articolo 10) il conseguimento, al terzo anno di corso, del grado di aspirante ufficiale. Superati gli esami previsti, per essi scatta la nomina definitiva a ufficiale in servizio permanente.

Sono stati mantenuti (articolo 11) — anche se modificati nella durata — gli obblighi di permanenza in servizio, quale istituto basato sulla libera scelta dei singoli, inteso ad evitare che ufficiali i quali hanno conseguito una elevata specializzazione lascino il servizio prima del compimento di un periodo minimo di attività ritenuto necessario per soddisfare le esigenze funzionali delle Forze armate.

In particolare è stato previsto che gli ufficiali provenienti dalle accademie che non conseguano il diploma di laurea siano trasferiti nei ruoli speciali, con obbligo di permanere in servizio per quattro anni e con facoltà di chiedere, dopo almeno due anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento.

Ciò, al fine di evitare il determinarsi di condizioni di inutile precariato e di attribuire al personale che venga a trovarsi in tale situazione una posizione di servizio stabile, che offra la possibilità di continuare a prestare servizio anche oltre il periodo obbligatorio.

Per gli ufficiali reclutati a nomina diretta al grado di tenente, quale incentivo per l'arruolamento è prevista la corresponsione di un premio pari all'ammontare del trattamento economico annuo del sottotenente, con l'obbligo di restituire in caso di collocamento in congedo prima dello scadere della ferma contratta, una parte commisurata agli anni di servizio non svolti.

Il capo secondo consta di sei articoli (dal 12 al 17) e detta norme specifiche per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali. In particolare, si stabilisce che (articolo 12) gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali sono tratti, con il grado di sottotenente, essenzialmente dalle accademie militari. Fanno eccezione gli ufficiali dei ruoli dei Corpi di commissariato della Marina e dell'Aeronautica nonché quelli del Corpo delle capitanerie di porto che vengono reclutati, con nomina diretta a tenente o sottotenente, da personale in possesso dei titoli previsti per ciascun

ruolo. È confermato il reclutamento degli ufficiali dei Corpi sanitari per il tramite dell'accademia di sanità militare interforze ovvero per nomina diretta al grado di tenente.

Per quanto riguarda l'Esercito, che maggiormente subisce le conseguenze negative della crisi delle vocazioni, sono previste, per i ruoli normali dei Corpi, alcune fonti sussidiarie compensative concernenti (articolo 13) l'ammissione, per concorso e con il grado di sottotenente, al primo anno delle scuole di applicazione di giovani che abbiano superato il primo biennio dei corsi di laurea prescritti e la nomina diretta al grado di tenente per i giovani già laureati. Ovviamente, per gli ufficiali non provenienti dalle accademie, e comunque non immessi nei corsi regolari, è prevista la frequenza ed il superamento di un corso applicativo al termine del quale sarà operata la rideterminazione dell'anzianità relativa (articolo 14).

Al fine di evitare reclutamenti in eccesso rispetto alle previste aliquote di alimentazione dei vari ruoli e, quindi, i connessi riflessi negativi sullo sviluppo delle carriere, si è provveduto a definire, per ciascun ruolo, un numero massimo di immissioni annuali (articolo 15) nonché le condizioni che consentono di bandire i concorsi per l'attivazione delle fonti sussidiarie compensative (articolo 16).

Infine, per aderire non solo alle istanze degli interessati, ma anche alle proposte formulate da più parti, si è ritenuto opportuno prevedere norme particolari (articolo 17) intese a riconoscere l'equipollenza, a tutti gli effetti, del ciclo di studi pluriennale svolto presso le accademie e le scuole di applicazione al diploma di laurea conferito dalle università dello Stato. In sintesi, si tratta di norme che, equiparati gli istituti militari di formazione agli istituti superiori di studi universitari, delegano il Governo della Repubblica ad emanare, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, d'intesa con quello della pubblica istruzione, disposizioni particolari concer-

nenti piani di studio, organizzazione didattica, equipollenze di titoli o di materie di esame e corpo insegnanti. E ciò, al fine di stabilire lo stesso valore giuridico ad un ciclo di studi lungo, complesso e impegnativo di livello non certo inferiore a quello degli studi universitari di eguale durata.

Il capo terzo, in due articoli (18 e 19), tratta del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali, mediante concorso per titoli ed esami. L'accesso a tali ruoli (articolo 18) è consentito soltanto agli ufficiali di complemento che abbiano ultimato il servizio di 1^a nomina ed ai sottufficiali in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al fine di procedere ad una unificazione della normativa concernente i ruoli speciali di tutte le Forze armate, è stato previsto che i vincitori dei concorsi frequentino un corso applicativo con conseguente rideterminazione dell'anzianità relativa. Anche per i ruoli in questione, allo scopo di evitare immissioni irregolari, sono state fissate (articolo 19) le aliquote di alimentazione annuali.

Altro particolare importante da rilevare al riguardo è la norma che prevede, secondo quanto giustamente auspicato da più parti, un concorso unico per ufficiali e sottufficiali, con la possibilità di riservare a questi ultimi fino al 30 per cento dei posti messi a concorso, lasciando agli ufficiali di complemento la rimanente aliquota.

Nel capo quarto (articolo 20) sono definiti, con criteri unitari, i limiti massimi di età per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali e speciali. Tali limiti, che non si discostano molto dalla media di quelli attuali, sono stati individuati tenendo principalmente conto dell'esigenza di mantenere sufficientemente ampia la gamma delle età e, quindi, di consentire la scelta su un numero adeguato di aspiranti senza per altro immettere nei ruoli personale troppo anziano che risulterebbe danneggiato nello sviluppo della carriera.

Il capo quinto (articolo 21) riporta le norme di base concernenti l'accesso, con il grado di tenente, ai vari ruoli tipo CEMM. Si è provveduto a precisare che in tali ruoli sono immessi marescialli maggiori (o gradi corrispondenti) delle tre Forze armate e della Guardia di finanza per mezzo di esame e valutazione a scelta. Ciò, in quanto, trattandosi in concreto di una prosecuzione della carriera dei sottufficiali, le norme particolari sui requisiti e sulle modalità per l'immissione in ruolo sono contenute nella normativa che disciplina l'avanzamento dei sottufficiali.

Titolo II.

Il titolo secondo, in cinque articoli (dal 22 al 26), detta le norme concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento, unificando tutte quelle ora vigenti nell'ambito di ciascuna Forza armata.

Le nuove norme stabiliscono che (articolo 22) il grado iniziale in tutti i ruoli del complemento è quello di sottotenente; i requisiti degli aspiranti sono gli stessi definiti per gli ufficiali in servizio permanente; gli interessati per essere nominati ufficiali debbono superare un corso formativo di durata non inferiore a due mesi. Tale durata minima è stata fissata al fine di consentire la tempestiva immissione in servizio di quei giovani ufficiali per i quali, considerato il titolo di studio e le caratteristiche dell'impiego, non si ritiene necessario lo svolgimento di corsi prolungati.

Per quanto riguarda il limite di età, è stato fissato quello di 32 anni che consente di reclutare giovani diplomati e laureati in una fascia sufficientemente ampia senza invecchiare troppo la categoria.

Viene precisato, inoltre (articolo 23), che i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi sono le licenze di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed i diplomi di laurea definiti, per ciascun ruolo, ai sensi del già citato articolo 7, dando facoltà all'amministrazione di disporre, tenuto conto delle esigenze funzio-

nali di volta in volta definite, le assegnazioni alle Armi, ai Corpi, alle categorie ed alle specialità non solo sulla base dei predetti titoli ma anche in relazione alle qualità psico-fisiche ed attitudinali degli interessati.

La Guardia di finanza, stante la sua peculiarità conserva, per il reclutamento degli ufficiali di complemento, le norme particolari di cui alla legge 26 febbraio 1974, n. 45.

È stato considerato, altresì (articolo 24), il caso in cui il numero degli aspiranti ai corsi per ufficiali di complemento risulti inferiore alle esigenze e, in conseguenza, è stato stabilito che lo stesso Ministro possa destinare d'autorità alla frequenza dei predetti corsi i militari di leva già alle armi da non più di due mesi ed appositamente selezionati; in tal caso, per altro, il servizio complessivo non potrà avere una durata superiore a quella del servizio obbligatorio dei militari di truppa, salvo che gli interessati chiedano di svolgere il servizio previsto per gli ufficiali di complemento reclutati a domanda e con ferma prolungata. Trattasi di una norma cautelativa che difficilmente troverà applicazione, ma che risulta necessaria per poter tempestivamente intervenire qualora si determini una situazione eccezionale di crisi per l'essenziale inquadramento delle unità ai minori livelli.

L'articolo 25 conferma la validità delle norme dettate dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento. In particolare viene stabilito che gli ufficiali in parola possono accedere soltanto alla ferma di durata biennale, non rinnovabile, la quale, se da un lato soddisfa l'esigenza di disporre di un sufficiente numero di subalterni, dall'altro non ingenera negli interessati aspettative che una protratta permanenza in servizio fa naturalmente sorgere. Al termine di detta ferma è confermata (articolo 26), per gli ufficiali che vengono congedati, la corresponsione di un premio di congedamento pari al 15 per cento dello stipendio annuo del sottotenente per ogni semestre di servizio in ferma volontaria. Gli ufficiali di complemento possono altresì

partecipare ai concorsi per il reclutamento confermato nei ruoli speciali. Per i giovani che non intendono proseguire la carriera militare è altresì prevista una riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e di concetto delle amministrazioni dello Stato.

Titolo III.

Il titolo terzo — che consta di un solo articolo (27) — detta disposizioni per il tempo di guerra. Esso recepisce, in sostanza, le sole norme attualmente vigenti e, cioè, quelle della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Sono contemplati essenzialmente i casi di trasferimento in servizio permanente per merito di guerra di ufficiali subalterni di complemento (o di capitani che accettino il trasferimento con il grado di tenente) ed il caso della nomina per merito di guerra di sottufficiali al grado di sottotenente in servizio permanente.

In particolare, viene stabilito che i trasferimenti e le nomine decorrono dalla data del fatto d'arme, il quale si deve sostanziare in un'azione di comando svolta in modo eccezionale, in situazione particolarmente difficile.

È previsto, inoltre che, in tempo di guerra, la durata dei corsi di formazione possa essere ridotta; e ciò, nella considerazione che in tempo di guerra, in presenza di perdite, sussiste l'esigenza di poter effettuare ripianamenti in tempi ristretti.

Parte terza — Avanzamento — Titolo I.

Il titolo primo riporta le principali norme che sono alla base dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente o in congedo e tratta anche dei ruoli di anzianità ai fini dell'avanzamento, dei trasferimenti da ruolo a ruolo e delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nel capo primo vengono fissati (articolo 28) i requisiti indispensabili per conseguire la promozione al grado superiore, ma è chiaramente precisato che gli

stessi, per l'avanzamento ai vari gradi di generale, debbono essere posseduti in modo eminente; si è voluto, cioè, confermare il principio che il possesso dei normali requisiti può consentire il raggiungimento dei gradi medi della gerarchia, ma non degli alti gradi.

Si indicano, successivamente (articolo 29), le forme di avanzamento che sono l'anzianità, la scelta ed i meriti eccezionali; per ciascuna di tali forme sono stabilite (articolo 30) le caratteristiche fondamentali. In concreto, l'ufficiale deve in ogni caso essere riconosciuto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, mentre per l'avanzamento ad anzianità viene promosso in ordine di ruolo, per l'avanzamento a scelta è promosso secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito, qualora risulti compreso nell'aliquota di tale graduatoria corrispondente al numero di promozioni da effettuare. L'avanzamento per meriti eccezionali invece è svincolato dalle aliquote di valutazione e dall'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie e comporta la promozione con precedenza su tutti gli idonei ed iscritti in quadro del grado interessato.

Nel capo secondo (articoli da 31 a 34), dopo la norma volta a precisare che, ai fini dell'avanzamento, il grado e l'ordine di anzianità risultano dai ruoli formati secondo il disposto della legge sullo stato giuridico (articolo 31), viene precisato (articolo 32) che le forme di avanzamento ai vari gradi sono indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4.

Sono previste norme particolari per il trasferimento da ruolo a ruolo (articolo 33), tra le quali alcune già vigenti come il passaggio dai ruoli naviganti ai ruoli servizi degli ufficiali piloti che perdano l'idoneità al volo.

Inoltre, al fine di evitare che tra i ruoli si crei una barriera e che, quindi, brillanti ufficiali possano essere penalizzati soltanto in relazione alla provenienza ed all'iter formativo, è stata prevista una particolare normativa per il trasferimento dai ruoli speciali a quelli normali (articolo 34). I trasferimenti sono consentiti ai capitani con non più di 37 anni di età

allo scopo di assicurare agli interessati non solo l'accesso ai ruoli normali ma anche un regolare sviluppo di carriera nei nuovi ruoli.

Il capo terzo (articoli da 35 a 45) tratta delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Si stabilisce che (articoli 35 e 36) le autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento sono, per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza, le commissioni superiori di avanzamento, le commissioni ordinarie di avanzamento ed i superiori gerarchici; le competenze sono individuate per fasce di avanzamento ed i superiori gerarchici; le competenze sono suddivise per fasce di gradi tra commissioni superiori (da tenente colonnello a generale di divisione), commissioni ordinarie (da tenente a maggiore), superiori gerarchici (sottotenenti). Ai superiori gerarchici è affidata soltanto la valutazione dei sottotenenti, in quanto trattasi di personale per la maggior parte in addestramento che viene valutato soprattutto per i suoi meriti scolastici. In tal modo, sono state anche unificate le procedure che attualmente prevedono, per l'Esercito, la valutazione « gerarchica » fino al grado di tenente e collegiale per i gradi superiori e, per la Marina e l'Aeronautica e la Guardia di finanza, la valutazione collegiale per tutti i gradi.

A premessa dell'indicazione della composizione delle commissioni sono elencate le cariche che, per le loro caratteristiche e per i connessi impegni, non consentono a coloro che le ripercorrono, di far parte delle commissioni (articolo 37). Risultano esclusi gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o Sottosegretario, Capo di stato maggiore della difesa, Segretario Generale del ministero della difesa, Capo di Gabinetto, Comandante generale della Guardia di finanza (salvo quanto previsto per le commissioni che valutano gli ufficiali del Corpo), Consigliere militare del Presidente della Repubblica, Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli ufficiali impiegati nei servizi di sicurezza ed in enti, comandi e unità internazionali con sede fuori del territorio nazionale.

Per l'Esercito (articolo 38) è stato necessario confermare la vigente normativa che prevede, atteso l'elevato numero dei valutandi, la costituzione di due commissioni superiori per l'avanzamento, rispettivamente, ai gradi di generale e a quello di colonnello. Per detta Forza armata il criterio dell'anzianità è stato adottato in pieno, prevedendo che compongano la commissione « A » il Capo di stato maggiore, il presidente di sezione del Consiglio Superiore delle Forze armate ed i sette generali di corpo d'armata più anziani in ruolo, e facciano parte della commissione « B », oltre al Capo di stato maggiore e al Presidente di sezione del Consiglio superiore delle Forze armate, gli altri sette generali di corpo d'armata che seguono in ruolo. Di entrambe le commissioni entrano a far parte gli ufficiali più elevati in grado o più anziani dei Corpi, nonché il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri — qualora non faccia già parte di una delle commissioni — quando la valutazione riguardi gli ufficiali dei singoli Corpi o dell'Arma.

Per la Marina (articoli 39 e 40) si è preferito integrare il criterio dell'anzianità e della carica con quello dell'appartenenza di una equa parte degli ammiragli commissari al corpo degli ufficiali in valutazione al fine di una migliore considerazione delle doti professionali degli stessi per l'Aeronautica (articoli 39 e 40) si è preferito integrare il criterio dell'anzianità con quello della carica, in considerazione del fatto che la gran parte degli ammiragli e dei generali viene ad essere preposto ad alti comandi.

Criteri analoghi sono stati adottati per la definizione della composizione della commissione superiore di avanzamento della Guardia di finanza (articolo 41).

Criteri comuni alle tre Forze armate sono stati anche seguiti per la composizione delle commissioni ordinarie di avanzamento alle quali viene devoluta la valutazione dal grado di tenente a quello di maggiore (articoli 42, 43, 44 e 45). Le relative norme riprendono sostanzialmente quelle attuali, fatta eccezione per l'indicazione del presidente che, contrariamente a quanto attualmente previsto

(generale di corpo d'armata), può essere un generale o ammiraglio di divisione. Quanto sopra in considerazione che può non esserci sufficiente disponibilità di generali o di ammiragli del grado vertice, che è opportuno far operare contemporaneamente la commissione superiore e quella ordinaria e che i gradi gerarchici da conferire non sembrano richiedere necessariamente un presidente appartenente al grado massimo.

Titolo II.

Il titolo II (articoli da 46 a 80) contiene tutta la normativa concernente la valutazione e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Il capo primo (articoli da 46 a 55) tratta la valutazione per l'avanzamento. Vengono stabiliti in primo luogo (articolo 46) i requisiti necessari perché l'ufficiale venga valutato; tra di essi assumono particolare rilievo, soprattutto perché innovativi, quelli riferiti ai periodi minimi di permanenza nei gradi e alla validità del periodo di comando svolto in tutto o in parte nel grado precedente a quello rivestito.

Il requisito di permanenza minima nel grado è stato previsto perché da esso, secondo la nuova meccanica d'avanzamento, dipende il momento nel quale l'ufficiale è valutato. In sostanza, la base delle aliquote di valutazione non viene più calcolata in relazione ad una frazione degli ufficiali in ruolo mai valutati, ma solo in relazione all'anzianità di grado posseduta, assicurando così l'allineamento delle carriere. Il secondo requisito sopracitato è stato introdotto in quanto le attuali norme hanno comportato un'eccessiva rotazione negli incarichi, con effetti dannosi sulla funzionalità delle unità. Inoltre si è ritenuto opportuno rinviare la definizione dettagliata degli incarichi nei quali svolgere i predetti periodi di comando o di attribuzioni specifiche ad appositi decreti del Presidente della Repubblica.

Stabilite alcune norme relative a periodi di imbarco richiesti ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali della Marina (articolo 47), sono state indicate le

cause di non valutazione (articolo 48) — procedimento penale o disciplinare, sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado e aspettativa — nonché il caso eccezionale della sospensione quando le autorità giudicatrici ritengano di non disporre di sicuri elementi di valutazione (articolo 51).

Sono, quindi, indicate (articolo 49) la data entro la quale debbono essere maturate le condizioni per accedere all'avanzamento, l'autorità che deve emettere la determinazione per la formazione degli elenchi dei valutandi e le conseguenti modalità particolari relative a tale formazione.

In particolare, quale conseguenza del fatto che le promozioni avranno tutte luogo sotto la data del 1° luglio — come indicato al successivo articolo 58 — si è ritenuto opportuno spostare al 31 dicembre la data di determinazione delle aliquote. In tal modo si consentirà ai comandanti delle unità, il cui avvicendamento avviene normalmente nel mese di settembre, di esprimere giudizi più ponderati — in sede di redazione della documentazione caratteristica per l'avanzamento — sugli ufficiali in valutazione.

Lo stesso articolo 49 contiene, inoltre, la norma concernente la meccanica di avanzamento al grado di colonnello. Essa, come già illustrato in premessa, prevede la suddivisione del numero delle promozioni in due aliquote, la prima destinata ai tenenti colonnelli sottoposti alle prime quattro valutazioni, la seconda riservata ai tenenti colonnelli che, risultati ideonei e non iscritti in quadro, vengono ripresi in valutazione per l'avanzamento al grado superiore due anni dopo il quarto giudizio di idoneità senza immissione in quadro.

La norma modifica le attuali disposizioni che prevedono la rivalutazione dei tenenti colonnelli a disposizione e la promozione degli stessi soltanto in presenza di eventuali posti nell'ambito dei numeri massimi dei colonnelli.

L'articolo 50 indica i documenti dai quali le commissioni ed i superiori gerarchici debbono trarre gli elementi per esprimere giudizi sull'avanzamento, confe-

risce alle commissioni stesse la facoltà di interpellare qualunque superiore in servizio del valutando e, per gli ufficiali delle capitanerie di porto di grado superiore a tenente di vascello, prevede, come in atto, anche un rapporto del Ministro della marina mercantile per i servizi di istituto svolti per conto del relativo dicastero.

L'ultimo comma del predetto articolo, in particolare, precisa che il superiore gerarchico, quando deve formulare giudizio d'avanzamento, deve interpellare gli altri superiori dell'ufficiale, al fine di evitare che un'unica persona sia chiamata a formulare un giudizio decisivo.

Le norme concernenti le modalità per la pronuncia dei giudizi di avanzamento sono in parte modificate (articoli 52 e 53). In particolare, è variata la normativa relativa alla formulazione del giudizio di idoneità nel senso di prevedere la maggioranza semplice dei votanti per l'avanzamento fino al grado di colonnello e la maggioranza superiore ai due terzi dei votanti per l'avanzamento ai gradi di generale. Si è voluto, cioè, sottolineare la maggiore importanza del giudizio di idoneità per l'avanzamento ai gradi di generale per il quale è richiesto il possesso di qualità eminenti.

Le rimanenti norme non modificano quelle attualmente vigenti. Per il giudizio sull'avanzamento ad anzianità le commissioni formulano una dichiarazione di idoneità o di non idoneità. Per quello sull'avanzamento a scelta, il procedimento si scinde in due fasi: nella prima si procede ad accertare l'idoneità o meno, nella seconda si provvede alla graduazione degli idonei per mezzo dell'attribuzione di un punteggio di merito da uno a trenta, in quanto, tenendo conto che il numero delle promozioni da conferire a scelta è limitato, si rende necessario definire una graduatoria.

È da rilevare che, mentre per gli ufficiali fino al grado di colonnello si opera una valutazione analitica dei requisiti di cui all'articolo 28, per gli ufficiali generali gli elementi che la legge pone a base dei giudizi di avanzamento vengono valutati nel loro insieme e, cioè, senza procedere all'assegnazione preliminare di punti

parziali riferiti a gruppi di particolari requisiti. Si ribadisce in sostanza che si tratta di ufficiali i quali essendo pervenuti ai vertici della gerarchia, hanno già più volte subito l'accertamento analitico delle doti personali nonché delle qualità professionali e sui quali le commissioni debbono poter esprimere un giudizio complessivo che tenga anche conto della personalità di ciascuno (articolo 53).

In ogni caso (ultimo comma articolo 53), al fine di assicurare maggiore obiettività possibile, è prevista l'emanazione, di un regolamento concernente i criteri e le modalità a cui le commissioni debbono attenersi nel corso della valutazione.

Seguono (articolo 54) disposizioni relative all'approvazione, da parte del Ministro, degli elenchi degli idonei e dei non idonei nonché delle graduatorie di merito, con facoltà di disporre le esclusioni ritenute giuste e necessarie. Lo stesso articolo prevede di dare comunicazione agli interessati dell'esito del giudizio e a tutti gli idonei anche della posizione occupata in graduatoria. Vengono dettate, quindi (articolo 55), norme per la pronuncia dei giudizi da parte dei superiori gerarchici; in tal caso il giudizio, a differenza del disposto dell'attuale normativa, non è più definitivo, in quanto è ammesso il ricorso alla commissione ordinaria di avanzamento.

Il capo secondo (articoli da 56 a 67) detta norme concernenti i quadri di avanzamento, l'effettuazione delle promozioni ed il numero massimo della consistenza complessiva dei gradi dirigenziali.

Per quanto riguarda le modalità per la formazione dei quadri di avanzamento (articolo 56), è da rilevare l'estensione a tutte le Forze armate ed alla Guardia di finanza dell'iscrizione in ordine di graduatoria per i valutati a scelta; ciò ha consentito di prevedere un valido incentivo riferito all'attività svolta in tutto il periodo che precede la valutazione e di abrogare, per l'Esercito e la Guardia di finanza, l'istituto dei vantaggi di carriera.

In particolare sono previste norme intese a disciplinare la sostituzione degli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento, nonché l'ordine delle promozioni,

che corrisponde a quello di iscrizione in quadro (articolo 56, sesto e settimo comma), consentire la formazione dei quadri anche negli anni in cui, per taluni ruoli e gradi, non sono previste promozioni (articolo 57), al fine di poterle effettuare qualora si verificano vacanze per cause accidentali (specie ai vertici della gerarchia), far decorrere tutte le promozioni dalla data del 1° luglio dell'anno a cui si riferiscono i quadri (articolo 58), indipendentemente dalle vacanze esistenti nel grado superiore, allo scopo di evitare l'ingiustificata attribuzione di diverse anzianità (distribuite nel corso dell'anno secondo il verificarsi delle vacanze) ad ufficiali dello stesso quadro d'avanzamento. Lo stesso articolo 58, oltre a prevedere le norme particolari relative alle decorrenze delle promozioni al grado di sottotenente e, per i Corpi sanitari, a quello di tenente, stabilisce che la promozione al grado vertice di generale di Corpo d'armata, o corrispondente, avviene previa delibera del Consiglio dei ministri.

Dopo aver indicato le cause che determinano le vacanze e la data di decorrenza delle stesse (articolo 59), viene stabilito che le promozioni a scelta si effettuino in numero fisso annuale secondo quanto previsto dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla legge (articolo 60) e, nel caso in cui le vacanze superino in un anno il numero delle promozioni, esse non siano effettuate ma rinviate all'anno successivo (articolo 61).

Inoltre, al fine di assicurare regolarità all'avanzamento normalizzato sino al grado di tenente colonnello, si garantisce comunque l'avanzamento dei capitani mediante il collocamento in soprannumero di tanti tenenti colonnelli quante sono le vacanze ancora necessarie per consentire il predetto avanzamento (articolo 62); in tal modo viene anche conferita regolarità ai reclutamenti che, altrimenti, con la mancata promozione di aliquote di capitani, sarebbero compromessi.

Per quanto riguarda i gradi dirigenziali di colonnello e di generale vengono precisati i numeri massimi della consistenza di ciascun grado per le tre Forze armate e per la Guardia di finanza (arti-

colo 63) dai quali si rilevano, rispetto a quelli attuali, limitate differenze.

Allo scopo di conferire elasticità alla normativa, viene inoltre stabilito che la ripartizione dei predetti numeri tra i ruoli di ciascuna Forza armata e della Guardia di finanza, rilevabile dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla legge, può essere modificata con decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta dei ministri interessati.

Sono altresì precisate (articolo 64) le cariche e gli incarichi, anche al di fuori della organizzazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, per i quali gli interessati sono necessariamente considerati esclusi dal computo del numero massimo della consistenza del grado ovvero in soprannumero.

In merito alla meccanica di avanzamento riferita ai precitati gradi dirigenziali, non essendo previsto il soprannumero, è stata rilevata l'esigenza di prevedere che, qualora la consistenza massima non presenti le vacanze necessarie per assorbire tutte le promozioni, si proceda al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, sino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le promozioni da effettuare ed il numero derivante dalla somma delle vacanze esistenti e delle promozioni al grado superiore.

È apparso, altresì, opportuno prevedere un esodo a domanda, per gli ufficiali di ogni grado che si trovino a non più di quattro anni dal limite di età, collocando in ausiliaria volontari, in luogo di personale desideroso di continuare a prestare regolare servizio (articolo 65).

Una soluzione del genere, necessaria in relazione alla struttura piramidale degli organici dei quadri delle Forze armate e della Guardia di finanza, non appare equa se raffrontata alle analoghe norme di categorie di dipendenti pubblici. In conseguenza, per compensare almeno in parte coloro i quali vengono « espulsi » d'autorità e perché l'esodo volontario abbia pratico effetto, sono stati previsti alcuni benefici come il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita uguali

a quelli percepiti da coloro che restano in servizio fino ai limiti di età, la promozione ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, per coloro che alla data di cessazione dal servizio risultino valutati e dichiarati idonei almeno uno alla volta.

Infine, con l'articolo 66 si sancisce a tutti gli effetti la posizione di preminenza dei componenti del comitato dei capi di stato maggiore, conferendo agli stessi la nomina a generale di armata ed escludendoli dal computo della consistenza massima stabilita per il grado di generale di corpo d'armata.

Con l'articolo 67, si è voluto invece precisare, oltre a quelli già previsti, casi particolari di applicazione per la legge 22 luglio 1971, n. 536.

Il capo terzo, che consta di un solo articolo (68), disciplina i casi di non idoneità all'avanzamento, prevedendo, in particolare, la permanenza in servizio fino al limite di età per coloro che sono dichiarati non idonei, fatta eccezione per i gradi iniziali, per i quali si confermano le norme vigenti.

Il capo quarto (articoli da 69 a 73) detta norme in merito ai casi di sospensione della promozione e di rinnovazione del giudizio di avanzamento, alle modalità ed ai termini per addivenire ad una nuova valutazione e, in conseguenza, alla determinazione, nei vari casi, della decorrenza dell'anzianità.

Particolare menzione meritano le norme che disciplinano gli effetti *ex tunc* dei giudizi di avanzamento a scelta per i quali si formano graduatorie di merito. Per tali giudizi, a conferma delle norme attuali, viene disposto che l'ufficiale è valutato con i pari grado per i quali sarà formata la prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva della valutazione o della promozione; ciò, in quanto la graduatoria con la quale a suo tempo l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato ha normalmente già avuto effetto. Rimane però salvaguardata la posizione dell'ufficiale — risultato idoneo — rispetto alla graduatoria originaria o a quelle successive. Infatti, il punto di merito assegnato viene riferito prima alla graduatoria con la quale egli avrebbe do-

vuto essere valutato, per verificare se l'ufficiale risulti compreso, per la predetta graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti alle promozioni; in caso affermativo, l'interessato viene promosso con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, in caso negativo il procedimento si ripete per le successive graduatorie fino a quella dei pari grado con i quali l'ufficiale è stato valutato.

Il capo quinto (articolo 74) tratta il caso della rinnovazione dei giudizi di avanzamento a scelta che siano stati annullati d'ufficio o a seguito di accoglimento di ricorso. La norma è innovativa e prevede che, nel caso in questione, la promozione « ora per allora » non sia computata nel numero di quelle tabellari previste per l'anno, non determinando quindi una contrazione delle promozioni da effettuare e l'immediato collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di altri ufficiali, ma riassorbita con le vacanze derivanti da cause naturali.

Il capo sesto (articoli 75 e 76) si occupa dell'avanzamento per meriti eccezionali riservato agli elementi che abbiano reso eccezionali servizi alle Forze armate o alla Guardia di finanza e dimostrato di possedere qualità di rilievo. Per evitare eccessive accelerazioni di carriera e per far sì che la promozione sia conferita dopo che l'ufficiale abbia dato prova delle proprie capacità nel grado rivestito, è stabilito che l'interessato deve aver maturato almeno la metà del periodo di comando o di attribuzioni specifiche, oltre a non aver usufruito di altre promozioni per meriti eccezionali.

Il capo settimo (articoli da 77 a 80) reca norme particolari relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Si tratta di disposizioni che, pur alla luce dei criteri di base comuni, contemplano istituti, adottati in funzione delle caratteristiche e delle esigenze proprie di ciascuna Forza armata, essenzialmente per quanto riguarda i sottotenenti (o guardiamarina) che frequentano le accademie o le scuole di applicazione (prove di appello, transito nei ruoli speciali o nei ruoli servizi).

Titolo III.

Il titolo, costituito dal solo articolo 81, senza introdurre norme innovative in materia, opera il raccordo con le disposizioni della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Titolo IV.

Il titolo quarto detta norme in merito all'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e di complemento in congedo illimitato.

Il capo primo (articoli 82 e 83) riporta le norme comuni agli ufficiali delle diverse categorie.

Il capo secondo (articoli 84 e 85), tratta in particolare dell'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, che, da un lato, non è più subordinato alle esigenze di mobilitazione e, dall'altro, è sottoposto a condizioni più restrittive. Le nuove norme, infatti, al fine di evitare la proliferazione delle promozioni, consentono soltanto l'avanzamento al grado superiore a quello con il quale si cessa dal servizio permanente ed escludono dall'avanzamento stesso gli ufficiali che usufruiscono della promozione « alla vigilia ». In particolare, per l'avanzamento degli ufficiali generali viene anche richiesto un anno di richiamo in servizio ed il possesso di periodi minimi di permanenza nel grado di un terzo superiore a quelli previsti per i parigrado in servizio.

Il capo terzo (articoli da 86 a 91) contempla le particolari disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato. Per tali ufficiali l'avanzamento, come già nella legislazione vigente, è limitato al grado di tenente colonnello. Inoltre, ai fini della valutazione, alle tabelle 5, 6, 7 e 8 annesse al provvedimento, sono stati previsti alcuni vincoli come il compimento di determinati corsi o esperimenti pratici, il possesso di particolari titoli ovvero, in sostituzione, per coloro che siano richiamati alle armi, il compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco. Per gli stessi ufficiali, come d'altra parte per quelli dell'ausiliaria e della riserva, è prevista,

inoltre, per ovvie ragioni di opportunità, l'impossibilità di essere promossi prima dei pari grado ed anzianità del corrispondente ruolo del servizio permanente.

Una particolare favorevole disposizione è quella dell'articolo 90, secondo la quale il sottotenente di complemento, dopo due anni di servizio continuativo, è valutato per l'avanzamento e, se idoneo, è promosso con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio da aspirante e ufficiale, a prescindere dalle normali prescrizioni previste per l'avanzamento degli ufficiali della categoria di appartenenza. Ciò, sia per concedere la promozione al grado di tenente agli ufficiali di complemento più addestrati sia per dare adeguato riconoscimento a coloro che abbiano prestato ulteriore servizio dopo quello di prima nomina.

Norme particolari sono infine previste (articolo 91) per gli ufficiali di complemento della Marina e per i piloti di complemento di tutte le Forze armate ai fini del riconoscimento dell'imbarco e delle attività di volo svolti in ambito civile.

Titolo V.

Il titolo, in tre articoli (92, 93 e 94), contiene le disposizioni per l'avanzamento nel ruolo d'onore. Tali norme sono restrittive rispetto a quelle della precedente legislazione, in quanto, pur ritenendo indispensabile conservare l'istituto per una particolare considerazione verso la benemerita categoria, si è voluto, anche in questo caso, evitare un numero eccessivo di promozioni.

In particolare, è previsto che gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale possano ottenere tre promozioni solo dopo aver compiuto, ai fini del conseguimento di ciascuna di esse, cinque anni di anzianità di grado ed un anno di effettivo servizio da richiamati.

Condizioni più favorevoli sono state previste, per fini perequativi, nei confronti degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello. In via eccezionale, per i superinvalidi, è consentito il conferimento di una promozione dopo cinque anni di permanenza nel grado con

il quale sono stati iscritti in ruolo, senza il vincolo dell'anno di effettivo richiamo, se dei gradi di colonnello e di generale, e dal giorno successivo all'iscrizione nel ruolo d'onore, se di grado non superiore a tenente colonnello.

Titolo VI.

Al fine di evitare per quanto possibile, notevoli turbamenti al normale sviluppo delle carriere, è stato confermato, per ciò che concerne l'avanzamento in tempo di guerra, il criterio che ha presieduto alla elaborazione della vigente normativa: non derogare eccessivamente dalle disposizioni di base di cui ai titoli precedenti riferiti al tempo di pace.

Il capo primo (articoli da 95 a 102) riporta le norme fondamentali dell'avanzamento in questione, che riguardano: la riduzione a metà dei periodi di anzianità minima nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco (articolo 97); la sospensione di esami, corsi ed esperimenti di cui ai precedenti articoli 46 e 87 (citato articolo 97); il collocamento in aspettativa per prigionia o irreperibilità, con conseguente creazione di vacanze (articolo 98); il mantenimento dell'avanzamento a scelta, con la facoltà del Ministro (articolo 99) di colmare le vacanze mediante la formazione di quadri di avanzamento suppletivi. La riduzione dei periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di servizio presso i reparti ecc., di cui all'articolo 97, deriva dalla constatazione che l'onere dell'attività in guerra è maggiore di quello dei servizi svolti in tempo di pace. La sospensione dei corsi, degli esami e degli esperimenti consegue, invece, all'esigenza di non distogliere il personale interessato dalla sua missione fondamentale.

Per quanto riguarda il mantenimento del tipo di avanzamento a scelta — che potrebbe sembrare in contrasto con la necessità di colmare con maggiore rapidità le vacanze — è necessario tenere presente che gli ufficiali, in guerra, non sono tutti impiegati in incarichi con parità di onere

e rischio e che, pertanto, è indispensabile, attraverso la scelta, dare un giusto riconoscimento a chi più ha dato prova di elevate doti personali e professionali. La salvaguardia del sistema di avanzamento normalizzato è assicurata evitando di effettuare le promozioni a mano a mano che si verificano le vacanze, formando quadri d'avanzamento suppletivi nel secondo semestre e computando le promozioni conferite (31 dicembre) nel numero di quelle da effettuare al 1° luglio e per l'anno successivo (articolo 99).

In tempo di guerra, inoltre, per la valutazione ai fini dell'avanzamento, si richiedono agli ufficiali di complemento gli stessi periodi di permanenza minima nel grado, di comando ecc. prescritti per i pari grado in servizio permanente, in luogo dei corsi e degli esperimenti pratici previsti per il tempo di pace (articolo 100); e ciò, in quanto, durante la guerra, gli ufficiali in questione sono chiamati ad assolvere gli stessi incarichi dei colleghi in servizio permanente e tutti i corsi e gli esperimenti risultano sospesi.

Le rimanenti disposizioni del capo primo, che non richiedono particolare illustrazione, riguardano: la definizione del tempo di guerra (articolo 95); il conferimento del grado di generale d'armata — a cura del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri — a prescindere dall'ordine di anzianità (articolo 96); la possibilità di conseguire promozioni — secondo le norme stabilite per il complemento — da parte degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento (articolo 101); il divieto di far luogo all'avanzamento per meriti eccezionali sostituito dagli avanzamenti e dalle promozioni per merito di guerra (articolo 102).

Il capo secondo (articolo da 103 a 107) detta norme, già previste dalla vigente legislazione, in merito alle promozioni ed agli avanzamenti per merito di guerra nonché alle funzioni del grado superiore.

La promozione per merito di guerra (articolo 104) viene conferita all'ufficiale

che, in combattimento, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale; per essa è previsto il carattere di immediatezza (data del fatto d'arme) e non sono prescritti i periodi minimi di permanenza nel grado rivestito, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco.

Gli avanzamenti per merito di guerra (articolo 105) sono, invece, conferiti all'ufficiale che abbia dato prova di qualifiche professionali eminenti, contribuendo alla preparazione e allo svolgimento di operazioni di guerra. Essi si concretano in uno spostamento in ruolo che porta l'ufficiale ad essere valutato con anticipo rispetto al momento in cui gli sarebbe spettato per regolare turno. In tal caso, tuttavia, l'ufficiale, per essere valutato, deve aver compiuto i previsti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ai reparti e di imbarco.

Con l'articolo 105 si disciplinano infine i casi in cui l'ufficiale che abbia usufruito dell'avanzamento per meriti di guerra, venga a trovarsi nelle aliquote dei parigrado già valutati.

La differenza tra l'istituto della promozione e quello dell'avanzamento per merito di guerra sta nel fatto che, mentre nel primo caso si ritiene che l'ufficiale abbia dato una prova completa delle sue capacità professionali, nel secondo si chiede che l'ufficiale stesso, se già non l'abbia data, dia prova delle sue capacità e, quindi, consegua la promozione, in anticipo, ma sulla base di tutti gli elementi di giudizio.

Le proposte per le promozioni e per l'avanzamento per merito di guerra debbono essere presentate nel più breve tempo possibile (3 mesi, salvo casi di forza maggiore); su di esse decide il Ministro dopo il voto favorevole espresso all'unanimità dalle commissioni di avanzamento (articolo 106).

Le rimanenti disposizioni concernono le procedure di dettaglio per il conferimento delle promozioni e degli avanzamenti e non richiedono particolari illustrazioni.

In merito all'istituto delle funzioni del grado superiore (articolo 107), vi è da dire che esso concorre ad assicurare alle unità il necessario livello di efficienza. Anche se le vacanze createsi in tempo di guerra, come è stato rilevato in precedenza, possono essere ripianate con quadri suppletivi è comunque, necessario che, in attesa delle promozioni, vengano soddisfatte le contingenti esigenze di inquadramento.

Il capo terzo contiene la disciplina concernente l'avanzamento di ufficiali in particolari condizioni fisiche o reduci dalla prigionia.

L'articolo 108 consente di valutare per l'avanzamento l'ufficiale che temporaneamente non idoneo per ferite o lesioni o altre infermità riportate in guerra, non abbia potuto compiere i prescritti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche presso i reparti o di imbarco. Gli articoli 109 e 110, invece, disciplinano l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente non valutati o non promossi perché in aspettativa per prigionia di guerra e degli ufficiali delle categorie in congedo prigionieri di guerra; essi prescrivono che alla cessazione della prigionia si provvede alla ricostruzione delle posizioni di avanzamento sempre che nulla risulti a carico degli interessati — dal punto di vista penale o disciplinare — in ordine al fatto di cattura e sempre che gli stessi abbiano acquisito o acquisiscano gli altri titoli per l'avanzamento.

È da precisare che gli ufficiali della riserva e della riserva di complemento, per essere promossi con effetto retroattivo, debbono aver compiuto i periodi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ai reparti e di imbarco prima della cessazione del tempo di guerra, in quanto non hanno obblighi di servizio in tempo di pace. Diverse invece sono le possibilità degli ufficiali dell'ausiliaria e di complemento che possono acquisire le condizioni per l'avanzamento anche oltre il tempo di guerra.

Infine, l'articolo 111 estende il trattamento favorevole di cui al precitato arti-

colo 108 agli ufficiali fatti prigionieri dopo essere stati feriti in combattimento o durante la degenza per ferite o altre invalidità riportate in guerra.

Parte quarta — Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113.

La parte quarta, in quattordici articoli, contiene le modifiche da apportare alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali, soprattutto in conseguenza della rielaborazione della legge sull'avanzamento.

Con l'articolo 112 si è voluto riprendere il disposto dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 187, volto a stabilire che il tempo trascorso in aspettativa per « qualsiasi » infermità non comporta alcuna detrazione d'anzianità. È stato precisato, inoltre, che la predetta detrazione, per motivi stabiliti dalla legge sullo stato, può comportare non solo la modifica dell'anzianità relativa, ma anche quella dell'anzianità assoluta, in quanto attualmente, l'indicazione generica di « anzianità » dà adito a notevoli dubbi di interpretazione.

Le modifiche proposte con gli articoli 113, 114, 115 e 116 derivano dalla opportunità di abrogare, per maggior chiarezza, tutta la normativa concernente la posizione di « a disposizione » già indirettamente esclusa dalle nuove norme sull'avanzamento. In concreto, le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente restano quelle di servizio effettivo, aspettativa e sospensione dall'impiego. Con gli articoli 117 e 118 si è provveduto, invece, ad apportare le modifiche conseguenti alla nuova disciplina dell'aspettativa per riduzione di quadri.

In relazione a quanto disposto nell'articolo 112 è stato altresì previsto un unico caso di aspettativa per infermità temporanea. In materia è stato, infine, eliminato il divieto di concedere l'aspettativa a giorni anziché a mesi interi.

Ad evitare dubbi interpretativi si è ritenuto opportuno precisare (articolo 119) che l'ufficiale sospeso precauzionalmente dall'impiego, dopo un biennio,

deve essere considerato in soprannumero per i gradi fino a quello di tenente colonnello ma deve risultare in eccedenza alle consistenze massime previste per i gradi di colonnello e di generale.

Gli articoli 120 e 123 riportano quanto innovato con la legge 15 maggio 1986, n. 224, circa gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio e circa la posizione di ausiliaria di tutti gli ufficiali.

In relazione ai nuovi limiti d'età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente, con l'articolo 122 sono stati modificati e, per quanto possibile unificati, quelli per il collocamento in congedo assoluto.

Il trattamento economico dell'ausiliaria è esteso anche agli ufficiali collocati direttamente nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio (articolo 123).

Allo scopo di evitare la proliferazione delle promozioni degli ufficiali non in servizio e per dare il giusto valore alla iscrizione in ruoli d'onore, si è provveduto (articolo 124) a limitare tali iscrizioni al personale che riporti in servizio mutilazioni o invalidità da ascrivere ad una delle prime cinque categorie (anziché delle otto categorie) previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1976, n. 915.

Con l'articolo 125, infine, si sancisce, in conseguenza alle modifiche apportate alla normativa di base, la sostituzione delle tabelle annesse alla legge n. 113 del 1954, concernenti i limiti di età, già indicati in premessa.

Parte quinta — Norme di delega e finali.

L'articolo 126 prevede che la disciplina per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella prevista dalla presente legge venga stabilita mediante uno o più decreti delegati con effetti dal 1° gennaio 1989 (in raccordo con le scadenze del 31 dicembre 1988 previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224).

Con l'articolo 127 sono definiti i principi ed i criteri direttivi ai quali devono

essere informati i predetti decreti delegati e che riguardano:

previsione di norme concernenti l'unificazione di ruoli (per l'Esercito: dei ruoli degli ufficiali medici, veterinari e farmacisti nel Corpo sanitario; per la Marina: dei ruoli degli ufficiali medici e farmacisti del Corpo sanitario; per l'Aeronautica: dei ruoli degli ingegneri, dei chimici e dei fisici nel Corpo del genio aeronautico), comprensive delle modalità per l'iscrizione dei ruoli unificati e per l'avanzamento durante la prima fase di applicazione della legge;

costituzione dei nuovi ruoli (per l'Esercito: ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi tecnico-logistici; per l'Aeronautica: ruolo servizi speciale; per la Guardia di finanza: ruolo speciale). È prevista altresì, per riparare ad annose ingiustizie, l'immissione a domanda nel ruolo speciale dei Corpi tecnico-logistici di personale del corrispondente ruolo normale della stessa Forza armata avente grado da sottotenente a tenente colonnello e con la ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici, per gli ufficiali provenienti dal complemento e transitati nei ruoli normali per concorso con la stessa anzianità posseduta da ufficiale di complemento;

mantenimento in via transitoria della vigente disciplina sul reclutamento, salvaguardando le posizioni giuridiche e i diritti acquisiti dagli allievi e dagli aspiranti, nonché dai partecipanti a concorsi già banditi;

possibilità di optare per i vecchi limiti di età concessi agli ufficiali che siano raggiunti dagli stessi entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge e applicazione del limite di età del grado di provenienza agli ufficiali che abbiano optato per i vecchi limiti di età e siano poi stati promossi, qualora nel nuovo grado siano previsti dalla nuova legge limiti più bassi;

allineamento alla nuova normativa sull'avanzamento in un periodo di tempo compreso tra 1 e 8 anni, a seconda della situazione dei vari ruoli per quanto con-

cerne titoli, esami, corsi e permanenza nei gradi. Il totale delle promozioni da conferire nell'arco del predetto periodo non potrà comunque eccedere il totale di quelle tabellari della nuova legge. Sono inoltre previste garanzie per gli ufficiali già valutati prima dell'entrata in vigore della legge;

abolizione della posizione di « a disposizione » con conseguente rientro nel servizio permanente effettivo degli ufficiali già collocati in detta posizione, che, se colonnelli o generali, non vengono più valutati (ad essi compete però la promozione alla vigilia se non hanno beneficiato di promozione nella « a disposizione »);

previsione che le inevitabili eccedenze connesse con l'applicazione della nuova legge, per un periodo di sei anni, siano calcolate sulla base della consistenza massima complessiva di ciascun grado (senza distinzione tra i ruoli). Gli ufficiali eccedenti saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri sino ai limiti di età;

applicazione delle nuove norme in materia di composizione delle commissioni di avanzamento a partire dalle valutazioni riferite ai quadri di avanzamento del 1989;

nomina al nuovo grado di generale d'armata per i componenti del comitato dei Capi di stato maggiore dall'entrata in vigore della legge;

applicazione della nuova disciplina concernente i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche dopo un numero di anni pari a 3 volte le eventuali variazioni in aumento dei periodi stessi.

L'articolo 128 si ricollega alle prerogative, nei confronti degli ufficiali delle Capitanerie di Porto, del Ministero della marina mercantile che provvede anche all'amministrazione di detti ufficiali e alle dotazioni di mezzi e infrastrutture sul bilancio della Marina mercantile.

Infine, con l'articolo 129 vengono determinati gli oneri finanziari connessi con l'attuazione della legge stessa.

INDICE DEGLI ARTICOLI

PARTE I: Ruoli degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza (Articoli 1-5).

PARTE II: Reclutamento.

TITOLO I: Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

CAPO I: Disposizioni comuni (Articoli 6-11).

CAPO II: Ufficiali dei ruoli normali (Articoli 12-17).

CAPO III: Ufficiali dei ruoli speciali (Articoli 18-19).

CAPO IV: Limiti di età per la nomina ad ufficiale dei ruoli normali e speciali (Articolo 20).

CAPO V: Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, del Corpo degli specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza (Articolo 21).

TITOLO II: Reclutamento degli ufficiali di complemento (Articoli 22-26).

TITOLO III: Disposizioni per il tempo di guerra (Articolo 27).

PARTE III: Avanzamento.

TITOLO I: Dell'avanzamento in generale.

CAPO I: Norme fondamentali (Articoli 28-30).

CAPO II: Ruoli di anzianità (Articoli 31-34).

CAPO III: Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento (Articoli 35-45).

TITOLO II: Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

CAPO I: Valutazione per l'avanzamento (Articoli 46-55).

CAPO II: Quadri di avanzamento e promozioni (Articoli 56-67).

CAPO III: Non idoneità all'avanzamento (Articolo 68).

CAPO IV: Sospensione delle promozioni e rinnovazione dei giudizi di avanzamento (Articoli 69-73).

CAPO V: Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato (Articolo 74).

CAPO VI: Avanzamento per meriti eccezionali (Articoli 75-76).

CAPO VII: Norme particolari per l'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti dei ruoli normali (Articoli 77-80).

TITOLO III: Avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (Articolo 81).

TITOLO IV: Avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e di complemento in congedo illimitato).

CAPO I: Disposizioni comuni (Articoli 82-83).

CAPO II: Avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva (Articoli 84-85).

CAPO III: Avanzamento degli ufficiali di complemento (Articoli 86-91).

TITOLO V: Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore (Articoli 92-94).

TITOLO VI: Avanzamento in tempo di guerra.

CAPO I: Norme di carattere generale (Articoli 95-102).

CAPO II: Promozione e avanzamento per meriti di guerra — Funzioni del grado superiore (Articoli 103-107).

CAPO III: Avanzamento degli ufficiali in particolari condizioni fisiche e degli ufficiali reduci dalla prigionia (Articoli 108-111).

PARTE IV: Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113 (Articoli 112-125).

PARTE V: Norme di delega e finali (Articoli 126-128).

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1: Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Quadro I: Ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

Quadro II: Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni.

Quadro III: Ruolo normale del Corpo tecnico.

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali.

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario.

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo di commissariato.

Quadro VII: Ruolo normale del Corpo di amministrazione.

Quadro VIII: Ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Quadro IX: Ruolo speciale unico delle Armi.

Quadro X: Ruolo speciale dei Corpi tecnico logistici.

Quadro XI: Ruolo tecnico operativo dell'Arma dei carabinieri.

Quadro XII: Ruolo tecnico amministrativo.

TABELLA 2: Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina.

Quadro I: Corpo di Stato maggiore — Ruolo normale.

Quadro II: Corpo di Stato maggiore — Ruolo speciale.

Quadro III: Corpo del Genio navale — Ruolo normale.

Quadro IV: Corpo del Genio navale — Ruolo speciale.

Quadro V: Corpo delle Armi navali — Ruolo normale.

Quadro VI: Corpo delle Armi navali — Ruolo speciale.

Quadro VII: Corpo Sanitario — Ruolo normale.

Quadro VIII: Corpo di Commissariato — Ruolo normale.

Quadro IX: Corpo di Commissariato — Ruolo speciale.

Quadro X: Corpo delle Capitanerie di porto — Ruolo normale.

Quadro XI: Corpo delle Capitanerie di porto — Ruolo speciale.

Quadro XII: Corpo degli specialisti della Marina — Ruolo unico.

TABELLA 3: Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Quadro I: Ruolo Naviganti normale.

Quadro II: Ruolo Naviganti speciale.

Quadro III: Ruolo Servizi normale.

Quadro IV: Ruolo Servizi speciale.

Quadro V: Genio aeronautico — Ruolo normale.

Quadro VI: Genio aeronautico — Ruolo speciale.

Quadro VII: Corpo Commissariato — Ruolo normale.

Quadro VIII: Corpo Commissariato — Ruolo speciale.

Quadro IX: Corpo Sanitario aeronautico.

Quadro X: Ruolo unico specialisti.

TABELLA 4: Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Quadro I: Ruolo normale.

Quadro II: Ruolo speciale.

Quadro III: Ruolo tecnico-operativo.

TABELLA 5: Avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato dell'Esercito.

TABELLA 6: Avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato della Marina.

TABELLA 7: Avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato dell'Aeronautica.

TABELLA 8: Avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato della Guardia di finanza.

TABELLA 9: Suddivisione del numero complessivo dei generali e dei colonnelli

in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza.

TABELLA A: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

TABELLA B: Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento.

TABELLA C: Arma, corpo, ruolo cui devono appartenere gli ufficiali componenti il Consiglio di disciplina.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE I

RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 1.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'esercito sono i seguenti:

a) ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

b) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

c) ruolo normale del Corpo tecnico;

d) ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali;

e) ruolo normale del Corpo sanitario;

f) ruolo normale del Corpo di commissariato;

g) ruolo normale del Corpo di amministrazione;

h) ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;

i) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

l) ruolo speciale dei Corpi tecnologici;

m) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri;

n) ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente in ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

ART. 2.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

a) Corpo di stato maggiore:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

b) Corpo del genio navale:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

c) Corpo delle armi navali:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

d) Corpo sanitario — ruolo normale;

e) Corpo di commissariato:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

f) Corpo delle capitanerie di porto:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

g) Corpo degli specialisti, da suddividere nei sottoruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del Corpo degli specialisti sono iscritti nel ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 3.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

a) Arma aeronautica:

- 1) ruolo naviganti normale;
- 2) ruolo naviganti speciale;
- 3) ruolo servizi normale;
- 4) ruolo servizi speciale;
- 5) ruolo unico specialisti — da suddividere nei sottoruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) Corpo del genio aeronautico:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

c) Corpo di commissariato aeronautico:

- 1) ruolo normale;
- 2) ruolo speciale;

d) Corpo sanitario aeronautico — ruolo normale.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli normali del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo unico specialisti sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 4.

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Guardia di finanza sono i seguenti:

- a) ruolo normale;
- b) ruolo speciale;
- c) ruolo tecnico-operativo.

2. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva sono iscritti rispettivamente nei ruoli corrispondenti a quelli di provenienza del servizio permanente.

3. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, salvo quanto disposto al comma 4, sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello normale del servizio permanente.

4. Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento del ruolo tecnico-operativo sono iscritti in un ruolo corrispondente a quello del servizio permanente.

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge per Forze armate si intendono l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica; se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

2. Fanno altresì parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo quelli iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574.

PARTE II

RECLUTAMENTO

TITOLO I

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 6.

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani; possono essere nominati ufficiali anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, nonché delle doti morali, intellettuali e di cultura professionale necessarie per adempiere le funzioni di ciascun ruolo cui accedere e del grado da rivestire;

c) aver compiuto, all'atto della nomina ad ufficiale, il diciottesimo anno di età e non aver superato l'età massima stabilita dalla presente legge per ciascun ruolo. Per le nomine da conferire per concorso il predetto limite massimo di età non dovrà essere superato alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso stesso. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

ART. 7.

1. La nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di sottotenente o di tenente dopo il superamento dei corsi e dei concorsi previsti per ciascun ruolo.

2. I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado e quelli universitari validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette Forze armate e della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze. Con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli danno accesso.

3. Con decreti ministeriali sono altresì stabiliti il numero dei posti da mettere a concorso, i requisiti, le prove, i programmi di esame, le modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione alle accademie ed alle scuole di applicazione, nonché, in relazione al disposto del successivo articolo 20, i limiti di età per la partecipazione ai predetti concorsi. I termini possono essere fissati da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.

4. Gli ufficiali inferiori di complemento, che abbiano compiuto almeno 4 mesi di servizio di prima nomina e che siano o meno in servizio, appartenenti all'Arma dei carabinieri e alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, al Corpo di stato maggiore della Marina al Corpo delle Capitanerie di Porto e al ruolo naviganti o al ruolo servizi dell'Aeronautica, possono essere ammessi, previo superamento di appositi concorsi, alla frequenza del secondo anno di accademia del corso relativo all'Arma, corpo o ruolo di appartenenza.

5. Nei concorsi per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente con il grado di sottotenente, di tenente o di capitano ed altresì nei concorsi indicati al comma 4, il numero dei posti da mettere a concorso, i requisiti, le prove di esame e le norme per l'espletamento dei concorsi, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, sono stabiliti con decreti ministeriali. I predetti termini possono essere fissati da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.

6. Nei concorsi per l'ammissione alle accademie ed alle scuole di applicazione e in quelli per la nomina diretta a ufficiale in servizio permanente le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. I Ministri della difesa e delle finanze hanno facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino ulteriormente disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso. Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per qualsiasi causa, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi previsti, i predetti Ministri hanno facoltà di procedere ad altrettante ammissioni ai corsi o nomine secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 8.

1. Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

a) dagli allievi o aspiranti delle accademie militari;

b) per concorso:

1) dagli ufficiali inferiori e aspiranti ufficiali di complemento;

2) dai sottufficiali in servizio permanente;

3) dai giovani, anche se alle armi, in possesso dei titoli di studio stabiliti per ciascun ruolo.

ART. 9.

1. La nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli normali decorre:

a) per gli allievi provenienti dalle accademie militari, da data non anteriore a quella conclusiva del primo ciclo biennale di studi a cui hanno partecipato, e per gli aspiranti, provenienti dagli stessi istituti, dalla data di nomina ad aspirante conferita a norma del successivo articolo 10;

b) per i provenienti dai giovani e dagli ufficiali inferiori e aspiranti di complemento di cui alla lettera *b)*, numeri 1) e 2) del precedente articolo 8, dalla stessa data stabilita per i provenienti dalle accademie militari, nominati ufficiali nello stesso anno, con iscrizione in ruolo dopo l'ultimo dei predetti ufficiali. Detto personale dovrà superare un unico concorso.

2. La nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

3. La nomina diretta a tenente in servizio permanente decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso, con l'attribuzione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 58 per i tenenti immessi nei ruoli normali dei Corpi sanitari, di una anzianità giuridica pregressa pari alla durata legale del corso di laurea diminuita di tre anni.

ART. 10.

1. Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio di detto anno.

2. Il grado di aspirante ufficiale è conferito con decreto ministeriale, ha carattere temporaneo e si colloca in posizione immediatamente precedente la successione gerarchica dei gradi degli ufficiali.

3. Gli aspiranti ufficiali che superano gli esami, gli esperimenti o i tirocini prescritti sono confermati ufficiali conseguendo la nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente o, se aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze, la nomina a tenente in servizio permanente.

4. Agli aspiranti ufficiali che non abbiano superato le prove di cui al comma 3 si applicano le norme per essi previste dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti riguardanti le Accademie indicate nel comma 1.

ART. 11.

1. Gli ufficiali in servizio permanente contraggono gli obblighi di permanenza in servizio di seguito indicati:

a) ufficiali dei ruoli normali: otto anni dalla nomina a sottotenente o aspirante, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, per i quali l'obbligo di servizio è stabilito in dodici anni dalla data di conferimento della qualifica di aspirante. Gli ufficiali o aspiranti debbono commutare il predetto obbligo di servizio in altro di pari durata a decorrere dalla data del conseguimento del diploma di laurea per essi previsto. Qualora detta laurea non venga conseguita entro il periodo massimo stabilito dalle norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti di formazione militare, l'ufficiale o aspirante è trasferito anche in soprannumero, a seconda del ruolo di appartenenza, nel ruolo speciale delle Armi o dei Corpi dell'Esercito e nei corrispondenti ruoli speciali della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento,

salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 80 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. L'ufficiale è trasferito con il grado e l'anzianità posseduti; l'aspirante all'atto del trasferimento assume il grado di sottotenente. L'aspirante della Marina o dell'Aeronautica dell'accademia di sanità militare è trasferito nel ruolo speciale della rispettiva Forza armata stabilito di volta in volta con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle situazioni dei singoli ruoli e al titolo di studio posseduto. L'ufficiale trasferito nei ruoli speciali può chiedere, dopo almeno due anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 80 per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica; il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio;

b) ufficiali dei ruoli normali, reclutati ai sensi del precedente articolo 8, lettera *b)*, numero 3), con nomina diretta al grado di tenente: quattro anni dalla nomina a tenente. Ai predetti ufficiali viene attribuito un premio di arruolamento, pari all'ammontare dello stipendio annuo lordo iniziale spettante al sottotenente in servizio permanente. In caso di cessazione dal servizio, che non sia dovuta a decesso o ad infermità contratta per causa di servizio, l'ufficiale è tenuto alla restituzione del premio di arruolamento in misura pari a tanti sestanti sono gli anni interi mancanti al completamento dell'obbligo di servizio assunto;

c) ufficiali dei ruoli speciali: quattro anni dalla nomina a sottotenente, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciali dell'Aeronautica e per i provenienti dagli ufficiali piloti di complemento della Marina, per i quali l'obbligo di permanenza in servizio è stabilito in dodici anni dalla data di ammissione al corso di pilotaggio aereo o, limitatamente al predetto ruolo naviganti speciale, al corso per navigatori.

2. Debbono altresì assumere l'obbligo di permanere in servizio:

a) per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla data di ammissione al corso, gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Guardia di finanza ammessi alla frequenza di corsi di pilotaggio aereo;

b) per un periodo pari a quattro volte la durata del corso, a decorrere dalla data di ammissione al corso stesso, gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ammessi alla frequenza di corsi di alta specializzazione determinati con decreto del Ministro della difesa o delle finanze;

c) per un periodo di otto anni, a decorrere dalla data di nomina a guardiamarina, gli ufficiali in servizio permanente, reclutati ai sensi del successivo articolo 12, comma 2, lettera b);

d) per un periodo pari a due volte e mezzo la durata dei corsi di specializzazione gli ufficiali in servizio permanente dei Corpi sanitari delle Forze armate.

CAPO II.

UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI.

ART. 12.

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei seguenti ruoli sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi o aspiranti provenienti dalle accademie militari che abbiano completato con esito favorevole il ciclo di studi previsto dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza:

a) per l'Esercito: ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; ruoli normali del Corpo tecnico, del Corpo dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di amministrazione;

b) per la Marina: ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali; del Corpo di commissariato e del Corpo della capitaneria di porto;

c) per l'Aeronautica: ruolo naviganti normale e ruolo servizi normale dell'Arma aeronautica; ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

d) per la Guardia di finanza: ruolo normale della Guardia di finanza.

2. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi sanitari sono tratti, con il grado di tenente:

a) dagli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze;

b) per concorso, dai giovani in possesso dei titoli di studio definiti per ciascun ruolo ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7.

3. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti anche per concorso:

a) con il grado di sottotenente di vascello, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7;

b) con il grado di guardiamarina, dai giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso, ovvero, dai sottotenenti di vascello di complemento del Corpo di stato maggiore e del Corpo del genio navale in possesso del diploma di capitano di lungo corso o di macchina, che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella Marina militare e abbiano compiuto almeno due anni di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile.

ART. 13.

1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito, escluso il Corpo sanitario, possono essere

tratti con il grado di sottotenente dagli ufficiali inferiori di complemento e dai giovani, anche alle armi, i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del primo biennio dei corsi di laurea definiti, per ciascun ruolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 e superino apposito concorso.

2. Gli ufficiali in servizio permanente reclutati ai sensi del comma 1 sono ammessi a frequentare i corsi di studio delle scuole di applicazione unitamente ai provenienti dall'accademia militare nominati ufficiali nello stesso anno.

3. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dei Corpi tecnici, dei trasporti e dei materiali, di commissariato e di amministrazione dell'Esercito dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali e di Commissariato della Marina, dei ruoli normali del Corpo del genio aeronautico e del Commissariato aeronautico possono altresì essere reclutati con il grado di tenente dai giovani che, in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo ai sensi del comma 2 del citato articolo 7, superino appositi concorsi.

ART. 14.

1. I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 12, comma 2, lettera b), e comma 3 e quelli di cui all'articolo 13, comma 3, frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico, al termine dei quali l'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello ottenuto nella graduatoria di fine corso.

ART. 15.

1. Il numero dei sottotenenti in servizio permanente provenienti dalle accademie militari da immettere annualmente nei ruoli normali non può superare, per

ciascun ruolo, le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite:

a) per l'Esercito: un undicesimo;

b) per la Marina: ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, del commissariato e della Capitaneria di porto: un ottavo;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo naviganti normale: un nono;

2) ruolo servizi normale e ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: un decimo;

d) per la Guardia di finanza: un undicesimo.

2. Il numero dei tenenti in servizio permanente provenienti dall'accademia di sanità militare interforze da immettere annualmente nei ruoli non può superare le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite: ruoli normali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: un settimo.

ART. 16.

1. I concorsi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), e all'articolo 13 possono essere banditi per ciascun ruolo soltanto nell'anno in cui il prevedibile numero degli allievi, aspiranti o sottotenenti, provenienti dall'accademia, che concluderanno nello stesso anno il ciclo di studi per essi previsto, risulta inferiore agli undici decimi del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per ciascun ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo è pari alla differenza tra il valore numerico calcolato ai sensi dell'articolo 15 per lo stesso ruolo e il prevedibile numero degli allievi, aspiranti o sottotenenti, prove-

nienti dall'accademia che concluderanno nell'anno considerato il ciclo degli studi per essi previsto.

3. Il Ministro della difesa, in deroga a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7, ha la facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino eventualmente disponibili, alla data di approvazione della graduatoria, rispetto al valore numerico calcolato ai sensi dell'articolo 15, per ciascun ruolo.

ART. 17.

1. Le accademie militari, le scuole di applicazione dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, la scuola ufficiali dei carabinieri, e gli altri istituti militari che impartiscono insegnamenti a livello universitario e post-universitario sono istituti universitari ad ordinamento speciale.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme per disciplinare:

a) l'ordinamento didattico delle accademie, scuole e istituti di cui al comma 1;

b) la determinazione dei corsi di laurea svolti presso i predetti istituti, la definizione dei relativi piani di studio, la durata dei singoli corsi di laurea, nonché gli indirizzi degli studi;

c) il rilascio dei diplomi di laurea;

d) il riconoscimento degli studi compiuti presso le accademie, scuole e istituti militari agli effetti del passaggio ad altri corsi di laurea presso università statali e non statali;

e) l'istituzione e il riordinamento dei ruoli del personale civile docente e il relativo stato giuridico anche ai fini dell'esercizio dell'attività di insegnamento;

f) le modalità per il riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo all'entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il ciclo di studi quadriennale presso le rispettive accademie militari e le scuole di applicazione o la scuola ufficiali dei carabinieri.

3. Nei predetti decreti sono altresì stabilite le equipollenze con i diplomi di laurea validi per l'ammissione agli impieghi nelle carriere direttive, amministrative e tecniche, delle amministrazioni pubbliche e private.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 2, all'attività di insegnamento presso le accademie, scuole e istituti previsti nel presente articolo si fa fronte mediante incarichi annuali conferiti con decreti del Ministro della difesa o delle finanze a docenti universitari autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione. Docenti universitari possono altresì essere comandati annualmente a prestare attività di insegnamento presso gli istituti militari medesimi; il comando è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa o delle finanze; alle spese per il personale docente provvede il Ministero della difesa o delle finanze.

CAPO III.

UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI.

ART. 18.

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate sono tratti:

a) con il grado di sottotenente, fatta eccezione per il ruolo navigante speciale dell'Aeronautica, mediante concorso per titoli ed esami:

1) dagli ufficiali di complemento che abbiano completato il servizio di prima nomina;

2) dai sottufficiali in servizio permanente in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) con il grado di capitano dagli ufficiali piloti di complemento di cui all'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché dagli ufficiali navigatori di complemento di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge.

2. Gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali in servizio permanente di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 1 possono partecipare ai concorsi indetti per i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Forza armata di appartenenza. Ai predetti concorsi gli ufficiali di complemento possono partecipare limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo di appartenenza. Per i sottufficiali in servizio permanente i diplomi ed i titoli validi per l'accesso a ciascun ruolo speciale sono definiti con decreto ministeriale.

3. I sottotenenti del ruolo naviganti speciale dell'aeronautica sono tratti mediante concorso per titoli ed esami:

a) dai giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per la nomina ad ufficiale, superino apposito corso teorico della durata non superiore a sei mesi e conseguano successivamente il brevetto di pilota militare o navigatore militare. Durante la frequenza del corso ed il periodo di istruzione in volo i predetti giovani sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e qualora non superino il corso o non conseguano il brevetto di pilota militare o navigatore militare sono prosciolti dalla ferma e per essi si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti muniti di brevetto di pilota militare o di navigatore militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti o navigatori e dai

sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica che siano in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza, destinati ad essere impiegati prioritariamente in speciali compiti dei settori organizzativo, logistico, di supporto operativo e dell'informatica, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, mediante separati concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento che stiano prestando o abbiano prestato servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) dai sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti commi 1 e 4, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano un corso applicativo, di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale è rideterminata l'anzianità relativa in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

6. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) del comma 3 sono nominati sottotenenti del ruolo naviganti speciale al conseguimento del brevetto di pilota militare o di navigatore militare.

7. L'anzianità relativa viene determinata in base al punteggio risultante dalla somma di un quinto del voto riportato nella graduatoria di concorso, dei due quinti del voto riportato alla fine del corso teorico e dei due quinti del voto riportato alla fine del corso di pilotaggio o di navigatore. I suddetti voti sono espressi in centesimi.

ART. 19.

1. Il numero dei posti a concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 18 non può superare annualmente, per ciascun ruolo, le aliquote dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori di seguito stabilite:

a) per i ruoli speciali dell'Esercito: un tredicesimo;

b) per i ruoli speciali della Marina: un tredicesimo;

c) per l'Aeronautica:

1) ruolo naviganti speciale: un decimo;

2) tutti gli altri ruoli speciali: un dodicesimo;

d) per il ruolo speciale della Guardia di finanza: un tredicesimo.

2. Il numero dei posti, da stabilirsi nei bandi di concorso di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 19 maggio 1986, n. 224, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico degli ufficiali inferiori, maggiorato sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici. Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria per i suddetti ruoli e sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 59.

3. Ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera b), numero 2), può essere riservato fino al 30 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli speciali. Della rimanente aliquota di posti, fino all'80 per cento può essere riservato agli ufficiali di

complemento in ferma biennale di cui al successivo articolo 25. I posti riservati a ciascuna categoria e non ricoperti sono riportati in aumento a quelli previsti per i partecipanti a diverso titolo.

CAPO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA NOMINA AD UFFICIALE DEI RUOLI NORMALI E SPECIALI.

ART. 20.

1. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali gli interessati non devono aver superato:

a) il ventiseiesimo anno, se provenienti dagli allievi o aspiranti delle accademie militari nonché dai giovani e dagli ufficiali inferiori di complemento, reclutati ai sensi del comma 1 dell'articolo 13;

b) il trentaduesimo anno, se provenienti dagli allievi o aspiranti delle accademie militari reclutati dai sottufficiali o dai graduati in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) il trentesimo anno, se provenienti dagli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze, reclutati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, numero 1);

d) il trentesimo anno, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso, se provenienti dai giovani e dagli ufficiali inferiori di complemento reclutati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 e dell'articolo 13, comma 3.

2. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali, gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 18 non devono aver superato, rispettivamente, il trentesimo e il trentaduesimo anno di età, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso fatta eccezione per gli ufficiali pi-

loti di complemento reclutati ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché per gli ufficiali navigatori di complemento di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge.

3. Per essere nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica, i giovani reclutati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a), non devono aver superato il ventitreesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito l'apposito concorso.

CAPO V.

UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE ARMI E DEI CORPI DELL'ESERCITO, DEL CORPO DEGLI SPECIALISTI DELLA MARINA, DEL RUOLO UNICO SPECIALISTI DELL'ARMA AERONAUTICA E DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 21.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, del ruolo unico del Corpo degli specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica e del ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, sono tratti, con il grado di tenente, rispettivamente:

a) dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri;

b) dai marescialli maggiori dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri);

c) dai capi di prima classe del Corpo equipaggi militari marittimi;

d) dai marescialli di prima classe dell'Aeronautica del ruolo naviganti e del ruolo specialisti;

e) dai marescialli maggiori della Guardia di finanza.

2. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui al precedente comma conseguono il grado di tenente in servizio permanente con le modalità previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212.

TITOLO II

RECLUTAMENTO

DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

ART. 22.

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento delle Forze armate è necessario possedere i requisiti fissati nell'articolo 6.

2. La nomina ad ufficiale di complemento ha luogo con il grado di sottotenente dopo il superamento di un corso di durata non inferiore a due mesi e decorre dalla data indicata nel relativo decreto. Gli allievi ufficiali di complemento della Marina, al termine del predetto corso e prima della nomina a guardiamarina, compiono un tirocinio pratico, a bordo o a terra, in qualità di aspirante. L'anzianità relativa dei nominati è determinata in base alla graduatoria del corso frequentato e, quando previsto, del tirocinio.

3. Per essere nominati ufficiali di complemento gli interessati non devono aver superato il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i relativi corsi per allievi ufficiali di complemento. Detto limite è ridotto al ventitreesimo anno per la nomina ad ufficiale pilota di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica.

4. Le norme di cui ai titoli II e IV della legge 19 maggio 1986, n. 224, si estendono, per quanto compatibili, agli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, specialità navigatori, dell'Aeronautica militare.

ART. 23.

1. Gli ufficiali di complemento delle Forze armate sono tratti dai giovani, che non abbiano soddisfatto agli obblighi di leva ovvero, se già alle armi, vi si trovino da non più di due mesi, in possesso di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo, ai sensi del comma 2 del precedente articolo 7.

2. Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o specialità, è facoltà dell'amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle esigenze e tenuto conto delle qualità psico-fisiche e attitudinali degli stessi.

3. Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera *a*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro della difesa.

4. Per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza si applicano le norme di cui alla legge 26 febbraio 1974, n. 45.

ART. 24.

1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 22 viene effettuata sulla base dei risultati delle selezioni psico-fisica e attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni particolari, nonché degli altri requisiti previsti, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

2. Qualora il numero degli allievi ammessi al corso risulti inferiore a quello degli ufficiali da reclutare, è facoltà del Ministro della difesa di designare d'autorità, a frequentare il corso di cui all'articolo 22, militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di

due mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione psico-fisica e attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

3. Per i predetti ufficiali la durata della ferma è pari a quella prevista per i militari di truppa, salvo che gli stessi chiedano la maggiore durata stabilita per gli ufficiali di complemento nominati a domanda.

ART. 25.

1. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

2. L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti è effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base del complesso di elementi di cui all'articolo 53.

3. La commissione è istituita, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

4. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

5. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la ido-

neità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

6. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al comma 1 è fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non può comunque essere inferiore a:

- a) Esercito: 600;
- b) Marina: 105;
- c) Aeronautica: 180.

ART. 26.

1. Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

2. I premi di cui al comma 1 non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

3. Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai commi 1 e 2, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

4. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 25 sono conferite le riserve di posti nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali stabilite nel precedente articolo 19.

5. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel comma 1 dell'articolo 25 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nella misura del 5 per cento per l'amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI
PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 27.

1. In tempo di guerra possono essere effettuati per meriti di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente di tenenti e sottotenenti di complemento nei corrispondenti ruoli normali. I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, qualora la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente con il grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali della Forza armata di appartenenza e della Guardia di finanza di sottufficiali che non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale nei predetti ruoli.

2. I trasferimenti e le nomine di cui al comma 1 sono conferiti all'ufficiale od al sottufficiale che, in azioni belliche, abbiano esercitato un'azione di comando in modo eccezionale in situazioni particolarmente difficili.

3. Per i trasferimenti e le nomine di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal successivo articolo 106 per gli avanzamenti e le promozioni in tempo di guerra. Gli ufficiali di complemento trasferiti nei ruoli del servizio permanente conservano l'anzianità di grado posseduta e si collocano in ruolo dopo l'ultimo parigrado di pari o maggiore anzianità.

4. I trasferimenti e le nomine in servizio permanente di cui al presente articolo decorrono a tutti gli effetti dalla data

del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anchè in eccedenza agli organici.

5. Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, in tempo di guerra, hanno facoltà di ridurre la durata dei corsi previsti dalla presente legge.

PARTE III

AVANZAMENTO

TITOLO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I.

NORME FONDAMENTALI.

ART. 28.

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

ART. 29.

1. L'avanzamento ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) a scelta.

2. L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

ART. 30.

1. Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 28.

2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

3. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 28 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

4. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

5. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

CAPO II.

RUOLI DI ANZIANITÀ.

ART. 31.

1. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli indicati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

ART. 32.

1. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ha luogo ai vari gradi, per ciascun ruolo, secondo le forme indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge.

ART. 33.

1. I tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore possono essere trasferiti, a domanda e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile e della competente commissione d'avanzamento, nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto secondo le norme di cui all'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

2. I colonnelli dei ruoli naviganti normale e speciale che siano divenuti fisicamente in modo permanente non idonei al servizio aeronavigante, sempre che conservino l'idoneità generica al servizio militare, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e anzianità, rispettivamente nei ruoli servizi normali e speciale. Essi, finché permangono nel grado, continuano ad essere computati a tutti gli effetti, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 65 della presente legge, nei numeri massimi della consistenza del grado dei rispettivi ruoli di provenienza di cui alla annessa tabella 3 e conservano i limiti di età per essi previsti nei ruoli naviganti di provenienza. Tali trasferimenti non determinano vacanze nei numeri massimi predetti in deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo articolo 59.

3. Gli ufficiali inferiori e superiori, fino al grado di tenente colonnello, dei ruoli naviganti normale e speciale, che si trovino nelle condizioni fisiche di cui al comma 2, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e anzianità, rispettivamente nei ruoli servizi normale e speciale. Qualora nei predetti ruoli servizi non vi siano posti disponibili, l'ufficiale sarà ugualmente trasferito e considerato in eccedenza.

4. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale trasferiti nei ruoli servizi hanno precedenza sugli ufficiali di uguale anzianità presenti in ruolo.

5. Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono conseguire nel nuovo ruolo promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

ART. 34.

1. Qualora nell'organico degli ufficiali inferiori dei singoli ruoli normali, dopo avere effettuato le promozioni da capitano a maggiore e le annuali immissioni in ruolo, esistano ancora vacanze, il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, su proposta rispettivamente del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale della Guardia di finanza, possono bandire concorsi per titoli ed esami per il trasferimento, a detti ruoli, di capitani dei corrispondenti ruoli speciali, in numero anche inferiore alle predette vacanze.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i capitani dei ruoli speciali che, alla data di scadenza del bando di concorso, abbiano:

a) un'età non superiore a 37 anni;

b) compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti, di imbarco, eventualmente prescritti per l'avanzamento nei ruoli di appartenenza;

c) conseguito il titolo di studio richiesto per i pari grado dei ruoli a cui intendono accedere o titolo di studio equipollente.

3. I capitani trasferiti nei ruoli normali ai sensi dei precedenti commi conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti nel nuovo ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità di grado.

4. Le modalità del concorso, i titoli di studio equipollenti, i requisiti professionali da valutare ed i programmi di esame sono stabiliti con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze.

CAPO III.

AUTORITÀ COMPETENTI

AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

ART. 35.

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento:

a) le commissioni superiori di avanzamento e le commissioni ordinarie di

avanzamento costituite presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di finanza;

b) i superiori gerarchici.

ART. 36.

1. Le commissioni superiori d'avanzamento esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione.

2. Le commissioni ordinarie d'avanzamento esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente a maggiore.

3. Le commissioni d'avanzamento sono nominate dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti.

5. I predetti Ministri stabiliscono, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

ART. 37.

1. I componenti delle commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

2. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

a) Ministro o sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;

b) capo di stato maggiore della difesa;

c) segretario generale del Ministero della difesa;

d) capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;

e) comandante generale della Guardia di finanza, salvo quanto disposto al successivo articolo 41;

f) consigliere militare del Presidente della Repubblica;

g) consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:

a) i servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;

b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale.

4. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

5. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

ART. 38.

1. Le commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito sono composte:

a) per l'avanzamento a generale:

1) dal capo di stato maggiore dell'Esercito e dal presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

2) dai sette generali di corpo d'armata più anziani del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni che non rivestono le cariche di cui al precedente numero 1);

3) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano del corpo

tecnico, o dei trasporti e materiali, o sanitario, o di commissariato, o di amministrazione quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo; quando la valutazione riguardi un ufficiale veterinario del Corpo sanitario di grado inferiore a generale interviene anche l'ufficiale generale veterinario più elevato in grado o più anziano;

b) per l'avanzamento al grado di colonnello:

1) dagli ufficiali generali indicati nei numeri 1) e 3) della precedente lettera a);

2) dai sette generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni che seguono immediatamente in ruolo quelli di cui al numero 2) della precedente lettera a).

2. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, qualora non compreso tra gli ufficiali generali indicati nel comma 1 partecipa, quale componente, alle commissioni superiori di avanzamento, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa.

3. Assume la presidenza delle predette commissioni il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

ART. 39.

1. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tutti gli ammiragli di squadra, sino ad un massimo di cinque, che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo,

più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) da tre ufficiali ammiragli più elevati in grado o più anziani del ruolo normale dei Corpi del genio navale, armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, in sostituzione di tre dei cinque ammiragli di cui alla precedente lettera *b*), quando la valutazione riguardi ufficiali dei suddetti Corpi.

2. Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti.

ART. 40.

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tutti i generali di squadra aerea, sino ad un massimo di quattro, che siano o siano stati preposti al comando di forze aeree o al comando di regione aerea ovvero a comandi di grande unità equiparati a comando di squadra aerea, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del ruolo servizi, o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo o Corpo.

2. Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea più anziano tra i presenti.

ART. 41.

1. La commissione superiore d'avanzamento della Guardia di finanza è composta:

a) dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;

b) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;

c) dai generali di divisione della Guardia di finanza.

ART. 42.

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di grado non inferiore al generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;

b) da cinque generali o colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, uno per ciascuna delle suddette Armi;

c) da due generali o colonnelli dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi, quando la valutazione riguarda ufficiali dell'Arma o dei Corpi stessi;

d) da un colonnello del ruolo speciale delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.

2. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito.

3. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale ufficiali che può farsi rappresentare da un ufficiale generale o colonnello impiegato nella direzione generale.

ART. 43.

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) da un ammiraglio di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione, presidente;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

c) da tre ufficiali ammiragli o capitani di vascello del ruolo normale dei Corpi del genio navale, armi navali, sanitario, di commissariato o delle capitaneerie di porto, in sostituzione di tre dei quattro ufficiali di cui alla precedente lettera b), quando la valutazione riguardi ufficiali dei suddetti corpi.

2. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo degli specialisti della Marina, il Corpo di appartenenza, di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito con decreto ministeriale in base alla categoria di provenienza dell'ufficiale da valutare.

3. Il presidente e i componenti della commissione sono designati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina.

4. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale militare che può farsi rappresentare da un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello impiegato nella direzione generale.

ART. 44.

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un generale di grado non inferiore a generale di divisione aerea, presidente;

b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo servizi normale o del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dei ruoli servizi, o

del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

2. Il presidente e i componenti della commissione sono designati dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

3. Interviene con funzione consultiva il direttore generale del personale militare che può farsi rappresentare da un ufficiale generale o colonnello impiegato nella direzione generale.

ART. 45.

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

- a) da un generale di divisione, presidente;
- b) da quattro generali di brigata;
- c) da un colonnello.

2. I componenti della commissione sono designati dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

TITOLO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I.

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO.

ART. 46.

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza e secondo quanto stabilito dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge:

- a) aver maturato gli anni di anzianità minima indicati per ciascun grado;
- b) aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti d'imbarco;

c) essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami e i corsi.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando e di attribuzioni specifiche indicati nelle suddette tabelle per il grado rivestito possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da quelli eventualmente effettuati nel grado immediatamente inferiore.

3. Gli incarichi nei quali sono riconosciuti validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche, di cui al comma 2, sono definiti con decreti del Presidente della Repubblica. Detti periodi di comando e di attribuzioni specifiche debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale, nell'assolvimento di funzioni inerenti al proprio grado, salvo quanto disposto per gli ufficiali della Marina al successivo articolo 47.

ART. 47.

1. Per gli ufficiali della Marina militare il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto assolvono i periodi di comando o di attribuzioni specifiche presso gli Uffici periferici del Ministero della marina mercantile e gli enti e i comandi territoriali della Marina militare.

2. Ai fini dell'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra ed al grado di contrammiraglio, il periodo di comando navale può essere sostituito, in tutto o in parte, da attribuzioni di comando svolte presso comandi territoriali della Marina militare da determinare con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 46.

3. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonché quello compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello

Stato, purché addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

4. Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

5. Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva o come in servizio presso una Capitaneria di porto se ufficiale del relativo corpo. Si intendono in servizio navigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

6. Sono considerati altresì, come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento:

a) gli ufficiali inferiori facenti parte degli equipaggi delle unità navali in allestimento, destinati presso i reparti da sbarco ed i reparti incursori e subacquei, assegnati ai nuclei di addestramento al servizio marinaresco presso gli istituti di formazione ed i centri di addestramento e reclutamento;

b) i tenenti di vascello specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri nel limite massimo di un terzo del periodo prescritto.

7. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto imbarcati su unità navali del corpo sono considerati al fine dell'avanzamento come in servizio presso una Capitaneria di porto.

ART. 48.

1. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato.

2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia stato rinviato a giudizio imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

ART. 49.

1. Il 31 dicembre di ogni anno, il direttore generale del personale militare competente per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza il comandante generale, con apposita determinazione, indicano per ciascun grado e ruolo gli ufficiali eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tale determinazione sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che alla data suddetta abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dal precedente articolo 46;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

c) gli ufficiali non idonei da rivalutare ai sensi del successivo articolo 68;

d) gli ufficiali da valutare o rivalutare ai sensi dei successivi articoli 72, 73 e 74 compresi gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 48.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali valutati ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei per quattro volte e non iscritti in quadro, non possono essere ulteriormente valutati se non siano trascorsi due anni dall'anno cui si riferisce l'ultimo giudizio di idoneità. Al maturare della predetta condizione, i tenenti colon-

nelli sono inclusi in apposita determinazione e sono valutati, fino al raggiungimento del limite di età, per la formazione dei quadri di avanzamento nei quali saranno iscritti secondo la graduatoria di merito, nel numero corrispondente a quello delle promozioni indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge.

3. I capitani dei ruoli normali e speciali che siano stati già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, e che abbiano raggiunto le condizioni previste dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge ai fini della valutazione per l'avanzamento ad anzianità, non sono più valutati per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore.

4. Il direttore generale competente e, per la Guardia di finanza, il comandante generale, con propria determinazione indicano, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dal precedente articolo 46. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 50.

1. La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a tenente di vascello, le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

3. Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado,

in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

4. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui l'ufficiale dipende per l'impiego.

ART. 51.

1. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

2. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione del giudizio e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 52.

1. La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta e ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevole superiore:

a) alla metà dei votanti, per l'avanzamento fino al grado di colonnello;

b) ai due terzi dei votanti, per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

3. Per l'avanzamento a scelta, le commissioni formano le gradatorie attribuendo un punto di merito a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei e iscritti nei relativi elenchi di cui al comma 2.

ART. 53.

1. Il punto di merito di cui al comma 3 dell'articolo 52 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

2. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenzze di guerra e comportamento in guerra: qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco, al complesso dei trascorsi di carriera e alla rilevanza delle funzioni connesse con gli incarichi ricoperti;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

3. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è, quindi, diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

4. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) del comma 2 considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

5. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità applicative delle norme contenute nel presente articolo.

ART. 54.

1. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 52 e 53, sono

sottoposti al Ministro della difesa, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

2. Il provvedimento d'esclusione deve essere motivato e notificato all'interessato.

3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali esclusi dagli elenchi e dalle graduatorie di merito ai sensi del precedente comma 1, nonché gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

4. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione del giudizio di idoneità o di non idoneità all'avanzamento e, agli ufficiali giudicati idonei, la posizione assunta nella graduatoria di merito.

ART. 55.

1. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

2. Avverso il giudizio espresso dal superiore gerarchico è ammesso il ricorso al Ministro competente il quale decide sentita la commissione ordinaria di avanzamento della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale o alla commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza per gli ufficiali della Guardia di finanza.

CAPO II.

QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI.

ART. 56.

1. Il Ministro della difesa, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma

altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera a) del comma 1 sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

3. Gli ufficiali di cui alla lettera b) del comma 1 sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria.

4. Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

5. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

6. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso.

7. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 57.

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non è prevista promozione, approva egualmente la graduatoria, ma forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno viene a verificarsi una vacanza nei gradi rispettivamente superiori: la relativa promozione decorre dalla data di formazione della corrispondente vacanza.

2. Per i gradi suddetti, qualora, dopo che sia stata effettuata la promozione di cui al comma 1 ovvero quella stabilita per l'anno dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, si verifichi un'altra vacanza nei gradi rispettiva-

mente superiori, questa è rinviata all'anno successivo e colmata con una promozione sotto la data del 1° luglio.

3. Nei casi in cui trova applicazione il presente articolo, il nuovo ciclo delle promozioni a scelta ha inizio dall'anno di formazione dell'ultimo quadro di avanzamento.

ART. 58.

1. Gli ufficiali di grado superiore a sottotenente, iscritti nel quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, sono promossi, indipendentemente dal numero delle vacanze esistenti nel grado superiore, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

2. I sottotenenti che siano in possesso dei requisiti previsti nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, se giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con anzianità corrispondente alla data del compimento di:

a) due anni di permanenza nel grado, se appartenenti ai ruoli normali (esclusi gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto reclutati con concorso ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)* e speciali;

b) un anno di permanenza nel grado, se appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla precedente lettera *a)*.

3. I tenenti dei Corpi sanitari che siano in possesso dei requisiti previsti nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi alla data del 1° luglio:

a) dell'anno successivo a quello della nomina ad ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea sessennale;

b) del secondo anno successivo a quello della nomina ad ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea quinquennale;

c) del terzo anno successivo a quello della nomina a ufficiale, qualora sia richiesto un corso legale di laurea quadriennale.

4. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

5. I tenenti colonnelli di cui al comma 2 del precedente articolo 49, iscritti nei quadri di avanzamento, sono promossi dopo i parigrado valutati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo ed iscritti in quadro per il medesimo anno.

6. La promozione a generale di corpo d'armata è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei ministri delibera che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento ed è considerato definitivamente non idoneo.

ART. 59.

1. Determinano vacanze nei numeri massimi della consistenza dei gradi e negli organici:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) l'esclusione dal computo del numero massimo della consistenza del grado, per colonnelli e generali, ed il collocamento in soprannumero agli organici per i rimanenti gradi, disposti per legge;

e) i decessi.

2. Le vacanze derivanti dagli eventi di cui alle lettere a), b), c) e d), si determinano dalla data di decorrenza degli eventi stessi; le vacanze derivanti dal-

l'evento di cui alla lettera *e*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

ART. 60.

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le promozioni sono effettuate in un numero fisso annuale. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali.

2. Le promozioni per colmare le vacanze risultanti dai provvedimenti di cui all'articolo 59, lettera *d*), salvo che l'esclusione dal computo del numero massimo o il collocamento in soprannumero derivino dall'applicazione dell'articolo 29, sesto comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'articolo 62 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente; le promozioni al grado di colonnello o corrispondente sono effettuate in aggiunta a quelle previste dall'articolo 49, comma 2. Tali promozioni decorrono dal 1° luglio immediatamente successivo alla data sotto la quale si sono verificate le vacanze.

ART. 61.

1. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento, per una sola volta, al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.

2. Nel caso in cui il numero degli ufficiali di un determinato grado sia inferiore all'organico o alla consistenza massima del grado stesso, è in facoltà del Ministro della difesa richiamare in servizio nell'ordine, ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, in ordine inverso di anzianità, ovvero, se necessario, dell'ausiliaria.

ART. 62.

1. Qualora nell'organico unico dei maggiori e tenenti colonnelli, alla data del 1° luglio di ciascun anno, non esistano vacanze sufficienti per effettuare tutte le promozioni a scelta e ad anzianità dei capitani previste dalla presente legge, il Ministro della difesa, sotto la stessa data, forma le vacanze ancora occorrenti collocando in soprannumero all'organico, nell'ordine di ruolo, altrettanti tenenti colonnelli.

2. Per i ruoli nei quali il grado massimo previsto è quello di maggiore, le vacanze necessarie per effettuare le promozioni a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore vengono formate, con l'osservanza delle norme indicate nel precedente comma, collocando in soprannumero agli organici, in ordine di ruolo, rispettivamente i capitani e i maggiori.

ART. 63.

1. Il numero massimo della consistenza complessiva dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza è suddiviso come nella allegata tabella 9.

2. Il numero massimo della consistenza dei generali e dei colonnelli dei singoli ruoli di ciascuna Forza armata e della Guardia di finanza è fissato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge. Per ciascuna Forza armata e nell'ambito dello stesso grado, la ripartizione di cui alle predette tabelle può essere modificata con decreti del Presidente della Repubblica emanati su proposta del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze funzionali. Per il Corpo delle Capitanerie di porto la proposta è formulata di concerto con il Ministro della marina mercantile, in relazione alle esigenze funzionali della marina mercantile. Per la

Guardia di finanza, la proposta è avanzata dal Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze funzionali del proprio dicastero.

ART. 64.

1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza che ricoprono le cariche di Ministro e di Sottosegretario di Stato o che vengano impiegati nei servizi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, o che siano a disposizione del Ministero degli affari esteri per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, o comunque impiegati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, non vengono computati nel numero massimo della consistenza del rispettivo grado se colonnelli o generali e, se appartenenti agli altri gradi, sono collocati in soprannumero all'organico del proprio grado, nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e permangono nella stessa posizione anche in caso di reimpiego nelle Forze armate o nella Guardia di finanza limitatamente al grado rivestito, salvo che si verifichi vacanza per una delle cause predette.

2. L'esclusione dal computo del numero massimo della consistenza del grado ed il collocamento in soprannumero sono adottati con decreti del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze salvo quanto disposto dalle norme vigenti per il personale di cui alla citata legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1, qualora non diversamente precisato dalla legge, vengono valutati a loro turno e, se iscritti in quadro, ove non ancora rientrati nella Forza armata o nella Guardia di finanza, vengono promossi in eccedenza restando nella posizione di non computati nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria.

ART. 65.

1. Qualora nei gradi di generale e di colonnello, dopo che siano state effettuate

tutte le promozioni a scelta stabilite per l'anno dalla presente legge, si verifichino eccedenze rispetto alle consistenze fissate per ciascun grado e per ciascun ruolo, tali eccedenze sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, a decorrere dal 1° luglio dell'anno stesso e a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo, secondo il seguente ordine:

a) ufficiali giudicati o considerati non idonei all'avanzamento;

b) rimanenti ufficiali.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1, si applicano i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si applica agli ufficiali di ogni grado delle Forze armate e della Guardia di finanza.

ART. 66.

1. Fermi restando i gradi massimi previsti all'articolo 32 della presente legge, agli ufficiali generali e ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Segretario generale del Ministero della difesa è conferito, a tutti gli effetti, con lo stesso decreto di nomina il grado di generale di armata o ammiraglio di armata o generale di armata aerea.

2. Gli ufficiali nominati alle cariche di cui al comma 1 non sono computati nel numero massimo dei generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti di cui al precedente articolo 63.

3. A detti ufficiali compete lo stipendio annuo lordo spettante al generale di corpo d'armata o grado corrispondente, maggiorato del 12 per cento, fermo restando la disciplina riguardante l'attribuzione delle classi o scatti stipendiali e di tutte le altre indennità previste per il

generale di corpo d'armata o grado corrispondente.

4. Agli ufficiali generali che rivestono l'incarico di Capi di corpo dei Corpi di commissariato e sanitario delle tre forze Armate, dei Corpi dei trasporti e dei materiali e di amministrazione dell'Esercito, del corpo delle Capitanerie di porto e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è conferito, a tutti gli effetti, il grado di generale ispettore e di ammiraglio ispettore capo.

5. Al Generale di Corpo d'Armata che riveste la carica di Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza viene conferita, all'atto della nomina, la 4^a stella funzionale. Al Vice Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comandante in 2^a della Guardia di finanza è conferito, a tutti gli effetti, il grado di Generale di Corpo d'Armata.

ART. 67.

1. Le norme previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, si applicano anche all'ufficiale deceduto per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio, anche se non compreso nella determinazione di cui al precedente articolo 49.

2. Al suddetto personale, qualora abbia conseguito il grado vertice del proprio ruolo, si applica il comma 6, dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

CAPO III.

NON IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

ART. 68.

1. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e permangono in servizio fino alla data di collocamento in ausiliaria o in aspettativa per riduzione di quadri.

2. I tenenti ed i sottotenenti di tutti i ruoli, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo a quello del quadro per il quale furono per la prima volta valutati: se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, esclusi i tenenti dei ruoli tecnico-amministrativo e tecnico-operativo dell'Esercito, del Corpo degli specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica e tecnico-operativo della Guardia di finanza, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che a loro compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, salvo quanto disposto ai successivi articoli 77, 78, 79 e 80.

3. Sono considerati a tutti gli effetti definitivamente non idonei all'avanzamento:

a) gli ufficiali che non abbiano compiuto i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, perché non destinati alla relativa carica o esonerati da essa con determinazione del Ministro, previo conforme parere della competente commissione di avanzamento;

b) gli ufficiali che non abbiano superato o che abbiano rinunciato, con dichiarazione scritta, ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento;

c) gli ufficiali che, in condizione di essere valutati per l'avanzamento, abbiano presentato domanda di rinuncia, anche non motivata, e sulla quale il Ministro, si sia pronunciato favorevolmente in relazione alle esigenze di servizio.

CAPO IV.

SOSPENSIONE DELLE PROMOZIONI E
RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO.

ART. 69.

1. È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condi-

zioni indicate nel comma 2 dell'articolo 48.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

ART. 70.

1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 71.

1. L'autorità che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

3. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro è definitivamente non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 72.

1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 48, comma 2, e dell'articolo 69, perché rinviato a giudizio in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato.

2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso senza dar luogo all'adozione di provvedimento di cessazione dal servizio permanente o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) quando si tratti di avanzamento ad anzianità, l'ufficiale se giudicato idoneo è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) quando si tratti di avanzamento a scelta, l'ufficiale se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle da attribuire per l'anno cui si riferisce la graduatoria in

occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 del precedente articolo 59.

c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.

ART. 73.

1. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 48, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

2. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 70 è nuovamente incluso nella determinazione annuale successiva alla data della sospensione. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

3. All'ufficiale non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 46, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per infermità si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

4. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 50 è nuovamente incluso nella determinazione annuale successiva alla data della sospensione. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 72.

CAPO V.

RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO
DI AVANZAMENTO ANNULLATO.

ART. 74.

1. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 59.

2. L'ufficiale promosso al grado di colonnello o ai gradi di generale ai sensi del presente articolo non è computato nei numeri massimi delle consistenze complessive dei rispettivi gradi previste dal precedente articolo 63. Egli permane nella predetta posizione di non computato fino alla data di cessazione dal servizio permanente, ovvero di promozione al grado superiore.

3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di

età del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti predetti.

4. Nel procedere alla nuova valutazione, la competente commissione di avanzamento deve tener conto di tutti gli elementi contenuti nei giudizi di annullamento, con particolare riguardo a quelli che risultano utili per determinare il posto da assegnare all'interessato nella graduatoria di merito.

CAPO VI.

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI.

ART. 75.

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o alla Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve aver compiuto almeno la metà del periodo minimo di permanenza previsto per il grado e il ruolo di appartenenza, nonché l'intero periodo di comando o di attribuzioni specifiche richiesto e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. Per i gradi in cui, nel servizio permanente, sono previste entrambe le forme di avanzamento, il predetto periodo minimo è quello richiesto per l'avanzamento a scelta.

ART. 76.

1. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal gene-

rale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

2. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

3. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

4. Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la motivazione.

CAPO VII.

NORME PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI TENENTI E DEI SOTTOTENENTI DEI RUOLI NORMALI.

ART. 77.

1. Per i sottotenenti dei ruoli normali dell'Esercito e della Guardia di finanza che superino i corsi delle scuole di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro competente, il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.

2. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superino uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe

spettato se avessero superato il corso al loro turno.

3. I sottotenenti di cui al comma 1, e gli aspiranti dell'accademia di sanità militare interforze che non completano il ciclo di studio per il conseguimento del diploma di laurea per essi previsto entro il periodo massimo stabilito, sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 11 e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

4. I sottotenenti e gli aspiranti suddetti che frequentano corsi di laurea presso università statali ai fini del completamento degli studi possono ottenere dal Ministro competente, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga di un anno accademico. Qualora gli interessati completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa vengono iscritti in ruolo dopo i pari grado che abbiano regolarmente superato il predetto ciclo nello stesso anno, con l'anzianità assoluta di questi ultimi.

5. Per gli ufficiali ed aspiranti di cui al comma 4 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

ART. 78.

1. Per i guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, che superino il biennio di applicazione dell'accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'accademia navale.

2. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che

hanno superato detti esami nella prima sessione.

3. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore del genio navale e delle armi navali, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

4. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con l'anzianità attribuita ai guardiamarina unitamente ai quali hanno superato il secondo anno di applicazione.

5. I guardiamarina dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel comma 4, sono trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

ART. 79.

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

2. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono

ammessi a completarli in tre anni, purché al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

3. Gli ufficiali che conseguono la laurea con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero conseguito la laurea al loro turno.

4. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di servizio previsto dal comma 2 o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, sono trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con l'obbligo di permanere in servizio per quattro anni dalla data di trasferimento. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

ART. 80.

1. Per i sottotenenti dei ruoli naviganti normale e servizi normale dell'Aeronautica che superino il corso di perfezionamento viene determinato con decreto del ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e dal punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

2. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso in prima sessione.

3. I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.

4. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5. I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non superino per la seconda volta il corso di perfezionamento sono trasferiti, con le modalità di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 11 della presente legge, nel ruolo naviganti speciale qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi speciale se non siano in possesso dei predetti brevetti, e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale ai sensi del comma 5 debbono contrarre l'obbligo di permanere in servizio per dodici anni dalla data del trasferimento. Detti ufficiali possono chiedere, dopo almeno sei anni di servizio, il proscioglimento dalla ferma contratta all'atto del trasferimento. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento per motivi di servizio.

7. I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguano il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti con il grado e l'anzianità posseduti, anche in soprannumero, a domanda e previo parere della commissione ordinaria d'avanzamento, nel ruolo servizi normale. Detti ufficiali contraggono gli obblighi di permanenza in servizio previsti per gli ufficiali del ruolo servizi normale.

8. I sottotenenti che non ottengono il trasferimento al ruolo servizi normale ai sensi del comma 7 cessano dal servizio

permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali con iscrizione nel ruolo servizi. Detti ufficiali sono tratti in servizio temporaneo nel caso in cui debbano assolvere le ferme ordinarie e speciali o i particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

9. Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo del corpo del genio aeronautico, ruolo normale, reclutati mediante i corsi normali dell'accademia aeronautica debbono, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dall'accademia stessa, conseguire la laurea in ingegneria nelle sessioni di esame o nell'appello di febbraio e superare un esame di cultura militare secondo un programma stabilito dal Ministero.

10. I sottotenenti dei ruoli normali, per i quali sia prevista la frequenza di corsi di laurea presso università statali ai fini del completamento degli studi, possono ottenere dal Ministro, su proposta delle autorità gerarchiche e nell'ambito delle norme vigenti, la proroga di un anno accademico. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa vengono iscritti in ruolo dopo i pari grado che abbiano regolarmente superato il predetto ciclo nello stesso anno.

11. I sottotenenti dei ruoli normali che non completino il ciclo di studi per il conseguimento del diploma di laurea per essi previsto entro il periodo massimo stabilito, compresa l'eventuale proroga di un anno, e quelli che non abbiano superato l'esame di cultura militare di cui al precedente nono comma, sono trasferiti nei ruoli speciali in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della presente legge e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

12. I provvedimenti di cui all'ultima parte dei commi 10 e 11 non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute.

TITOLO III

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

ART. 81.

1. Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti ai ruoli ad esaurimento si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

TITOLO IV

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AUSILIARIA, DELLA RISERVA E DI COMPLEMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 82.

1. Nella categoria degli ufficiali in congedo, l'avanzamento si effettua per gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del complemento.

2. L'avanzamento ha luogo ad anzianità. A tal fine, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mo-

bilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento.

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono e gli ufficiali vi sono iscritti in ordine di ruolo. Le promozioni sono conferite dal 1° gennaio al 31 dicembre in relazione al verificarsi delle condizioni previste dai successivi articoli del presente titolo.

4. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento che non conseguano la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo. Qualora non conseguano la promozione debbono essere nuovamente valutati per la formazione dei quadri di avanzamento degli anni successivi.

ART. 83.

1. L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non sia riconosciuto idoneo al servizio militare in relazione alla categoria di appartenenza.

2. Per l'ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 48, 51, 69, 70 e 71, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 72 e 73.

CAPO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AUSILIARIA E DELLA RISERVA.

ART. 84.

1. L'avanzamento degli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello con il quale hanno cessato dal servizio permanente e, comunque, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 per essere valutati per l'avanzamento devono:

a) aver maturato, in servizio o in congedo, le permanenze nel grado, previste ai fini della valutazione nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, annesse alla presente legge, maggiorate di un terzo espresso in mesi;

b) aver compiuto, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio complessivo da richiamati; il richiamo si attua nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 61.

3. L'avanzamento degli ufficiali di grado non superiore a colonnello dell'ausiliaria e della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello con il quale hanno cessato dal servizio permanente, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza. Essi sono promossi una volta collocati nelle predette posizioni dell'ausiliaria e della riserva, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 85. Qualora essi conseguano una promozione oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza possono, con il nuovo grado, essere richiamati in servizio solo in caso di guerra.

4. Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualsiasi grado che, all'atto della cessazione dal servizio attivo siano stati promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, non possono conseguire ulteriore avanzamento.

ART. 85.

1. L'ufficiale dell'ausiliaria e della riserva, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria o nella riserva l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

CAPO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DI COMPLEMENTO.

ART. 86.

1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello.

ART. 87.

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle 5, 6, 7 e 8 annesse alla presente legge.

2. È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

ART. 88.

1. Gli ufficiali di complemento iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

ART. 89.

1. L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti

ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

ART. 90.

1. Gli ufficiali di complemento ammessi alla ferma biennale di cui al precedente articolo 25 sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e sottotenente, compreso quello di prima nomina, prescindendo dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli 87 e 89.

ART. 91.

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

2. Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti dei periodi suddetti.

TITOLO V

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO D'ONORE

ART. 92.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli d'onore non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.

2. Gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale per conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale sono stati iscritti nel ruolo d'onore devono aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di effettivo servizio da richiamati ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quale risulta modificato dall'articolo 124 della presente legge.

3. Gli ufficiali dei gradi suddetti che abbiano conseguito la prima promozione ai sensi del comma 2, possono conseguire una seconda ed una terza allorché successivamente alla data della prima e poi della seconda promozione maturino le condizioni di cui al comma 2.

4. Gli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello per conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale sono stati iscritti nel ruolo d'onore devono aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno due anni di permanenza in detto ruolo ovvero aver compiuto almeno un anno di effettivo servizio da richiamati ai sensi del citato articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed almeno tre anni di anzianità di grado.

5. Gli ufficiali di cui al comma 4 possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo ovvero dopo altri tre anni di anzianità di grado ed almeno un anno di servizio effettivo da richiamato dalla data della precedente promozione. Possono conseguire anche una terza promozione allorché maturino ancora una volta le predette condizioni.

6. L'ufficiale di grado non superiore a tenente colonnello che abbia conseguito il grado di colonnello in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5, può conseguire ulteriori avanzamenti alle condizioni stabilite ai commi 2 e 3, ma comunque non oltre tre gradi superiori a quello col quale è stato iscritto nel ruolo d'onore.

ART. 93.

1. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 92 per gli ufficiali del ruolo d'onore che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, non vengono richiesti per la prima promozione:

a) l'anno di servizio da richiamati, se dei gradi di colonnello e di generale;

b) i due anni di permanenza nel ruolo d'onore, se di grado non superiore a tenente colonnello.

ART. 94.

1. L'avanzamento degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 92 e 93 ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento delle condizioni previste per l'avanzamento.

2. Le promozioni conseguite per merito di guerra o in tempo di guerra, non sono da computare tra quelle previste dai precedenti articoli 92 e 93.

TITOLO VI

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART. 95.

1. Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

2. In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

ART. 96.

1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo può essere rispettivamente conferito, a tutti gli effetti, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata aerea prescindendo dall'ordine di anzianità. Il conferimento di tale grado è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 97.

1. I periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal precedente articolo 46 sono ridotti alla metà.

2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti prescritti dal suddetto articolo 46 e dal precedente articolo 87.

ART. 98.

1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

ART. 99.

1. In deroga al disposto del precedente articolo 56, per colmare in tutto o in parte le vacanze ancora esistenti dopo aver effettuato le promozioni tabellari alla data del 1° luglio, il Ministro per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, ha facoltà di disporre ulteriori promozioni con decorrenza dal 31 dicembre. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di quadri di avanzamento suppletivi.

2. Ai fini della formazione dei predetti quadri, vengono nuovamente valutati gli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno.

ART. 100.

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo

non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1 l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

ART. 101.

1. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate dal precedente articolo 84 secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

ART. 102.

1. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

CAPO II.

PROMOZIONE E AVANZAMENTO PER MERITI DI GUERRA — FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

ART. 103.

1. La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò e si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore.

ART. 104.

1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

2. L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole di avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contribuito.

3. Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo l'avanzamento per merito di guerra si attribuisce spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di due anni a quella da lui posseduta, per i gradi da sottotenente a tenente colonnello, e di un anno per i gradi di colonnello e di generale.

4. Per l'ufficiale delle categorie in congedo, l'avanzamento per merito di guerra si attribuisce spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

5. L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, né oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito lo stesso titolo.

6. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamenti per merito di guerra.

ART. 105.

1. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di

ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 97 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 100, comma 2, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

2. L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, o che acquisisce titolo all'avanzamento ad anzianità nei gradi in cui è previsto l'avanzamento a scelta e ad anzianità se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

4. L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al comma 1 è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

5. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

ART. 106.

1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono

formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

2. Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso all'unanimità di voti, della commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore e della commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

ART. 107.

1. In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti d'impiego, possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.

2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

3. L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale

grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello in cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati al precedente articolo 46.

CAPO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE E DEGLI UFFICIALI REDUCI DALLA PRIGIONIA.

ART. 108.

1. L'ufficiale compreso nelle determinazioni di cui al precedente articolo 49 mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite o per lesioni o per altra invalidità riportata in combattimento per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto con il nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando in conseguenza delle cause predette non abbia potuto compiere i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco di cui al precedente articolo 97 o eventualmente il periodo di servizio di cui al precedente articolo 100, comma 2. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

2. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma 1.

3. Qualora per il mancato compimento dei periodi minimi di servizio, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio di cui al precedente articolo 87 le autorità competenti ritengano di non poter addivenire

alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 107.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purché l'ufficiale sia stato compreso nelle determinazioni di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dal precedente articolo 87 se più favorevoli.

ART. 109.

1. Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

2. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dei precedenti articoli 48 e 69 perché in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è incluso nella prima determinazione annuale successiva alla data del rilascio del nulla osta o, eventualmente del compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del precedente articolo 72.

3. Analogamente, si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanza-

mento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

4. Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni di cui al precedente articolo 97 anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

ART. 110.

1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del comma 1 del precedente articolo 109.

3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in determinazioni per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiungesse tali condizioni anche fuori dal tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

5. L'ufficiale di complemento compreso in determinazioni per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in determinazioni fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo III della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche per il caso che l'ufficiale nel nuovo grado risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

ART. 111.

1. All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni determinatesi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra, in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno della prigionia, se già compreso in determinazioni di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al comma 1 del precedente articolo 109 sono applicabili e disposizioni del precedente articolo 108.

2. All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 del precedente articolo 109 e del comma 6 dell'articolo 110.

PARTE IV

MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113

ART. 112.

1. L'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. L'ufficiale del servizio permanente, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

a) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

b) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

c) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

d) in aspettativa per motivi privati.

2. La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

3. Le detrazioni di cui al comma 2, in relazione alla posizione dell'ufficiale in ruolo, può comportare oltre alla modifica dell'anzianità relativa anche la modifica dell'anzianità assoluta ».

ART. 113.

1. L'articolo 17 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di:

a) servizio effettivo;

b) aspettativa;

c) sospensione dall'impiego ».

ART. 114.

1. L'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 115.

1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee;
- c) motivi privati;
- d) riduzione di quadri;
- e) per cariche elettive (politiche o amministrative).

2. L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui alla lettera b); a domanda per la causa di cui alla lettera c); d'autorità per la causa di cui alle lettere d) ed e).

3. La causa indicata alla lettera b) deve essere accertata dall'amministrazione, quella indicata alla lettera c) deve essere giustificata dall'ufficiale.

4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti e non ancora fruiti.

5. Nel caso di cui alla lettera c) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Qualora l'aspettativa abbia durata superiore ai quattro mesi, trascorsi gli stessi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio ».

ART. 116.

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo ».

ART. 117.

1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimento e sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

2. È parimenti richiamato in servizio, a domanda e anche in deroga al comma 5 del precedente articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 ».

ART. 118.

1. L'articolo 26 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo al servizio incondizionato, anche in deroga al comma 5 dell'articolo 21 ».

ART. 119.

1. Il sesto comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici del grado ovvero non è computato nel numero massimo della consistenza del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione ».

ART. 120.

1. L'articolo 49 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli ad esaurimento istituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, è soggetto alle stesse leggi e regolamenti vigenti per gli ufficiali dei ruoli normali e speciali.

2. L'ufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

3. L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo ».

ART. 121.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva ».

ART. 122.

1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in

congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) 72 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore ».

ART. 123.

1. L'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — 1. All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, e per un periodo di cinque anni, un'indennità annua lorda, reversibile costantemente, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 2, primo comma, e di quelli previsti dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, articolo 32, comma 7.

2. L'indennità di cui al comma 1 è attribuita, in aggiunta al trattamento di quiescenza, e per un periodo massimo di 5 anni, anche:

a) all'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio;

b) all'ufficiale che cessa dal servizio a domanda ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3. Al termine del suddetto periodo è liquidato all'ufficiale il trattamento di quiescenza di cui al comma 2 del successivo articolo 69 ».

ART. 124.

1. L'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — 1. In ruoli d'onore distinti per ciascuna Forza armata e per la Guardia di finanza sono iscritti d'ufficio, collocati in congedo assoluto, gli ufficiali che cessino anticipatamente dal servizio perché riconosciuti permanentemente inabili per:

a) mutilazioni o invalidità riportate e aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle prime cinque categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime cinque categorie.

2. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 è nominato sottotenente di complemento o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

3. Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto ».

ART. 125.

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicate nell'articolo 35 della stessa legge, sono sostituite dalla tabella A annessa alla presente legge.

2. La tabella numero 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicata all'articolo 61 della stessa legge, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

3. La tabella numero 5 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, indicata all'articolo 80 della stessa legge, è sostituita dalla tabella C annessa alla presente legge.

PARTE V

NORME DI DELEGA E FINALI

ART. 126.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge, che stabiliscano la disciplina transitoria per il graduale passaggio dalla normativa vigente in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali a quella prevista dalla presente legge.

2. Ciascuno dei decreti di cui al comma 1 dovrà indicare le date a partire dalle quali avranno applicazione le norme in esso contenute. Tali date, ove non diversamente indicato nel successivo articolo 127, non potranno comunque essere anteriori al 1° gennaio 1989.

ART. 127.

1. I decreti di cui al precedente articolo 126 sono emanati in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione e riordinamento, per l'Esercito, nei ruoli del Corpo sanitario

(ufficiali medici), del Corpo veterinario e del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) nel ruolo normale del Corpo sanitario, dei ruoli del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) nel ruolo normale del Corpo di commissariato, per la Marina, dei ruoli medici del Corpo sanitario e farmacisti del Corpo sanitario nel ruolo normale del Corpo sanitario, per l'Aeronautica, dei ruoli ingegneri, chimici e fisici del Corpo del genio aeronautico nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) iscrizione degli ufficiali nei ruoli unificati sulla base dell'anzianità di grado posseduta. A parità di detta condizione l'ordine di precedenza nel nuovo ruolo sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. Nella determinazione dell'anzianità di grado degli ufficiali inferiori, occorrerà tener conto della durata legale dei corsi di laurea eventualmente richiesti per l'immissione nei ruoli di provenienza;

2) previsione che nei ruoli unificati gli ufficiali continuino ad assolvere le funzioni proprie dei ruoli di provenienza;

3) previsione che, per i tre anni successivi alla data che sarà stabilita nel relativo decreto, il numero delle promozioni annue a scelta da conferire nei ruoli unificati per ciascun grado sino a quello di colonnello, sia ripartito, a mezzo di distinte graduatorie di merito, tra i ruoli in esso confluiti secondo le stesse proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza nel periodo considerato;

b) istituzione per l'Esercito del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale dei Corpi tecnico-logistici, per l'Aeronautica del ruolo servizi speciale, per la Guardia di finanza del ruolo speciale della Guardia di finanza, con gli organici indicati rispettivamente

nelle tabelle 1/VIII, 1/X, 3/IV e 4/II allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) immissione, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli speciali di nuova costituzione di personale del corrispondente ruolo normale della stessa Forza armata aventi grado da sottotenente a tenente colonnello e per gli ufficiali provenienti dal complemento e transitati nei ruoli normali per concorso con la stessa anzianità posseduta da ufficiale di complemento e con la ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici come se fossero sempre appartenuti al detto ruolo e ai fini economici a far data dal 1° gennaio 1987;

2) dopo aver provveduto a transitare nel ruolo speciale gli ufficiali dei ruoli normali provenienti dal complemento e aver ricostruito la loro posizione, formazione, qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale ancora da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianità assoluta di grado posseduta e la data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente più elevato e, a parità di coefficiente, il più anziano di età;

3) trasferimento nel nuovo ruolo conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio di ruolo ad eccezione degli ufficiali provenienti dal complemento; a parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo è stabilito in base alle norme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni;

4) possibilità, in relazione alle esigenze di funzionalità dei ruoli, di riservare dei posti per il transito di ufficiali dai ruoli ad esaurimento ai ruoli speciali, mediante concorso per titoli; il numero di posti da mettere a concorso non può comunque superare un quinto dell'organico degli ufficiali infe-

riori dei ruoli speciali. Agli ufficiali vincitori del concorso vengono detratti due anni di anzianità di grado qualora posseduti; in caso contrario il transito ha luogo alla data di compimento dei due anni di anzianità di grado; tale data costituisce la nuova anzianità di grado. Per i capitani detta detrazione è ridotta di un periodo pari all'eventuale permanenza nel grado di tenente superiore ai sei anni;

5) i trasferimenti di ruolo saranno effettuati in numero non superiore alle eccedenze esistenti, rispetto agli organici previsti dalla presente legge, nei gradi interessati dei ruoli normali di provenienza ad eccezione degli ufficiali dei ruoli normali già del complemento;

c) riordinamento dei ruoli già esistenti, prevedendo che il Corpo automobilistico assuma la denominazione di ruolo normale dei trasporti e dei materiali e che possano essere effettuati trasferimenti:

1) dai ruoli ad esaurimento ai ruoli speciali, qualora sussistano esigenze organiche, mediante concorso per titoli ed esami e con una riserva di posti che non può superare un quinto delle vacanze dell'organico degli ufficiali inferiori dei ruoli speciali: agli ufficiali vincitori del concorso vengono detratti due anni di anzianità con le modalità già specificate per i trasferimenti in ruoli di nuova costituzione. Per i capitani detta detrazione è ridotta di un periodo pari all'eventuale permanenza nel grado di tenente superiore ai sei anni;

2) dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Esercito nei gradi, nel numero dei posti, nei limiti di anzianità e con i requisiti che saranno stabiliti nei successivi decreti, e con le modalità già specificate per i trasferimenti in ruoli di nuova costituzione;

3) dal ruolo normale delle Armi al ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali, qualora in quest'ultimo esistano vacanze, dopo che siano stati effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale

dei Corpi tecnico-logistici, nel numero dei posti, nei limiti di anzianità, con i requisiti e con le modalità che saranno stabiliti nei relativi decreti;

d) fino alle date stabilite dai decreti di cui al comma 2 dell'articolo 7 i reclutamenti potranno avvenire sulla base della preesistente normativa. In ogni caso, agli effetti del reclutamento, dovranno essere salvaguardate le posizioni giuridiche ed i diritti acquisiti dagli allievi ed aspiranti degli istituti di formazione nonché dai partecipanti ai concorsi già banditi o in espletamento alle date predette. Gli obblighi di ferma previsti dall'articolo 11 della presente legge si applicano nei confronti del personale vincitore dei concorsi banditi o che superi i corsi indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

e) previsione che nei cinque anni successivi alla data che sarà stabilita nel relativo decreto le immissioni nei vari ruoli possano essere stabilite anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 19 in relazione alle esigenze organiche dei gradi inferiori;

f) previsione che la normativa relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio trovi attuazione dalla data stabilita nel relativo decreto con le seguenti eccezioni:

1) gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla predetta data, che nel grado posseduto sono a meno di cinque anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore ovvero da quella introdotta dalla presente legge, possono chiedere con domanda irrevocabile, entro sessanta giorni dalla anzidetta data, l'applicazione nei loro confronti del limite di età previsto, per il grado ed il ruolo di appartenenza, dalla normativa precedentemente in vigore; in caso di mancata presentazione della domanda si applica il nuovo limite di età stabilito dalla presente legge;

2) gli ufficiali che alla stessa data siano già raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge medesima, entro sessanta giorni dalla stessa, possono, a domanda, optare per l'applicazione dei limiti precedentemente in vigore;

3) agli ufficiali che abbiano chiesto l'applicazione della precedente normativa, concernente il limite di età per la cessazione dal servizio, e vengano successivamente promossi al grado superiore, si applica il limite di età del grado di provenienza qualora detto limite sia superiore a quello introdotto dalla presente legge per il nuovo grado conseguito;

4) gli ufficiali, già in posizione di ausiliaria, che siano stati raggiunti dai limiti di età con la precedente normativa, e che ancora non hanno raggiunto i limiti di età previsti dalla nuova normativa sono riassunti, a domanda, in servizio fino al raggiungimento dei detti nuovi limiti;

g) previsione che la determinazione delle aliquote di valutazione sulla base delle permanenze minime nei vari gradi e le iscrizioni nei quadri di avanzamento a scelta secondo l'ordine della graduatoria di merito, previste dalla presente legge, operino dalle date stabilite nei relativi decreti, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

1) per i ruoli in cui i titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione nonché le permanenze pratiche riscontrate con la precedente normativa, ai fini della prima inclusione nelle aliquote di valutazione, siano diversi da quelli fissati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse alla presente legge, l'entrata a regime della nuova normativa avverrà in un periodo di tempo compreso tra uno ed otto anni, in relazione alla situazione di ciascun ruolo e grado. Per il predetto periodo verrà fissato il numero e/o l'anzianità di grado degli ufficiali da ammettere annualmente a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da attribuire. Il totale delle promozioni da conferire nell'arco del predetto periodo transitorio potrà essere inferiore o al massimo pari al

totale delle promozioni previste per gli stessi anni dalle tabelle annesse alla presente legge;

2) per l'attribuzione delle promozioni di cui al comma 2 dell'articolo 49, la determinazione delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza verrà effettuata, per un periodo transitorio di sei anni, in relazione alla situazione di ciascun ruolo, fissando il numero e/o l'anzianità di grado degli ufficiali da ammettere annualmente a valutazione e il numero delle promozioni annuali da attribuire. Il totale delle promozioni da conferire nel predetto periodo transitorio potrà essere inferiore o al massimo pari al totale delle promozioni previste per gli stessi anni dalle tabelle annesse alla presente legge. A partire dall'anno successivo alla scadenza del predetto periodo transitorio, la sospensione di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 49, verrà applicata per intero ai tenenti colonnelli valutati per la quarta volta ai sensi del comma 1 dell'articolo 49, giudicati idonei e non iscritti in quadro; essa è ridotta ad un solo anno per quelli valutati per la quinta volta; i tenenti colonnelli con almeno sei valutazioni con giudizio di idoneità continuano ad essere valutati per il conferimento delle promozioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 49;

3) gli ufficiali in servizio permanente effettivo alla data del 31 dicembre 1988, già valutati per l'avanzamento e giudicati idonei ma non iscritti in quadro con la precedente normativa, continuano comunque ad essere compresi nelle aliquote di valutazione, anche se iscritti in ruolo diverso da quello di provenienza;

h) abolizione dei vantaggi di carriera, a decorrere dal 1° gennaio del 1989 per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi, dell'Arma dei carabinieri, del corpo di sanità dell'Esercito e degli ufficiali della Guardia di finanza, con le seguenti disposizioni particolari:

1) agli ufficiali, che alla suddetta data stiano frequentando il corso superiore di stato maggiore o superiore di

polizia tributaria o stiano partecipando ai concorsi eventualmente già banditi, oppure stiano frequentando corsi universitari di specializzazione e acquisiscono il relativo titolo entro i limiti di tempo legali previsti, vengono attribuiti i vantaggi di carriera stabiliti dalla precedente normativa;

2) i capitani che, alla suddetta data, abbiano frequentato il corso di stato maggiore acquisiscono, qualora ne abbiano titolo, i vantaggi di carriera previsti dalla precedente normativa;

3) i vantaggi di carriera di cui ai precedenti punti vengono computati facendo riferimento agli organici previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge, e con le precedenti modalità;

i) abolizione della posizione di « a disposizione », dalla data del 1° gennaio 1989, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla predetta data si trovino nella posizione di « a disposizione », per effetto della normativa precedentemente vigente, rientrano sotto la stessa data nel servizio permanente effettivo conservando grado ed anzianità posseduti;

2) ai fini dell'avanzamento degli ufficiali che ai sensi del precedente comma rientrano nel servizio permanente effettivo, si osservano le seguenti norme:

a) ed i colonnelli non vengano valutati ma a essi spettano i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, qualora non abbiano conseguito la promozione nel servizio permanente a disposizione;

b) i tenenti colonnelli sono inclusi nelle aliquote di valutazione che verranno determinate secondo quanto previsto dalla precedente lettera *g)*, numero 2. I tenenti colonnelli già valutati nella posizione di « a disposizione » sono comunque compresi nelle aliquote di valutazione determinate ai sensi del comma 2 dell'articolo 49. I suddetti ufficiali, qua-

lora promossi al grado superiore, non sono più valutati per l'ulteriore avanzamento nel servizio permanente;

l) previsione che, le eventuali eccedenze agli organici o alle consistenze massime previste dall'articolo 63, esistenti alla data del 31 dicembre 1988 o che si determinano anche per effetto dell'unificazione, del riordino e dell'istituzione dei ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza, vengano riassorbite:

1) per gli ufficiali inferiori: oltre che con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 59, anche con quelle derivanti dalle eventuali promozioni annuali ad anzianità al grado di maggiore nella misura del 50 per cento arrotondata per difetto;

2) per i maggiori e i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 59;

3) per i generali ed i colonnelli, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) per un periodo di sei anni, a partire dalla data che sarà stabilita nel relativo decreto, eventuali eccedenze alle consistenze massime di ciascun ruolo e grado non daranno luogo a collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri, qualora non risulti superata la consistenza massima complessiva di ciascun grado delle singole Forze armate e della Guardia di finanza. Nello stesso periodo, eventuali eccedenze alle predette consistenze massime globali di ciascun grado saranno di volta in volta riassorbite con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, nel limite massimo, per ciascun anno, di tante unità corrispondenti ad un sesto del numero di ufficiali dello stesso grado che si trovavano nella posizione di « a disposizione » alla data del 31 dicembre 1988, con la osservanza

e nei limiti dei seguenti criteri di priorità:

I) ufficiali non idonei all'avanzamento iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze;

II) ufficiali che abbiano già conseguito la promozione « a disposizione » iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze;

III) ufficiali provenienti dall'« a disposizione » che non abbiano conseguito la promozione in tale posizione iscritti in ruoli in cui risultino eccedenze alla consistenza massima del proprio grado, a partire dal più vicino al limite di età e a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel limite massimo di dette eccedenze:

b) le residue eccedenze, che risultassero in ciascun ruolo e grado alla scadenza del settimo anno, saranno riassorbite con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, con l'osservanza dei seguenti criteri di priorità:

I) ufficiali non idonei all'avanzamento, a partire dal più vicino al limite di età;

II) ufficiali che abbiano già conseguito la promozione « a disposizione », a partire dal più vicino al limite di età;

III) ufficiali provenienti dall'« a disposizione », che non abbiano conseguito la promozione in detta posizione, a partire dal più vicino al limite di età;

IV) rimanenti ufficiali, a partire dal più anziano in ruolo;

c) i meccanismi di computo e di riassorbimento delle eccedenze indicati nelle precedenti lettere a) e b) non operano nei confronti delle eccedenze eventualmente determinate dalle promozioni

extratabellari previste alla precedente lettera g), numero 1);

m) previsione che le norme relative alla composizione delle commissioni di avanzamento entrino in vigore per le valutazioni riferite alla formazione dei quadri di avanzamento relativi all'anno 1989. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 53 della presente legge, si applicano, in materia di giudizi di avanzamento, le disposizioni attualmente vigenti, per quanto compatibili;

n) previsione che, agli ufficiali generali e ammiragli, in carica quale capo di stato maggiore della difesa, capo di stato maggiore di Forza armata o segretario generale del Ministero della difesa all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia conferito con decreto del Presidente della Repubblica il grado di generale di armata o ammiraglio di armata o generale di armata aerea sotto la stessa data di entrata in vigore della legge;

o) previsione che la nuova disciplina relativa ai periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti o di imbarco richiesti ai fini dell'avanzamento, entri in vigore dalla data che sarà stabilita nei decreti di cui al precedente articolo 46. Per i ruoli ed i gradi in cui sono previste variazioni in aumento rispetto a quanto richiesto dalla precedente normativa, la nuova disciplina entra in vigore dopo un numero di anni pari a tre volte le variazioni medesime, a decorrere dalla data predetta. Ai tenenti con due anni di anzianità di grado ed ai capitani iscritti in ruolo alla data di promulgazione dei suddetti decreti, trascorso il periodo di cui al precedente comma, per la valutazione a maggiore è richiesto di aver effettuato i soli periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio o di imbarco previsti per il grado di capitano;

p) previsione che le norme relative all'avanzamento nel ruolo d'onore di cui agli articoli 92, 93 e 94 entrino in vigore dal 1° gennaio 1992.

ART. 128.

1. I provvedimenti relativi al reclutamento, all'avanzamento e allo stato degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile.

ART. 129.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire lire 3.414 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

TABELLA I

1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
				Numero massi mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re		Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	ad an- zianità				
G R A D O												
Generale di Corpo d'Armata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	-	10	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	-	26	scelta	3	-	1 anno	-	-	-	-	-	1 o 2 (b)
Colonnello	-	116	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	-	-	4 o 5 (c)
tenente Colonnello			scelta	7	-	1 anno	-	-	-	-	-	12 o 13 (d)
Maggiore			anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	-	-	4 o 5 (e)
Capitano			scelta	7	-	-	-	-	-	-	-	Superare il corso previ- sto
tenente			anzianità	-	9	2 anni	-	-	-	-	-	25
Sottotenente			anzianità (g)	-	4	-	-	-	-	-	-	Superare i corsi della scuola di ap- plicazione

U. SUPERIORI : U. GENERALI } 382
U. SUPERIORI : U. GENERALI } 538 (f)

segue TABELLA 1 quadro 1
(Ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri)

NOTE:

- (a) Ai generali di divisione si applicano le norme previste dalla legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (b) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, 1 promozione nel quarto anno.
- (c) Ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, 5 promozioni nel quarto anno.
- (d) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 12 promozioni nel primo anno e 13 promozioni nel secondo anno.
- (e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.: ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno.
- (f) Gli ufficiali frequentatori dei corsi della scuola di applicazione di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (g) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

segue TABELLA 1

G R A D O	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avan- zamento al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione				Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore
				a scelta	ad an- zianità	di comando o di attri- buzioni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti	di imbarco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Generale di Corpo d'Armata	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	-	53	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	-	5
Generale di Brigata	-	139	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	-	13
Colonnello	-	814	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	-	28
Tenente Colonnello	1753	-	scelta	6	-	1 anno	-	-	-	-	87 (a) 23 (b)
Maggiore		-	anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	-	-
Capitano	2731 (d)	-	scelta	7	-	6 anni (a)	-	-	-	Superare il corso di SM	136
Tenente		-	anzianità	-	9		-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità (e)	-	-	-	-	-	-	Superare i corsi della scuola di ap- plicazione	-

NOTE:

(a) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione.

segue TABELLA I quadro II
(Ruolo normale delle Armi)

- (b) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2..
- (c) Di cui almeno tre anni nel grado di capitano.
- (d) Gli ufficiali frequentatori dei corsi della scuola di applicazione di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (e) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro III: Ruolo normale del Corpo tecnico

segue TABELLA I

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione				
GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso Enti o Reparti		di imbarco			
												(a)
Generale Ispettore	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	4	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	-	-	1 ogni 5 anni
Maggiore Generale	-	16	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	-	-	1
Colonnello	-	79	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	-	-	3
Tenente Colonnello	207	-	scelta	6	-	1 anno	-	-	-	-	-	8 o 9 (b)
Maggiore		-	anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	-	-	2 o 3 (c)
Capitano	321 (e)	-	scelta anzianità	7	-	5 anni (d)	-	-	-	-	-	16
Tenente		-	anzianità	-	3		-	-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità (g)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 1 quadro III
(Ruolo normale del Corpo tecnico)

- (b) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 9 promozioni nel primo anno, 8 promozioni nel secondo anno.
- (c) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.; ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.
- (d) Di cui almeno due anni nel grado di capitano.
- (e) Gli ufficiali frequentatori dei corsi universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (f) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13, comma 3., è richiesto il superamento del corso applicativo.
- (g) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali

segue TABELLA I

1	2	3	4	5	6	7			10	11	
						Anni di anzianità minima richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			Titoli, esami e corsi richiesti al fine della valutazione
GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di altri impieghi speciali	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco			
Generale Ispettore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	3	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	-	8	scelta	3	-	1 anno	-	-	-	-	1 ogni 2 anni
Colonnello	-	68	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	-	1 o 2 (c)
Tenente Colonnello	213	-	scelta	7	-	1 anno	-	-	-	-	7 o 8 (d)
Maggiore		-	anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	-	-
Capitano	342 (g)	-	scelta	8	-	15 anni (f)	-	-	-	-	16
Tenente		-	anzianità	-	3		-	-	-	-	Superare il corso applicativo (h)
Sottotenente	-	-	anzianità (i)	-	-	-	-	-	-	Superare i corsi della scuola di applicazione	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 1 quadro IV
(Ruolo normale del Corpo dei trasporti e dei materiali)

- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 7 promozioni nel primo anno, 8 nel secondo anno.
- (e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49 comma 2.; ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e nel terzo anno, 1 promozione nel quarto anno.
- (f) Di cui almeno due anni nel grado di capitano.
- (g) Gli ufficiali frequentatori dei corsi della scuola di applicazione di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (h) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13, comma 3..
- (i) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO
 Quadro Vi Ruolo normale del Corpo sanitario

segue TABELLA I

1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
				Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re		Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione	di comando o di attri- buzioni spe- cifiche				
GRADO													
Generale Ispettore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	3	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	-	12	scelta	3	-	-	1 anno	-	-	-	-	-	1 ogni 2 anni
Colonnello	-	100	scelta	4	-	-	1 anno	-	-	-	-	-	2
Tenente Colonnello	400	-	scelta	7	-	-	1 anno	-	-	-	-	-	10 e 11(c)
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	1 anno	-	-	-	-	-	3 e 4 (d)
Capitano	402 (e)	-	scelta	8	-	-	2 anni	-	-	-	-	-	27
Tenente		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-	-	-	Superare il corso applicativo (g)
			(f)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue IABELLA 1 quadro V
(Ruolo normale del Corpo sanitario)

- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 10 promozioni nel primo anno, 11 promozioni nel secondo anno.
- (d) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2. Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.
- (e) Gli ufficiali che frequentano, per esigenze dell'Amministrazione, corsi di specializzazione universitari o post-universitari di durata pari o superiore ad un anno sono considerati in soprannumero agli organici.
- (f) Vedasi articolo 59, comma 3°.
- (g) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 12, comma 2., lettera b).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo di commissariato

segue TABELLA I

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
				Numero massi no della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re					
GRADO										
Generale Ispettore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	3	(b)	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	-	8	scelta	3	-	1 anno	-	-	-	1 ogni 2 anni
Colonnello	-	57	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	1 o 2 (c)
Tenente Colonnello	190	-	scelta	7	-	1 anno	-	-	-	6 o 7 (d)
Maggiore		-	anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	1 o 2 (e)
Capitano	291 (g)	-	scelta anzianità	8 -	-	5 anni (f)	-	-	-	14
Tenente		-	anzianità	-	3		-	-	-	Superare il corso appli- cattivo (h)
Sottotenente	-	-	anzianità (i)	-	-	-	-	-	Superare i corsi della scuola di ap- plicazione	-

segue TABELLA I quadro VI
(Ruolo normale del Corpo di commissariato)

NOTE:

- (a) Vedasi articolo 57.
- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo anno.
- (e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.; ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, 1 promozione nel quarto anno.
- (f) Di cui almeno due anni nel grado di capitano.
- (g) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13, comma 3..
- (h) Gli ufficiali frequentatori dei corsi della scuola di applicazione di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (i) Vedasi articolo 58, comma 2..

segue TABELLA 1 quadro VII
(Ruolo normale del Corpo di amministrazione).

NOTE:

- (a) Vedasi articolo 57.
- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo anno.
- (e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.: ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, 1 promozione nel quarto anno.
- (f) Di cui almeno due anni nel grado di capitano.
- (g) Gli ufficiali frequentatori dei corsi della scuola di applicazione di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (h) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13, comma 3..
- (i) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro VIII: Ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri (a)

segue TABELLA 1

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
						Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione				
GRADO	Organico del grado	Numero massi della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di altri buzioni speciali o cifiche	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore	
Colonnello	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	450	8	scelta	8	-	1 anno	-	-	-	-	5
Maggiore		-	anzianità	-	3	1 anno	-	-	-	-	-
Capitano	662	8	scelta	8	-	-	-	-	Superare il corso previsto	18	
Tenente		-	anzianità	-	10	2 anni	-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità (b)	-	-	-	-	-	Superare il corso applicativo	-	-

NOTE:

(a) Comprende anche l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, per il quale si applicano le particolari norme vigenti in materia di reclutamento stato ed avanzamento.

(b) Vedasi articolo 57, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro IX: Ruolo speciale unico delle Armi (a)

segue TABELLA 1

I	2	3	4	5	6	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			10	11
						7	8	9		
GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di grado di scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti al fine della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
Colonnello	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	2123	-	scelta	8	-	-	-	-	-	33
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano		-	scelta anzianità	8	-	-	-	-	-	117
Tenente	3530	-	anzianità	-	5	4 anni (b)		-	-	-
Sottotenente		-	anzianità (c)	-	-	-	-	-	Superare il corso applicativo	-

NOTE:

- (a) Comprende anche l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, per il quale si applicano le particolari norme vigenti in materia di reclutamento, stato ed avanzamento.
- (b) Compiuto nel servizio permanente, di cui almeno due anni nel grado di capitano.
- (c) Vedasi articolo 56, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro X: Ruolo speciale dei Corpi tecnico logistici

segue TABELLA 1

G R A D O	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore
				a scelta	ad an- zianità	di comando o di attri- buzioni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti	di imbarco		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Colonnello	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	319	-	scelta	8	-	-	-	-	-	4 o 5 (a)
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano	520	-	scelta anzianità	8	-	-	-	-	-	16
Tenente		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità (c)	-	5	3 anni (b)	-	-	-	Superare il corso appli- cativo

NOTE:

(a) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno, 5 promozioni nel secondo anno.

(b) Cospiumi nel servizio permanente, di cui almeno uno nel grado di capitano.

(c) Vedasi articolo 58; comma 2..

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

Quadro XII: Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi (a)

segue TABELLA I

GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	PERIODI MINIMI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, CORSI ED ESPERIMENTI RICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	ORGANICO DEL GRADO SUPERIORE	PROMOZIONI ANNUALI AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI VALUTAZIONE PER L'INCLUSIONE NELLE STESS
Maggiore	-	-	30	-	-
Capitano	scelta	-	715	7	8
Tenente	scelta	-	505	79	5
U. INFERIORI					
U. SUP.					

NOTA:

(a) Ripartibile in sottoruoli ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

segue TABELLA 2 quadro I

(Corpo di Stato Maggiore ruolo normale)

- (b) Può essere effettuato, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore.
- (c) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e quarto anno, 1 promozione nel terzo anno.
- (d) Ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 5 promozioni nel terzo anno.
- (e) Ciclo di quattro anni: 6 promozioni nel primo, terzo, quarto anno, 7 promozioni nel secondo anno.
- (f) Promozioni riservate ai capitani di fregata in prima, seconda, terza e quarta valutazione. Ciclo di due anni: 20 promozioni nel primo anno, 19 promozioni nel secondo anno.
- (g) In aggiunta al periodo di comando navale di cui alla colonna 7.
- (h) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.. Ciclo di cinque anni: 7 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 8 promozioni nel terzo anno.
- (i) Vedi articolo 58, comma 2..
- (1) Gli ufficiali frequentatori dei corsi richiesti ai fini della valutazione di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro II: Corpo di stato maggiore - Ruolo speciale

segue TABELLA 2

GRADO	1	2	3	4	5	6	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			10	11
							Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	ad anzianità scelta	di comando o di attribuzioni speciali o cifiche		
Capitano di Vascello	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	182	}	-	scelta	8	-	-	-	1 anno (b)	-	3 o 4 (a)
Capitano di Corvetta				anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	263	}	-	scelta	8	-	-	-	4 anni	-	12
Sottotenente di Vascello				anzianità	-	10	-	-	-	-	-
Guardiamarina	-	-	-	anzianità (c)	-	5	-	-	3 anni (b)	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di tre anni: 4 proiezioni nel primo e terzo anno, 3 proiezioni nel secondo anno.

(b) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

(c) Vedasi articolo 58, comma 2...

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA
 Quadro III: Corpo del genio navale - Ruolo normale

segue TABELLA 2

GRADO	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanza- mento al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore (a)
				a scelta	ad an- zianità	di coman- do di altri buzioni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti	di imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amiraglio Ispettore Capo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Amiraglio Ispettore	-	5	scelta	2	-	-	-	-	-	1 ogni 5 anni
Contrammiraglio	-	8	scelta	2	-	-	-	-	-	3 ogni 4 anni (b)
Capitano di Vascello	-	74	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	1 o 2 (c)
Capitano di Fregata	159	-	scelta	6	-	1 anno	-	2 anni (d)	-	6 o 7 (e)
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	2 o 3 (f)
Tenente di Vascello	220 (1)	-	scelta	7	-	1 anno (g)	-	2 anni (h)(g)	Superare gli esami pre- scritti	12
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	9	-	-	-	18 mesi (d)	Conseguire la laurea prescritta
Guardiamarina	-	-	anzianità (i)	-	-	-	-	-	Superare il 2° anno di applicazione dell'Accade- mia navale	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 2 quadro III
~(Corpo del genio navale—ruolo normale

- (b) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e quarto anno, nessuna promozione nel terzo anno.
- (c) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo anno.
- (d) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
- (e) Promozioni riservate ai capitani di fregata in prima, seconda, terza, quarta valutazione. Ciclo di quattro anni: 6 promozioni nel primo, terzo e quarto anno, 7 promozioni nel secondo anno.
- (f) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, secondo comma. Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 3 promozioni nel secondo e quarto anno.
- (g) I periodi di imbarco, nelle attribuzioni specifiche, eccedenti il minimo sono computati agli effetti del raggiungimento del periodo minimo di imbarco nello stesso grado.
- (h) In aggiunta al periodo di imbarco nelle attribuzioni specifiche di cui alla colonna 7.
- (i) Vedasi articolo 58, comma 2..
- (l) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini della valutazione, di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro IV: Corpo del genio navale - Ruolo speciale

segue TABELLA 2

G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione				Titoli, esami e corsi richiesti al fine della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco	di		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Capitano di Vascello	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	73	-	scelta	8	-	-	-	-	-	-	1 o 2 (a)
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	105	-	scelta anzianità	8	-	-	-	-	-	-	4 o 5 (b)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	10	-	-	-	3 anni	-	-
Guardiamarina	-	-	anzianità (d)	-	5	-	-	-	3 anni (c)	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo anno.

(b) Ciclo di cinque anni: 5 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 4 promozioni nel terzo anno.

(c) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

(d) Vedasi articolo 58, comma 2...

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro V: Corpo delle armi navali - Ruolo normale

segue TABELLA 2

GRADO	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione		Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do superio- riore (a)	
				a scelta	ad an- zianità	di comando o di altri buoni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amiraglio Ispettore Capo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Amiraglio Ispettore	-	3	scelta	2	-	-	-	-	-	1 ogni 6 anni
Contrammiraglio	-	6	scelta	2	-	-	-	-	-	1 ogni 2 anni
Capitano di Vascello	-	53	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	1 o 2 (b)
Capitano di fregata	117	-	scelta	6	-	1 anno	-	2 anni (c)	-	4 o 5 (d)
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	162 (h)	-	scelta	7	-	-	-	2 anni	Superare gli esami pre- scritti	8 o 9 (f)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	9	-	-	-	18 mesi (c)	Conseguire la laurea prescritta Superare il 2° anno di applica- zione della Accademia navale
Guardiamarina	-	-	anzianità (g)	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 2 quadro V
(Corpo delle armi navali-ruolo normale)

- (b) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 2 promozioni nel terzo anno.
- (c) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
- (d) Promozioni riservate ai capitani di fregata in prima, seconda, terza e quarta valutazione. Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno.
- (e) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, secondo comma. Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 1 promozione nel terzo anno.
- (f) Ciclo di cinque anni: 9 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 8 promozioni nel terzo anno.
- (g) Vedeasi articolo 58, comma 2..
- (h) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini dell'avanzamento di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro VI: Corpo delle armi navali - Ruolo speciale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
							di comando	di servizio			
GRADO	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione		di imbarco	fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do superio- re	
				scelta	ad an- zianità	o di altri buzioni spe- cifiche	presso En- ti o Repar- ti				
Capitano di Vascello	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	49	-	scelta	8	-	-	-	-	-	-	1
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	70	-	scelta	8	-	-	-	2 anni	-	-	3 o 4 (a)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-	-
Guardiamarina	-	-	anzianità (c)	-	5	-	-	2 anni (b)	-	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 4 promozioni nel terzo anno.

(b) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

(c) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro VII: Corpo sanitario - Ruolo normale

segue TABELLA 2

GRADO	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			Titoli, esami e corsi ri- chiesti al fines della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do superio- re (a)
				5 scelta	6 ad an- zianità	7 di comando o di attri- buzioni spe- cifiche	8 di servizio presso En- ti o Repar- ti	9 di imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amiraglio Ispettore Capo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amiraglio Ispettore	-	2	(b)	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	-	6	scelta	3	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni
Capitano di Vascello	-	44	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	1
Capitano di Fregata	120	-	scelta	7	-	1 anno	-	-	-	4 o 5 (c) 1 o 2 (d)
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	118 (h)	-	scelta anzianità	8	-	-	-	2 anni	Superare gli esami pre- scritti	8 o 9 (e)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità (f)	-	10	-	-	-	Superare il corso appli- cativo Superare gli esami pre- scritti (g)	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 2 quadro VII
(Corpo Sanitario—ruolo normale)

- (b) All'ammiraglio ispettore che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Promozioni riservate ai capitani di fregata in prima, seconda, terza e quarta valutazione. Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno.
- (d) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.. Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo anno.
- (e) Ciclo di cinque anni: 9 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 8 promozioni nel terzo anno.
- (f) Vedasi articolo 58, comma 3..
- (g) Solo per i laureati in farmacia.
- (h) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini dell'assunzione di cui alla colonna 10 della presente tabella sono considerati in soprannumero all'organico.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro VIII: Corpo di commissariato - Ruolo normale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
				anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	anni di anzianità minima richiesti ai fini della valutazione					
S R A D O	Organico del grado	Numero massi della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di altri buzioni specifiche	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				8	10			2 anni (e)	Superare gli esami pre-scritti	9 o 10(f)
Tenente di Vascello	152 (h)		scelta anzianità							
Sottotenente di Vascello			anzianità		3			1 anno (e)	Superare gli esami pre-scritti	
Guardiamarina			anzianità (g)						Conseguire la laurea pre-scritta e superare il 2° anno di applicazione della A.N..	

U. 151/1081

II

segue TABELLA 2 quadro VIII
(Corpo di commissariato-ruolo normale)

NOTA:

- (a) Vedasi articolo 57.
- (b) All'ammiraglio ispettore che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Promozioni riservate ai capitani di fregata in prima, seconda, terza e quarta valutazione.
- (d) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.. Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 1 promozione nel secondo e quarto anno.
- (e) I periodi di imbarco eccedenti il minimo previsto per il grado di sottotenente di vascello sono computabili agli effetti del raggiungimento del periodo minimo di imbarco richiesto per il grado di tenente di vascello.
- (f) Ciclo di tre anni: 10 promozioni nel primo e terzo anno, 9 promozioni nel secondo anno.
- (g) Vedasi art. 58, comma 2..
- (h) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini della valutazione di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro IX: Corpo di commissariato - Ruolo speciale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
						di comando	di servizio			
GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di grado di scelta la valutazione	Anni di anzianità minima richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore	
						ad anzianità	o di altri buzioni speciali o riparazioni			
Capitano di Vascello	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	49	-	scelta	8	-	-	-	-	-	1
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Tenente di Vascello	70	-	scelta	8	-	-	-	2 anni (a)	-	3 o 4 (b)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-
Guardiamarina	-	-	anzianità (d)	-	5	-	-	2 anni (a)(c)	-	-

NOTE:

(a) I periodi di imbarco eccedenti il minimo previsto per i gradi di guardiamarina e sottotenente di vascello sono computabili agli effetti del periodo minimo di imbarco richiesto per il grado di tenente di vascello.

(b) Ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno, 4 promozioni nel terzo anno.

(c) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

(d) Vedi: articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro X: Corpo delle capitanerie di porto - Ruolo normale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
						Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione				
G R A D O	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	forma di avvanza- mento al gra- do superio- re	a scelta	ad an- zianità	di comando o di altri buzioni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti	di imbarco	Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do superio- riore (a)	
U. AMIRAGLI		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amiraglio Ispettore Capo		2 (b)	scelta	-	-	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni (c)
Amiraglio Ispettore		13	scelta	3	-	-	-	-	-	-	2 ogni 3 anni (d)
Contrammiraglio		92	scelta	4	-	1 anno (i)	-	-	-	-	7 ogni 3 anni (e)
Capitano di Vascello	} 254	-	scelta	7	-	1 anno (i)	-	-	-	-	9 (f) 3 (g)
Capitano di fregata			-	scelta	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro X: Corpo delle capitanerie di porto - Ruolo normale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	segue TABELLA 2	
											12	13
Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanza- mento al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Anni di anzianità minima ad an- zianità scelta	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione	di comando o di altri buzioni spg- ti o Repar- ti	di servizio presso (n- barco	di imbarco	di servizio presso (n- barco	di imbarco	di servizio presso (n- barco	di imbarco
G. R. A. D. O.												
Tenente di Vascello		scelta	8	1 anno	1 anno				Superare gli esami pre- scritti			Superare gli esami pre- scritti
Sottotenente di Vascello	288 (777)	anzianità	10	3	18 mesi (1)				Superare gli esami pre- scritti			Superare gli esami pre- scritti
Guardiamarina		anzianità							Per gli Uffici speciali provve- nienti da cor- si accademici si conseguirà la laurea previ- sta e superata il 2° anno di applicazio- ni.			

segue TABELLA 2 Quadrato A

(Corpo delle capitanerie di partito ruolo normale)

- (a) Vedeasi l'art. 57a
- (b) L'ufficiale più elevato in grado o più anziano dopo l'Ispettore Capo assume presso l'Ispektorato Generale del Corpo le funzioni di Vice Ispettore Capo;
- (c) Ciclo di tre anni: uno ogni tre anni;
- (d) Ciclo di tre anni: uno nel primo e terzo anno, nessuna nel secondo;
- (e) Ciclo di tre anni: due nel primo e nel terzo, tre nel secondo;
- (f) Promozioni riservate ai capitani di fregata la prima, seconda, terza e quarta valutazioni;
- (g) Promozioni da conferire ai sensi dell'art. 49, comma 2.;
- (h) Ciclo di cinque anni: diciotto promozioni nel primo, terzo e quinto anno, diciassette promozioni nel secondo e quarto anno;
- (i) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
- (l) Vedeasi art. 58, comma 2.;
- (m) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini della valutazione di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro XI: Corpo delle capitanerie di porto - Ruolo speciale

segue TABELLA 2

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
				Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione					
GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso frotte o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
U. SUPERIORI										
Capitano di Vascello	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di Fregata	85	-	scelta	8	-	-	-	-	-	1 o 2 (a)
Capitano di Corvetta		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
U. INFERIORI										
Tenente di Vascello	123	-	scelta	8	-	-	3 anni (c)	-	-	5 o 6 (b)
Sottotenente di Vascello		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-
Guardiamarina			anzianità (d)	-	5	-	2 anni (c)	-	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto anno, 1 promozione nel terzo anno.

(b) Ciclo di cinque anni: 5 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 5 promozioni nel secondo e quarto anno.

(c) Può essere effettuato in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

(d) Vedasi articolo 58, comma 2.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Quadro. XII : Corpo degli specialisti della Marina - ruolo unico

segue TABELLA 2

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		PERIODI MINIMI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, CORSI ED ESPERIMENTI RICHIESTITI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	ORGANICO DEL GRADO	PROMOZIONI ANNUALI AL GRADO SUPERIORE	DELL'ANNO DI FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI VALUTAZIONE PER L'INCLUSIONE NELLE STESSE	
GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE					
Cap. di Corv.	-	-	22	-		
Ten. di Vasc.	scelta	-	423	5	8	
S. Ten. di Vasc.	scelta	-	315	48	5	

NOTA:

Ferma restando la dotazione organica dei vari gradi, è data facoltà al Ministro della Difesa, di ripartire con proprio decreto il ruolo unico in sottoruoli determinandone le relative aliquote organiche.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE
 Quadro I: Area aeronautica - Ruolo naviganti noreale

TABELLA 3

S R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Proiezioni a scelta al grado superiore	
				scelta	ad anzianità	di coando o di attribuzioni speciali	di servizio presso Enti o Reparti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Generale di Squadra Ae.	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione Ae.	-	20	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	2
Generale di Brigata Ae.	-	40	scelta	2	-	1 anno	-	-	-	4 o 5 (a)
Colonnello	-	236	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	8
Tenente Colonnello	-	-	scelta	6	-	1 anno	2 anni (b)	-	Frequentare il corso superiore della Scuola di guerra	24 o 25(c) 6 (d)
Maggiore	-	-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano	-	-	scelta	7	-	-	3 anni	-	Superare il corso normale della Scuola di guerra	38
Tenente	-	-	anzianità	-	9	-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità	-	3	-	2 anni	-	Superare il corso di perfezionamento, conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare	-
			(f)	-	-	-	-	-	-	-

505 }
 707 (e) }

NOTE:
 a) Ciclo di tre anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo e terzo anno.

segue TABELLA 3 quadro I
(Area aeronautica—Ruolo naviganti normale)

- (b) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello,
- (c) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione secondo il seguente ciclo di cinque anni: 25 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno, 24 promozioni nel quinto anno.
- (d) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2..
- (e) I sottotenenti frequentatori del corso di perfezionamento e dei corsi per il conseguimento del brevetto di pilota militare o di navigatore militare di cui alla colonna 10 della presente tabella sono da considerarsi in soprannumero all'organico.
- (f) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro II: Arma aeronautica - Ruolo naviganti speciale

segue TABELLA 3

GRADO	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesta per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione			Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni specifiche	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
U. SUPERIORI										
Colonnello	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	279	-	scelta	8	-	-	3 anni (a)	-	-	5 o 6 (b)
Maggiore			anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano			scelta anzianità	8	-	-	4 anni	-	Superare gli esami pre-scritti	18
Tenente	407	-	anzianità	-	5	-	3 anni	-	-	-
Sottotenente			anzianità (c)	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

- (a) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 48, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (b) Ciclo di cinque anni: 5 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 6 promozioni nel secondo e quarto anno.
- (c) Vedi articolo 58, comma 2.

segue TABELLA 3 quadro III
(Area aeronautica—Ruolo servizi normale)

- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Ruolo servizi si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo e terzo anno.
- (d) Ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno.
- (e) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2.. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (f) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione.
- (g) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49 comma 2.., secondo il seguente ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, 1 promozione nel quarto anno.
- (h) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno, 8 promozioni nel secondo e terzo anno.
- (i) I sottotenenti frequentatori del corso di perfezionamento di cui alla colonna 10 della presente tabella sono da considerarsi in soprannumero all'organico.
- (l) vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro IV: Arma aeronautica - Ruolo servizi speciale

segue TABELLA 3

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
				Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione					
G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	scelta	ad anzianità	di comando o di attribuzioni speciali	di servizio presso Enti o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
Colonnello	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	693	-	scelta	8	-	-	-	-	-	13
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano	1015	-	scelta anzianità	8	-	-	4 anni	-	Superare gli esami pre-scritti	44 o 45 (a)
Tenente		-	anzianità	-	5	-	3 anni	-	-	-
Sottotenente			anzianità (b)	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di due anni: 44 il primo anno, 45 il secondo anno.

(b) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro V: Corpo del genio aeronautico — Ruolo normale

segue TABELLA 3

GRADO	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avvanza- mento al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione		Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore (a)	
				5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Generale Ispettore	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	5	scelta	2	-	-	-	-	-	1 ogni 6 anni (b)
Maggiore Generale	-	14	scelta	2	-	-	-	-	-	4 ogni 5 anni (c)
Colonnello	-	92	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	2 o 3 (d)
Tenente Colonnello	201	-	scelta	6	-	1 anno (e)	-	-	-	8 o 9 (f)
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Capitano	280 (h)	-	scelta anzianità	7	-	3 anni	-	-	Superare gli esami pre- scritti	15
Tenente		-	anzianità	-	3	-	2 anni	-	Conseguire la laurea prescritta (i)	-
Sottotenente	-	-	anzianità (1)	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:
(a) Vedi articolo 57.

segue TABELLA 3 quadro V
(Corpo del genio aeronautico—ruolo normale)

- (b) Ciclo di sei anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno.
- (c) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione nel quinto anno.
- (d) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 2 promozioni nel secondo e terzo anno.
- (e) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2.. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (f) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli: in prima, seconda, terza e quarta valutazione, secondo il seguente ciclo di cinque anni: 9 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni nel secondo e quarto anno.
- (g) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49 comma 2. secondo il seguente ciclo di cinque anni: 3 promozioni nel primo anno; 2 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
- (h) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini della valutazione di cui alla colonna 10 della presente tabella, sono considerati in soprannumero all'organico.
- (i) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13 comma 3. è richiesto il diploma di laurea di cui all'articolo 7, comma 2..

(1) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro VI: Corpo del genio aeronautico - Ruolo speciale

segue TABELLA 3

1	2	3	4	5		6	7			9	10	11
				Orgánico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado		Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità di grado richie- sta per la valutazione	ad an- zianità			
G R A D O												
Colonnello		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	244	-	scelta	8	-	-	-	-	-	-	-	4 o 5 (a)
Maggiore		-	anzianità	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitano	356	-	scelta anzianità	8	-	-	-	4 anni	-	-	Superare gli esami pre- scritti	15 o 16 (b)
Tenente		-	anzianità	5	-	-	-	3 anni	-	-	-	-
Sottotenente		-	anzianità (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di tre anni: 5 promozioni nel primo e secondo anno; 4 promozioni nel terzo anno.

(b) Ciclo di due anni: 16 promozioni nel primo anno, 15 promozioni nel secondo anno.

(c) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro VII: Corpo commissariato - Ruolo normale

segue TABELLA 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G R A D O										
Generale Ispettore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	2	(b)	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	-	7	scelta	3	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni (c)
Colonnello	-	40	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	1 o 2 (d)
Tenente Colonnello	114	-	scelta	7	-	2 anni (e)	-	-	-	4 o 5 (f)
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	1 (g)
Capitano	137 (i)	-	scelta	8	-	3 anni	-	-	-	Superare gli esami pre- scritti
Tenente		-	anzianità	-	10	-	-	-	-	8 o 9 (h)
Sottotenente	-	-	anzianità	-	3	-	2 anni	-	-	Conseguire la laurea pre- scritta (l)

NOTA

(a) Vedasi articolo 57.

segue TABELLA 3 quadro VII
(Corpo commissariato-Ruolo normale)

- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'art.2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno, nessuna promozione nel secondo e terzo anno.
- (d) Ciclo di sei anni: 2 promozioni nel primo anno; 1 promozione nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno.
- (e) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (f) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione, secondo il seguente ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno.
- (g) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2..
- (h) Ciclo di cinque anni: 9 promozioni nel primo anno, 8 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
- (i) Gli ufficiali frequentatori dei corsi accademici ed universitari previsti dai piani di studio per il conseguimento dei titoli richiesti ai fini della valutazione di cui alla colonna 10 della presente tabella sono considerati in soprannumero agli organici.
- (l) Per gli ufficiali reclutati a nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 13 comma 3. è richiesto il diploma di laurea di cui all'articolo 7, comma 2..
- (m) Vedasi articolo 58, comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro VIII: Corpo commissariato - Ruolo speciale

segue TABELLA 3

G R A D O	Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodi minimi richiesti ai fini della valutazione					Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore
				a scelta	ad an- zianità	di comando o di attri- buzioni spe- cifiche	di servizio presso En- ti o Repar- ti	di imbarco	di	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Colonnello	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	86	-	scelta	8	-	-	-	-	-	-	-	1 o 2 (a)
Paggiore	-	-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Capitano	-	-	scelta anzianità	8	-	-	4 anni	-	-	-	Superare gli esami pre- scritti	5 o 6 (b)
Tenente	-	-	anzianità	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Sottotenente	-	-	anzianità (c)	-	-	3 anni	-	-	-	-	-	-

NOTE:

(a) Ciclo di tre anni: 2 promozioni nel primo e secondo anno, 1 promozione nel terzo anno.

(b) Ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno, 5 promozioni nel secondo anno.

(c) Vedasi articolo 58 comma 2..

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Quadro IX: Corpo sanitario aeronautico

segue TABELLA 3

1	2	3	4	5		6	7			9	10	11
				di grado	la valutazione		di comando	di servizio	di			
Organico del grado	Numero massi- mo della con- sistenza nel grado	Forma di avanzamen- to al gra- do superio- re	ad an- zianità	scelta	ad an- zianità	Periodi minimi richiesti per valutazione	o di altri	di servizio	di	Titoli, esami e corsi ri- chiesti ai fini della valutazione	Promozio- ni a scel- ta al gra- do supe- riore	
Generale Ispettore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Generale	-	2	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	-	7	scelta	3	-	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni	-
Colonnello	-	46	scelta	4	-	1 anno	-	-	-	-	1 o 2 (c)	-
Tenente Colonnello	129	-	scelta	7	-	2 anni (d)	-	-	-	-	5 (e)	-
Maggiore		-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	1 o 2 (f)	-
Capitano	121 (g)	-	scelta anzianità	8	-	-	2 anni	-	-	Superare gli esami pre- scritti	9	-
Tenente		-	anzianità (h)	-	-	-	-	-	-	Superare il corso applica- tivo (i)	-	-

NOTE:

(a) Vedasi articolo 57.

II

segue TABELLA 3 quadro IX
(Corpo sanitario aeronautico)

- (b) Al tenente generale che rivesta o abbia rivestito la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
- (c) Ciclo di sei anni: 2 promozioni nel primo anno; 1 promozione nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno.
- (d) I periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio possono essere effettuati, in tutto o in parte nel grado di maggiore; in tal caso, al fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (e) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda e terza valutazione.
- (f) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49 comma 2. secondo il seguente ciclo di 5 anni: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
- (g) Gli ufficiali che frequentano, per esigenze dell'Amministrazione, corsi di specializzazione universitari o post-universitari di durata pari o superiore ad un anno sono considerati in soprannumero agli organici.
- (h) Vedasi articolo 58, comma 3..
- (i) Per gli ufficiali reclutati con nomina diretta al grado di tenente ai sensi dell'articolo 12, comma 2. lettera b).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
 Quadro I: Ruolo normale

TABELLA 4

G R A D O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TITOLI, PROMOZIONI	
												esami e corsi richiesti al grado	superiore
	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado (a)	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione	Periodi minimi richiesti al fine della valutazione di comando di servizio o di attribuzioni specifiche	Titoli, Promozioni	esami e corsi richiesti al grado superiore	Titoli, Promozioni	esami e corsi richiesti al grado superiore	Titoli, Promozioni	esami e corsi richiesti al grado superiore	Titoli, Promozioni	esami e corsi richiesti al grado superiore
Gen.C.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gen.D.	-	8	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gen.B.	-	26	scelta	3	-	-	1 anno	-	-	-	-	1 o 2 (c)	-
Col.	-	116	scelta	4	-	-	1 anno	-	-	-	-	4 o 5 (d)	-
Ten.Col.	355	-	scelta	7	-	-	2 anni(e)	-	-	-	-	12 o 13(f)	-
Magg.	-	-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-	-	4 o 5 (g)	-
Cap.	-	-	scelta	7	-	-	2 anni	-	-	-	-	-	25
Ten.	489(h)	-	anzianità	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
S.Ten.	-	-	anzianità (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	superare il corso di applicazione	-

NOTE:

(a) Il numero massimo della consistenza nei gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, stabilito nella presente tabella dovrà essere raggiunto il 1° gennaio del 7° anno dall'entrata in vigore della legge.

(b) Al generale di divisione che rivesta o abbia rivestito la carica di Comandante in Seconda e agli altri generali di divisione continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni della legge 26 ottobre 1971, n.916, e della legge 4 agosto 1984, n.429.

segue TABELLA 4 quadro I
(Guardia di finanza - Ruolo normale)

- (c) Ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo, 1 promozione nel secondo anno. Nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della legge le promozioni saranno conferite nel numero previsto dalla TABELLA 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n.338. Nel 5° e nel 6° anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 127.
- (d) Ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 5 promozioni nel quarto anno. Nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge le promozioni saranno conferite nel numero previsto dalla TABELLA 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n.338. Nel 3°, 4°, 5° e 6° anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 127.
- (e) I periodi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere effettuati, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (f) Promozioni riservate ai tenenti colonnelli in prima, seconda, terza e quarta valutazione; ciclo di due anni: 12 promozioni nel primo anno, 13 promozioni nel secondo anno. Per i primi sei anni decorrenti da quello di entrata in vigore della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 127.
- (g) Promozioni da conferire ai sensi dell'articolo 49, comma 2.; ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno, 4 promozioni nel secondo anno. Per i primi sei anni decorrenti da quello di entrata in vigore della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 127.
- (h) Gli ufficiali frequentatori del corso di cui alla colonna 10 sono considerati in soprannumero agli organici.
- (i) Vedasi articolo 58, comma 2. lett. a).

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Quadro II: Ruolo speciale (d)

TABELLA 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la scelta a anzianità	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione ad anzianità	Periodi minimi richiesti al fine della valutazione di comando di servizio o di attribuzioni specifiche	o di attribuzioni con Enti o Reparti	di imbarco	Titoli, esami e corsi richiesti al grado superiore	Promozioni a scelta al grado superiore
G H A D O											
Col.			16	-	-	-	-	-	-	-	-
Ten.Col.		295	-	scelta	8	-	2 anni (b)	-	-	-	5 (c)
Magg.			-	anzianità	-	3	-	-	-	-	-
Cap.			-	scelta anzianità	8	-	2 anni	-	-	-	18
Ten.		446	-	anzianità	-	5	2 anni	-	-	-	-
S.Ten.			-	anzianità (d)	-	-	-	-	-	superare il corso applicativo	-

NOTE:

- (a) Comprende anche l'ufficiale maestro direttore di banda della Guardia di Finanza per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, stato e avanzamento.
- (b) I periodi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere effettuati, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; in tal caso, ai fini dell'applicazione del comma 2. dell'articolo 46, si intendono comunque effettuati nel grado di tenente colonnello.
- (c) Per i primi sei anni decorrenti da quello di entrata in vigore della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 127 in modo da raggiungere il numero massimo della consistenza nel grado di colonnello dal 1° gennaio del 7° anno.
- (d) Vedasi articolo 58, comma 2. lett.a).

Tabella n. 5

Avanzamento degli ufficiali di complemento in
congedo illimitato dell'Esercito

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
QUADRO I: - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI		
Maggiore.....	1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione o di reparto mobile.	---
Capitano.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale.	1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente.
Tenente.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale.	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.
Sottotenente.....	---	---
QUADRO II: - RUOLO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI		
Maggiore.....	1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, in periodo di esercitazioni.	---
Capitano.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni.	1 anno di comando di compagnia, squadrone, batteria o comando equipollente.
Tenente.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni.	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.
Sottotenente....	---	---

Tabella n. 5

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanz.to 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
QUADRO III: - RUOLO DEL CORPO TECNICO		
Maggiore.....	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Corpo	---
Capitano.....	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Corpo	1 anno di servizio
Tenente.....	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Corpo	1 anno di servizio
Sottotenente.....	---	---
QUADRO IV: - RUOLO DEL CORPO DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI		
Maggiore.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni	---
Capitano.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni	1 anno di servizio
Tenente.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un'autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente.....	---	---
QUADRO V: - RUOLO DEL CORPO SANITARIO		
Maggiore.....	1 mese di esperimento pratico presso Enti del Corpo	---
Capitano.....	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Tenente.....	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Sottotenente.....	---	---

segue Tabella n. 5

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 3
QUADRO VI:— RUOLO DEL CORPO DI COMMISSARIATO		
Maggiore.....	1 mese di esperimento pratico presso organi del Corpo	---
Capitano.....	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Tenente.....	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Sottotenente.....	---	---
QUADRO VII:RUOLO DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE		
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso organi del Corpo	---
Capitano	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento	1 anno di servizio
Sottotenente	---	---
QUADRO VIII : - RUOLO TECNICO-OPERATIVO E RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO		
Capitano	---	1 anno di servizio
Tenente	---	1 anno di servizio
Sottotenente.....	---	---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella n. 6

Avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo illimitato della Marina

GRADO	Corsi di istruzione, esperienze, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento ⁽¹⁾	Periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2.												
		3	4	5	6	7	8	9						
Capitano di corvetta	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico.	Corpo di Stato Maggiore	Corpo del Genio Navale	Corpo delle Brigate Navali	Corpo Sanitario	Corpo di Comandanti	Corpo di Capitani	Porto	Corpo degli Specialisti della Marina					
Tenente di vascello	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno di imbarco	1 anno di imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio
Sottotenente di vascello	Corso di istruzione; 1 mese di esperimento pratico	1 anno di imbarco	1 anno di imbarco o di servizio tecnico	1 anno di servizio tecnico	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio	1 anno di servizio
Guardiamarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) per gli ufficiali del Corpo degli specialisti della Marina non sono previsti corsi di aggiornamento.

Tabella n. 7

Avanzamento degli ufficiali di complemento in
congedo illimitato dell'Aeronautica

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
QUADRO I:— RUOLO NAVIGANTI		
Maggiore	Corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di stormo.	1 anno di servizio in reparto d'impiego.
Capitano	Corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 1 mese di esperimento presso un comando di gruppo.	1 anno di servizio in reparti d'impiego, dei quali 6 mesi presso un comando di Gruppo.
Tenente	Corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.	1 anno di servizio in reparti d'impiego.
Sottotenente	-	-
QUADRO II:— RUOLO SERVIZI		
Maggiore	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di zona aerea territoriale o di aeronautica.	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto.	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio d'aeroporto.	1 anno di servizio
Sottotenente	-	-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue Tabella n. 7

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento. 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
	QUADRO III: - GENIO AERONAUTICO	
Maggiore	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale od un centro sperimentale o laboratorio o stabilimento o reparto d'impiego o di volo, o centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio.
Capitano	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale od un centro sperimentale o laboratorio o reparto d'impiego o di volo o ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio.
Tenente	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o laboratorio o reparto d'impiego o di volo o ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente	-	-
	QUADRO IV: - CORPO COMMISSARIATO	
Maggiore	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione Aerea	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione Aerea.	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.	1 anno di servizio
Sottotenente	-	-

Segue Tabella n. 7

	QUADRO V: - CORPO SANITARIO AERONAUTICO	
Maggiore	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un istituto medico-legale.	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una Direzione di Regione Aerea.	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.	1 anno di servizio
Sottotenente	-	-
	QUADRO VI: - RUOLO UNICO SPECIALISTI	
Capitano	Un mese di esperimento pratico	1 anno di servizio
Tenente	Un mese di esperimento pratico	1 anno di servizio
Sottotenente	-	-

Tabella n. 8

Avanzamento degli ufficiali di complemento in
congedo illimitato della Guardia di Finanza

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
Ruolo degli ufficiali di complemento		
Maggiore.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione.	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o comando equipollente.
Capitano.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale.	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente. 1 anno di servizio per gli ufficiali del Ruolo Tecnico Operativo.
Tenente.....	Corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente.
Sottotenente.....	—	1 anno di servizio per gli ufficiali del R.T.O.. —

TABELLA 9

Numero massimo della consistenza complessiva dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Gradi	E.M.S.A.	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Totale
Generali d'Armata	1					1
Generale C. d'armata		30	12	13	—	55
Generale di divisione		79	35	31	8	153
Generale di brigata		217	65	77	26	385
Colonnello		1.419	551	559	132	2.651
Totali	1	1.745	663	680	166	3.245

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	RUOLI NORMALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA	RUOLI NORMALI DELL'ARMATA	RUOLI SPECIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA	RUOLO TECNICO
UFFICIALI GENERALI				
GENERALE D'ARMATA	66			
GENERALE DI CORPO D'ARMATA	65			
GENERALE DI DIVISIONE	63	63 *		
GENERALE DI BRIGATA	62	63		
UFFICIALI SUPERIORI				
COLONNELLO				
TENENTE COLONNELLO	60	62	62	
MAGIORE				63
CAPITANO				
TENENTE				
SOTTOTENENTE				61

* Compresi il Vice Comandante dell'Armata dei Carabinieri e il Vice Comandante della Guardia di Finanza

Tabella B

Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento

FORZA ARMATA	Armi, corpi e ruoli	Gradi	Età	Nota
ESERCITO	Tutti (esclusi i ruoli tecnico-operativo e tecnico-amministrativo.	Ufficiali inferiori	50	
		Ufficiali superiori	55	
	Ruolo tecnico-operativo e ruolo tecnico-amministrativo	Tutti	58	
MARINA	Tutti (escluso il Corpo degli specialisti della Marina)	Ufficiali inferiori	50	
		Ufficiali superiori	55	
	Corpo degli specialisti della Marina	Tutti	58	
AERONAUTICA	Tutti (escluso il ruolo unico specialisti).	Ufficiali inferiori	50	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'art. 61
		Ufficiali superiori	55	
	Ruolo unico specialisti	Tutti	58	
GUARDIA DI FINANZA	Tutti (escluso il ruolo tecnico-operativo)	Ufficiali inferiori	50	
		Ufficiali superiori	55	
	Ruolo tecnico-operativo	Tutti	58	

Arma, corpo, ruolo cui devono appartenere
gli ufficiali componenti il Consiglio di disciplina

TABELLA C

Arma, corpo, ruolo, a cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.	Arma, corpo, ruolo, a cui devono appartenere gli ufficiali componenti il consiglio	
	Presidente	M e m b r i
ESERCITO		
Ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.	Ad una qualsiasi delle Armi.	} Scelti tra gli ufficiali delle Armi.
Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni.	"	
Ruoli normali dei Corpi.	"	} Due da scegliere tra gli ufficiali delle armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Corpo a cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
Ruoli speciali dei Carabinieri delle Armi e dei Corpi.	"	
Ruolo tecnico amministrativo delle Armi e dei Corpi.	"	
Ruolo tecnico operativo dell'Arma dei carabinieri.	"	Scelti tra gli ufficiali delle Armi.
MARINA		
Ruoli del Corpo di Stato Maggiore.	Al Corpo di Stato Maggiore	Corpo di Stato Maggiore
Ruoli del Corpo del genio navale.	"	} Due da scegliere tra gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del Corpo a cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
Ruoli del Corpo delle Armi navali.	"	
Ruolo del Corpo sanitario.	"	
Ruoli del Corpo di commissariato.	"	
Ruoli del Corpo delle capitanerie di porto.	"	Corpo di Stato Maggiore
Ruolo unico o sottoruoli del Corpo degli specialisti della Marina	"	
AERONAUTICA		
Ruoli naviganti.	Al ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica	Arma Aeronautica ruoli naviganti.
Ruoli servizi.	"	} Due da scegliere tra gli ufficiali dei ruoli naviganti e due da scegliere tra gli ufficiali dei ruoli servizi.
Ruoli del Corpo del genio aeronautico	"	
Ruoli del Corpo di commissariato Aeronautico.	"	
Ruolo del Corpo sanitario aeronautico	"	
Ruolo unico specialisti.	"	Arma Aeronautica ruolo naviganti normale.
GUARDIA di FINANZA		
Ruolo normale	Ruolo normale	Da scegliere fra i vari ruoli
Ruolo speciale		
Ruolo tecnico-operativo		